



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2025) XXX progetto

Pacchetto digitale sulla semplificazione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla semplificazione dell'acquis digitale, che modifica il regolamento (UE) 2023/2854, il regolamento (UE) 2016/67G, il regolamento (UE) 2024/168G e la direttiva 2002/58/CE e la direttiva (UE) 2022/2555 e che abroga il regolamento (UE) 2022/868, il regolamento UE 2018/1807, il regolamento (UE) 201G/1150 e la direttiva (UE) 201G/1024 (Omnibus digitale per l'acquis digitale)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nella sua comunicazione sull'attuazione e la semplificazione ("Un'Europa più semplice e più rapida"), la Commissione ha presentato il suo approccio per adattare il quadro normativo dell'Unione a un mondo più volatile: un nuovo impulso per semplificare, chiarire e migliorare il nostro acquis comune.

Questa visione riflette il più ampio piano per la competitività dell'Europa delineato dalla Presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici per il mandato 2024-2029¹. Come evidenziato anche nelle relazioni di Draghi² e Letta³, l'accumulo di regole ha talvolta avuto un effetto negativo sulla competitività. Sono necessari miglioramenti rapidi e visibili per le persone e le imprese, grazie a un'attuazione delle nostre norme più efficiente in termini di costi e favorevole all'innovazione, pur mantenendo standard elevati e obiettivi concordati.

Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 hanno inoltre invitato la Commissione a "continuare a rivedere e sottoporre a stress test l'acquis dell'UE, per individuare i modi per semplificare e consolidare ulteriormente la legislazione"⁴. Ha inoltre sottolineato la necessità di dare seguito a nuove serie di iniziative di semplificazione. Nelle conclusioni del 26 giugno, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una legislazione "semplice da progettare", "senza compromettere la prevedibilità, gli obiettivi politici e gli standard elevati"⁵. Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025 hanno ribadito "l'urgente necessità di portare avanti un programma ambizioso e orizzontale di semplificazione e miglioramento della regolamentazione a tutti i livelli - UE, nazionale e regionale - e in tutti i settori per garantire la competitività dell'Europa" e hanno invitato la Commissione a "presentare rapidamente ulteriori pacchetti ambiziosi di semplificazione, tra l'altro [...] sul digitale"⁽⁶⁾.

Nella sua risoluzione sull'"attuazione e la razionalizzazione delle norme del mercato interno dell'UE per rafforzare il mercato unico", votata l'11 settembre in plenaria⁷, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di una semplificazione per facilitare la conformità delle imprese senza compromettere gli obiettivi politici fondamentali dell'UE.

Con un valore aggiunto di 791 miliardi di euro in tutta l'Unione europea nel 2022⁸, e permeazioni che si estendono alla maggior parte dei settori dell'economia, il settore delle TIC svolge un ruolo crescente in questo sforzo di semplificazione. Le parti interessate di diversa natura hanno chiesto modifiche mirate di alcune norme, sia per snellire i costi di conformità che per chiarire le interazioni nel loro settore.

La proposta Digital Omnibus è un primo passo per rispondere a queste preoccupazioni. Essa comprende un ambizioso elenco di emendamenti tecnici a un ampio corpus di leggi digitali che affrontano i più svariati problemi.

¹ Von der Leyen, U. (2024) *La scelta dell'Europa: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029*. Disponibile a: [e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/eupolicy_statement_20240320)

² Draghi, M. (2024) *Il futuro della competitività europea*. Disponibile all'indirizzo: [Il rapporto Draghi sulla competitività dell'UE](#)

³ Letta, E. (2024) *Molto più di un mercato*. Disponibile su: [Enrico Letta - Molto più di un mercato \(aprile 2024\)](#)

⁴ Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 1/25, Bruxelles, 20 marzo 2025, paragrafo. 13

⁵ Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 12/25, Bruxelles, 26 giugno 2025, paragrafo 30.

⁶ Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 18/25, Bruxelles, 23 ottobre 2025, paragrafi 33 e 35.

⁷ Parlamento europeo, Risoluzione sull'attuazione e la razionalizzazione delle norme del mercato interno dell'UE per rafforzare il mercato unico, 11 settembre 2025 (2025/2009/INI)

⁸ Eurostat (2025) *Statistiche illustrate: settore ICT - valore aggiunto, occupazione e R&S*. Disponibile all'indirizzo: [Settore ICT - valore aggiunto, occupazione e R&S - Statistiche spiegate - Eurostat](#)

ambito delle imprese digitali. Le misure sono state selezionate come parte di un più ampio stress-test dell'acquis digitale, per portare un sollievo immediato alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini. Il loro impatto cumulativo dovrebbe essere significativo.

Nell'analisi dei servizi della Commissione sono state individuate tre aree principali: l'acquis dei dati, comprese le norme relative alla condivisione dei dati e alla protezione dei dati e della privacy, la semplificazione della segnalazione degli incidenti di sicurezza informatica e un'attuazione più chiara delle norme sull'intelligenza artificiale. Le modifiche mirano a snellire le norme, riducendo il numero di leggi e armonizzando le disposizioni. Riducono i costi amministrativi semplificando le disposizioni e le procedure. Esentano le piccole imprese di media grandezza da alcuni obblighi derivanti dall'acquis sui dati e dal regolamento (UE) 2024/1689 (legge sull'intelligenza artificiale⁹), oltre alle piccole e microimprese già coperte da un regime speciale. Inoltre, stimolano le opportunità per un ambiente imprenditoriale vivace, creando maggiore certezza giuridica e opportunità, ad esempio nella condivisione e nel riutilizzo dei dati, nel trattamento dei dati personali o nella formazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, le modifiche proposte rimangono di natura tecnica, cercando di adeguare il quadro normativo ma senza modificarne gli obiettivi di fondo. Le misure sono calibrate per mantenere lo stesso standard di protezione dei diritti fondamentali.

Più in dettaglio

L'"**acquis legislativo in materia di dati**" è stato esteso negli ultimi anni a una serie di regolamenti, creando complessità giuridica, tra cui alcune sovrapposizioni, definizioni non perfettamente allineate e domande sull'interazione degli strumenti. In particolare, è stato adottato il Regolamento (UE) 2018/1807 (Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali), concepito per creare un mercato unico dei servizi cloud. È stato parzialmente sostituito dal capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati), che stabilisce obblighi per il passaggio da un servizio di elaborazione dati all'altro.

Un altro esempio è il capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) che integra le norme sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) per i dati che non possono essere riutilizzati senza restrizioni. Inoltre, altri capitoli del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) hanno creato norme sui servizi di intermediazione dei dati, sull'altruismo dei dati, sui requisiti per le richieste di accesso ai dati non personali da parte di governi stranieri e hanno istituito il Comitato europeo per l'innovazione dei dati. Il Regolamento (UE) 2023/2854 (Legge sui dati), invece, ha creato l'obbligo materiale per i produttori di dispositivi connessi e i fornitori di servizi correlati di condividere i dati con i propri utenti, o per le imprese di condividere i dati con le agenzie governative, nonché norme sui contratti di condivisione dei dati equi.

Per affrontare questo problema, l'Omnibus propone di abrogare le norme obsolete, in particolare le norme attuali del regolamento (UE) 2018/1807 (il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, FFDR), ad eccezione del divieto di requisiti di localizzazione dei dati nell'Unione, e di consolidare e semplificare le norme del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati, DGA), come le norme sull'altruismo dei dati e sui servizi di intermediazione dei dati, per aumentare l'attrattiva di tali meccanismi di condivisione dei dati. Allo stesso tempo, le norme del Data Governance Act sul riutilizzo dei dati protetti vengono fuse con le norme della Direttiva (UE) 2019/1024 (la Direttiva Open Data) per creare un quadro unico per il riutilizzo dei dati detenuti dagli enti pubblici che si riflette nel Regolamento (UE) 2023/2854 (il Regolamento Data Act). Questa soluzione presenta numerosi

⁹ Come da proposta separata

vantaggi per le amministrazioni pubbliche che detengono dati del settore pubblico e per i riutilizzatori, in quanto può snellire i processi e ridurre l'onere amministrativo associato all'interpretazione e all'attuazione delle diverse leggi nazionali.

La proposta introduce inoltre la possibilità per gli enti pubblici di stabilire condizioni diverse e di applicare tariffe più elevate per il riutilizzo da parte di imprese molto grandi. Le grandissime imprese, e in particolare le imprese designate come gatekeeper, secondo la definizione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act), detengono un potere e un'influenza significativi sul mercato interno. Per evitare che tali soggetti facciano leva sul loro sostanziale potere di mercato a scapito della concorrenza leale e dell'innovazione, gli enti pubblici potranno stabilire condizioni speciali per il riutilizzo di dati e documenti da parte di tali soggetti.

La proposta include le norme consolidate e semplificate del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sul libero flusso dei dati), del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) e della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati), creando un unico strumento consolidato per l'economia dei dati in Europa. Il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sulla libera circolazione dei dati), la direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) e il regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) sono abrogati. Le norme di tutti e quattro gli strumenti sono meglio allineate e semplificate per migliorare la chiarezza e la coerenza, aumentando così la loro efficacia e sostenendo le imprese nel promuovere l'innovazione.

Inoltre, per aiutare ulteriormente le imprese più piccole, le norme che facilitano la conformità all'acquis dell'UE in materia di dati per le piccole e medie imprese (PMI) sono state estese alle piccole società a media capitalizzazione (SMC). Il Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), entrato in vigore il 12 settembre 2025, segna un passo significativo verso un'economia dei dati equa e competitiva nell'UE. Le modifiche presentate nella presente proposta non intendono introdurre cambiamenti ai risultati del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act).

Tuttavia, per raggiungere pienamente l'obiettivo di bilanciare l'innovazione e la disponibilità dei dati con la protezione dei diritti e degli interessi dei titolari dei dati, è necessario calibrare quattro elementi chiave. In particolare, è fondamentale garantire che il regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act) non solo riduca gli oneri, ma aumenti anche la chiarezza giuridica e promuova la competitività. In primo luogo, è urgente rafforzare le garanzie contro il rischio di fuga di segreti commerciali verso Paesi terzi nel contesto delle disposizioni obbligatorie sulla condivisione dei dati IoT. In secondo luogo, l'ampio ambito di applicazione del quadro normativo "business-to-government" potrebbe potenzialmente generare ambiguità giuridica. In terzo luogo, l'incertezza giuridica potrebbe derivare dalle disposizioni sui requisiti essenziali per i contratti intelligenti che eseguono accordi di condivisione dei dati. Infine, le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2854 (Legge sui dati) relative al passaggio da un servizio di elaborazione dati all'altro mantengono la loro importanza in quanto contributo centrale per un mercato del cloud più aperto e competitivo. Tuttavia, queste disposizioni non tenevano sufficientemente conto della situazione specifica dei servizi adattati in modo significativo alle esigenze del cliente o forniti da PMI e PMI. Le modifiche contenute nella presente proposta manterranno l'ambizione di eliminare il vendor lock-in, in particolare i costi di passaggio e di uscita, riducendo al contempo l'onere amministrativo per i fornitori dei suddetti servizi. La proposta presenta quindi modifiche che aumentano la chiarezza giuridica e sono fortemente in linea con gli obiettivi generali del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act).

Inoltre, per aiutare ulteriormente le imprese più piccole, le norme che facilitano la conformità all'acquis dell'UE in materia di dati per le piccole e medie imprese (PMI) sono state estese alle piccole società a media capitalizzazione (SMC).

Per quanto riguarda i dati personali, il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR), che crea standard, norme e garanzie a livello dell'Unione per il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, i diritti degli interessati nonché un quadro giuridico generale per coloro che trattano i dati personali. Sebbene le parti interessate abbiano in generale trovato il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) equilibrato e solido e che continua a essere adatto allo scopo, alcuni soggetti, in particolare le imprese e le associazioni più piccole con un numero ridotto di operazioni di trattamento dei dati non intensive e spesso a basso rischio, hanno espresso preoccupazioni riguardo all'applicazione di alcuni obblighi del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Alcune di queste preoccupazioni possono essere affrontate attraverso un'interpretazione e un'applicazione più coerente e armonizzata negli Stati membri, mentre altre richiedono modifiche mirate della legislazione. In questo contesto, le modifiche contenute nella presente proposta mirano a rispondere a tali preoccupazioni, in particolare chiarendo alcune definizioni chiave, ad esempio le nozioni di dati personali e di categorie particolari di dati; facilitando la conformità, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione e di notifica delle violazioni dei dati alle autorità di controllo; nonché chiarendo alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati per la formazione e lo sviluppo dell'IA.

Inoltre, una soluzione normativa sulla fatica del consenso e sulla proliferazione dei cookie banner è attesa da tempo. La Direttiva (UE) 2002/58/CE sulla privacy e le comunicazioni elettroniche ("Direttiva ePrivacy"), rivista l'ultima volta nel 2009, fornisce un quadro di riferimento per la protezione della riservatezza delle comunicazioni e specifica il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR") quando il trattamento dei dati personali è coinvolto nel contesto delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, protegge le apparecchiature terminali degli utenti che possono essere utilizzate per invadere la loro privacy e raccogliere informazioni relative a tali utenti. Una parte essenziale dell'uso delle apparecchiature terminali - come telefoni e personal computer - è il consumo di contenuti e l'utilizzo di servizi online. Molti di questi servizi online si basano sui ricavi della pubblicità, compresa quella personalizzata. Questo vale anche per i servizi multimediali. I fornitori di servizi online si affidano ai cosiddetti cookie o a tecnologie simili che sfruttano le capacità di elaborazione e memorizzazione delle apparecchiature terminali, accedendo così, ad esempio, alle informazioni memorizzate o emesse dalle apparecchiature terminali. Ciò viene utilizzato per una serie di scopi, come ad esempio ottimizzare la fornitura del servizio per la particolare apparecchiatura terminale, garantire la sicurezza dell'apparecchiatura terminale e del servizio complessivo, ma anche tracciare il comportamento e l'interazione dell'individuo con diversi servizi online per fornire pubblicità personalizzata.

Quando l'uso di tali tecnologie non è necessario per la memorizzazione tecnica o l'accesso al solo scopo di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o quando è strettamente necessario per fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, la Direttiva (UE) 2002/58/CE (la Direttiva ePrivacy) richiede il consenso. Tale consenso viene solitamente richiesto tramite banner pop-up visualizzati sul sito web o sull'applicazione mobile. Tali banner contengono informazioni sulle finalità del trattamento, spesso legate ai tipi di cookie e ai destinatari dei dati, e non sono sempre di facile comprensione per le persone. Per questi motivi, potrebbero non raggiungere il loro scopo - informare l'individuo e dargli il controllo sulla protezione della sua privacy e sul trattamento dei suoi dati personali - ma vengono invece percepiti come un fastidio per gli utenti di Internet. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi online devono sostenere costi considerevoli per progettare banner conformi.

[A maggiore complessità, l'articolo 5(3) della Direttiva (UE) 2002/58/CE (Direttiva ePrivacy) si applica all'inserimento di cookie o tecnologie simili per ottenere informazioni dall'apparecchiatura terminale dell'utente, mentre il successivo trattamento dei dati personali è soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Sebbene il consenso sia necessario per garantire il controllo degli interessati, non sempre è la base giuridica più appropriata per il successivo trattamento,

ad esempio, quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un servizio diverso da quello della società dell'informazione. Ciò ha comportato incertezza giuridica e costi di conformità più elevati per i responsabili del trattamento dei dati personali ottenuti dalle apparecchiature terminali. Inoltre, il doppio regime di ePrivacy e del Regolamento generale sulla protezione dei dati ha fatto sì che le autorità nazionali competenti per la supervisione delle norme dei due quadri giuridici fossero diverse.

Per questi motivi, si propone di semplificare immediatamente l'interazione delle norme applicabili in questo caso. Il trattamento dei dati personali sulle e dalle apparecchiature terminali dovrebbe essere disciplinato solo dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e allineare i motivi legittimi per il trattamento dei dati personali ottenuti mediante l'inserimento di tecnologie di tracciamento sulle apparecchiature terminali a quelli del Regolamento (UE) 2016/678 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Prevedono inoltre alcune finalità, in particolare quando presentano un rischio ridotto per i diritti e le libertà degli interessati o quando il posizionamento di tali tecnologie è necessario per la fornitura di un servizio richiesto dall'interessato.

Infine, la proposta apre la strada a indicazioni automatizzate e leggibili a macchina delle scelte individuali e al rispetto di tali indicazioni da parte dei fornitori di siti web, una volta che saranno disponibili gli standard. Ciò si basa sulla modifica del 2009 della direttiva (UE) 2002/58/CE (direttiva ePrivacy) (cfr. considerando 66 della direttiva 2009/136/CE) che già incoraggiava a consentire l'espressione del consenso dell'utente tramite le impostazioni appropriate di un browser o di un'altra applicazione, laddove ciò sia tecnicamente possibile ed efficace, e sull'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché sulla proposta della Commissione del 2017 relativa a un regolamento sulla privacy e sulle comunicazioni elettroniche (COM(2017)10) che proponeva la gestione delle scelte dell'utente tramite le impostazioni dei browser web. Il regolamento conferisce alla Commissione il mandato di chiedere agli organismi di standardizzazione di sviluppare una serie di norme per la codifica delle indicazioni automatizzate e leggibili a macchina delle scelte degli interessati e per la comunicazione di tali scelte dai browser ai siti web e dalle applicazioni per telefoni cellulari ai servizi web. Una volta che questi saranno disponibili, e dopo un periodo di tolleranza di sei mesi, i responsabili del trattamento che utilizzano siti web e applicazioni mobili per fornire i loro servizi saranno obbligati a rispettare le indicazioni automatizzate e leggibili a macchina codificate. Su questa base, ci si aspetta che i browser e i sistemi operativi dei telefoni cellulari (per quanto riguarda le applicazioni mobili) sviluppino impostazioni pertinenti. Considerando l'importanza degli introiti pubblicitari per il giornalismo indipendente come pilastro indispensabile di una società democratica, i fornitori di servizi di media come definiti nel Regolamento (UE) 2024/1083 (Legge europea sulla libertà dei media) non dovrebbero essere obbligati a rispettare tali segnali. La Commissione avrà la facoltà, nel caso in cui non vi sia un'adesione sufficiente, di creare un obbligo per i produttori di browser e gli operatori di telefonia mobile o i fornitori di app store per le applicazioni di telefoni cellulari e tablet di consentire agli interessati di impostare le preferenze per il consenso ai cookie e di comunicare, in modo automatizzato e leggibile da dispositivo automatico, ai siti web o alle app mobili l'indicazione leggibile da dispositivo automatico delle scelte degli interessati.]

Le modifiche presentate nel presente regolamento introdurranno un **punto di accesso unico attraverso il quale gli enti potranno adempiere simultaneamente agli obblighi di segnalazione degli incidenti previsti da più atti giuridici**. Promuovendo il principio "segnala una volta, condividi molte", il punto di ingresso unico ridurrà gli oneri amministrativi per gli enti, garantendo al contempo un flusso efficace e sicuro di informazioni sugli incidenti di sicurezza ai destinatari definiti nelle rispettive legislazioni.

La proposta stabilisce gli obblighi dell'ENISA per lo sviluppo del punto di accesso unico. La proposta prevede requisiti specifici per lo strumento, in quanto canale sicuro per le informazioni segnalate dagli enti e inviate alle autorità competenti. Lascia invariati i requisiti legali di base per la segnalazione degli incidenti, ma ottimizza in modo significativo il flusso di lavoro e le risorse richieste agli enti.

La proposta prevede inoltre l'utilizzo del punto di ingresso unico per una serie di obblighi di segnalazione di incidenti strettamente interconnessi stabiliti dalla direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2), dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), dal regolamento (UE) 2024/1183 (regolamento sull'identità digitale) [e dalla direttiva (UE) 2022/2557 (direttiva CER)]. Anche gli altri obblighi di comunicazione previsti dal Codice di rete sugli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica (NCCS) e dagli strumenti pertinenti per il settore dell'aviazione saranno inseriti nel punto di ingresso unico attraverso modifiche ai rispettivi atti delegati e di esecuzione che stabiliscono gli obblighi di comunicazione nell'ambito di tali quadri.

Oltre a queste modifiche fondamentali, la proposta coglie l'occasione per abrogare il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (il regolamento "platform-to-business" o "regolamento P2B"). Il regolamento è in vigore dal 12 luglio 2020 ed è stato il primo passo verso la creazione di un quadro giuridico completo per l'economia delle piattaforme. Dalla sua entrata in vigore, altri atti legislativi dell'UE sono intervenuti a disciplinare i servizi di intermediazione online e le piattaforme online. Tra questi, il Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act (DMA)) e il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act (DSA)), che superano ampiamente le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1150 (Regolamento P2B). La semplificazione del quadro normativo per le piattaforme online ridurrà i costi di conformità dovuti a norme stratificate e sovrapposte, come richiesto dalle parti interessate. I fornitori di servizi di intermediazione online beneficeranno di una maggiore chiarezza delle disposizioni giuridiche. L'applicazione delle norme sarà più mirata.

- **Coerenza con le disposizioni politiche vigenti nel settore**

La proposta è accompagnata da una seconda proposta di modifica del regolamento (UE) 2024/1689 (legge sull'IA), che costituisce l'"Omnibus digitale" e segna il primo passo immediato verso la semplificazione della normativa digitale.

Il Digital Omnibus fa parte di una più ampia strategia di semplificazione normativa annunciata con il Pacchetto Digitale.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La proposta fa parte del programma della Commissione per la semplificazione del quadro normativo dell'UE. L'ampia portata degli atti modificati mostra il chiaro potenziale di semplificazione affrontando l'interazione tra le diverse norme, anche quando riguardano settori politici diversi. È il caso, ad esempio, della soluzione di semplificazione digitale sviluppata nell'ambito del punto di ingresso unico per la segnalazione degli incidenti, che lascia inalterati gli obblighi normativi sottostanti, ma riunisce nella stessa interfaccia le norme di cibersicurezza che si applicano ai soggetti essenziali, quelle applicabili al settore finanziario, le norme sulla protezione dei dati e altre.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sugli articoli 114 e 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riflettono la base giuridica degli atti modificati. La base giuridica appropriata per le disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) è l'articolo 16 del trattato. Poiché tutti gli altri atti modificati si basano sull'articolo 114 del trattato, la stessa base giuridica è appropriata anche per le corrispondenti disposizioni di modifica del presente regolamento.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Poiché le norme modificate sono norme dell'Unione, possono essere modificate solo a livello dell'Unione. Gli adeguamenti tecnici presentati nel presente regolamento preservano la logica della sussidiarietà che è alla base degli atti modificati.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati), le modifiche rafforzano l'obiettivo del regolamento di eliminare gli ostacoli nel mercato unico per l'economia basata sui dati. Lo fanno aggiungendo al regolamento le norme esistenti. Le modifiche mirate apportate a tali norme mirano a semplificare, fornire chiarezza e ridurre gli oneri amministrativi sia per il settore privato che per le autorità nazionali. Non interferiscono con le competenze degli Stati membri o delle istituzioni dell'UE.

Ciò vale anche per l'abrogazione della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti), osservando che le sue norme sostanziali sono assorbite nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati) senza modificare sostanzialmente le competenze degli Stati membri). Una parte significativa dei dati del settore pubblico è oggi già soggetta al regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, direttamente applicabile, sugli insiemi di dati di valore elevato¹⁰. La trasformazione in regolamento faciliterà l'applicazione uniforme delle modifiche proposte in tutti gli Stati membri. In particolare, favorirà le amministrazioni pubbliche che detengono dati del settore pubblico, ma anche i riutilizzatori di tali dati, snellendo i processi e riducendo l'onere amministrativo associato all'interpretazione e all'attuazione delle diverse leggi nazionali. L'applicazione delle norme direttamente applicabili diventerà probabilmente più coerente. La proposta non modifica i regimi di accesso nazionali e mira a fornire una flessibilità sufficiente per le soluzioni nazionali - una prerogativa sottolineata dagli Stati membri.

Per quanto riguarda il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le modifiche proposte mirano a fornire chiarezza e prevedibilità nell'applicazione delle norme esistenti e a ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, senza pregiudicare l'elevato livello di protezione dei dati previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Allo stesso modo, lasciano invariate le competenze degli Stati membri e degli organi e delle istituzioni dell'UE.

Con l'introduzione del punto di ingresso unico per la segnalazione degli incidenti, viene proposta una soluzione a livello europeo per fornire un unico canale per i molteplici obblighi legali imposti alle imprese per la segnalazione di un incidente sostanzialmente identico. La soluzione non altera in alcun modo i diritti e le competenze delle autorità nazionali a ricevere tali segnalazioni. Al contrario, incentiva le segnalazioni fornendo un unico punto di ingresso in un'interfaccia di facile utilizzo per presentare apparentemente un'unica segnalazione, rispondendo al contempo a più obblighi legali. Dato che molti dei servizi in questione sono forniti a livello transfrontaliero e i fornitori sono presenti in più Stati membri, è necessaria una soluzione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta include modifiche tecniche necessarie per raggiungere gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi e di chiarezza normativa, preservando e ottimizzando al contempo gli obiettivi di fondo della legislazione modificata. Le modifiche sono proporzionate, in quanto impongono alle imprese e alle autorità costi di transizione e di adattamento trascurabili, se non addirittura nulli, ma consentono di ottenere un elevato risparmio nei prossimi anni.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2013/138.

Molte delle modifiche presentate in questo regolamento perseguono l'obiettivo della semplificazione fornendo principalmente certezza del diritto e chiarendo l'applicazione delle norme - ad esempio per quanto riguarda i chiarimenti per i titolari dei dati sulla protezione dei segreti commerciali nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati), o i chiarimenti sulla formazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale che includono dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), o la nozione di dati personali e dati di categorie particolari. Alcune disposizioni cercano di codificare le interpretazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad esempio per quanto riguarda la pseudonimizzazione dei dati personali, ulteriormente chiarita nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). In quanto tali, comprendono modifiche molto mirate alle norme, pur prevedendo un elevato impatto nel fornire certezza giuridica alle imprese e agli investitori.

Le modifiche proposte nel presente regolamento mirano anche a ridurre i costi diretti per le imprese e le autorità, osservando che gli stessi obiettivi normativi possono essere raggiunti con oneri inferiori e garantendo la proporzionalità delle norme. Ad esempio, il regime obbligatorio per i servizi di intermediazione dei dati previsto dal regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) viene trasformato in un regime volontario che rafforza la fiducia nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

Con l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di alcune disposizioni applicabili alle piccole e medie imprese, le misure di semplificazione sono mirate e apportano modifiche minime all'ambito di applicazione di tali obblighi, garantendo al contempo la certezza del diritto a un ambito più ampio di imprese con un elevato potenziale di sostegno alla competitività dell'UE. Le proposte si limitano alle modifiche necessarie per garantire che le PMI beneficino dello stesso quadro giuridico delle PMI.

Il punto di ingresso unico per la segnalazione di incidenti e le notifiche di violazioni di dati comporta un elevato risparmio di costi per le imprese, affrontando al contempo il problema generalizzato della sottodenuncia. Non si tratta solo di una soluzione proporzionata, ma anche di una soluzione chiave per la semplificazione attraverso uno strumento digitale e per sostenere l'efficacia degli obblighi di segnalazione coperti dal punto di ingresso.

L'abrogazione del regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B) è necessaria per eliminare la duplicazione delle norme; il regolamento ha solo un valore residuale e, nell'ottica di un approccio normativo proporzionato nella regolamentazione delle piattaforme online, è necessario eliminare i doppi obblighi.

- **Scelta dello strumento**

Le modifiche sono proposte attraverso un regolamento, data la natura delle norme modificate. Nei casi in cui vengono modificate le direttive, le disposizioni sono indirizzate agli organismi europei o apportano modifiche mirate, in particolare per eliminare le disposizioni ulteriormente sviluppate nei regolamenti.

3. RISULTATI DI EX-POST VALUTAZIONI PRECEDENTI, CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/verifiche di idoneità della legislazione esistente**

La maggior parte della legislazione presa in considerazione nella presente proposta è relativamente recente ed è stata oggetto di una valutazione in itinere dei risultati. Le osservazioni principali sono riassunte nel documento di lavoro del personale allegato.

Un'eccezione è rappresentata dalla revisione preliminare del 2023 del regolamento (UE) 2019/1150 (il regolamento Platform to Business (P2B))⁽¹¹⁾ 0). Il rapporto ha osservato gli effetti positivi iniziali per quanto riguarda, ad esempio, la trasparenza contrattuale per gli utenti commerciali e il giusto processo nella gestione dei reclami. Tuttavia, la relazione ha anche evidenziato una mancanza di consapevolezza tra gli utenti commerciali e i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online dei rispettivi diritti e obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B). A ciò si è aggiunta un'insufficiente conformità al regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B), che ha portato a una mancata attuazione. Sono stati ricevuti pochissimi reclami ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1150 (Regolamento P2B) fino al 2023. La relazione concludeva che "il pieno potenziale del regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B) [non] è stato raggiunto al momento". Nel frattempo, il regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) e il regolamento (UE) 2022/1925 (DMA) hanno iniziato ad applicarsi pienamente e hanno ampiamente superato le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B).

- **Consultazioni delle parti interessate**

Nella preparazione della proposta sono state condotte diverse consultazioni. Ciascuna di esse è stata concepita come complementare all'altra, affrontando diversi aspetti topici o diversi gruppi di stakeholder.

Nella primavera del 2025 sono state pubblicate tre consultazioni pubbliche e inviti a presentare prove sui pilastri chiave della proposta. Dal 9 aprile al 4 giugno¹² si è svolta una consultazione sulla Strategia per l'applicazione dell'IA, dall'11 aprile al 20 giugno¹³ un'altra sulla revisione del regolamento (UE) 2019/881 (la legge sulla cibersicurezza) e dal 23 maggio al 20 luglio¹⁴ un'altra ancora sulla Strategia per l'Unione europea dei dati. Ciascun questionario prevedeva una sezione dedicata (o a volte più sezioni) alle problematiche di attuazione e semplificazione, direttamente collegate alle riflessioni sul Digital Omnibus. Complessivamente, sono state ottenute 718 risposte uniche nell'ambito di questo primo flusso di consultazione.

Dal 16 settembre al 14 ottobre 2025 è stata inoltre pubblicata una Call for Evidence sul Digital Omnibus¹⁵. L'obiettivo era quello di dare alle parti interessate l'opportunità di commentare una proposta consolidata per l'ambito di applicazione del Digital Omnibus. Sono pervenute 513 risposte, presentate da diversi gruppi di stakeholder, tra cui imprese e associazioni imprenditoriali, società civile, mondo accademico, autorità e contributi individuali di cittadini.

¹¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul primo esame preliminare dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1150 sulla promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti dei servizi di intermediazione online {SWD(2023) 300 final}.

¹² Commissione europea (2025) *Invito a presentare prove sulla strategia di applicazione dell'intelligenza artificiale*. Disponibile all'indirizzo: [Applicare la strategia AI - rafforzare il continente dell'IA](#)

¹³ Commissione europea (2025) *Invito a presentare prove sulla revisione della legge sulla cibersicurezza*. Disponibile all'indirizzo: [The EU Cybersecurity Act](#)

¹⁴ Commissione europea (2025) *Invito a presentare prove sulla strategia dell'Unione europea dei dati*. Disponibile all'indirizzo: [Strategia europea per l'Unione dei dati](#)

¹⁵ Commissione europea (2025) *Invito a presentare prove sul pacchetto digitale e sull'omnibus*. Disponibile all'indirizzo: [Semplificazione - pacchetto digitale e omnibus](#)

Il vicepresidente esecutivo Henna Virkkunen ha ospitato due dialoghi di attuazione sui temi chiave affrontati nell'Omnibus digitale: il primo sulla politica dei dati⁽¹⁶⁾ (1° luglio 2025) e il secondo sulla politica di sicurezza informatica⁽¹⁷⁾ (15 settembre).

Il commissario McGrath ha ospitato un dialogo sull'applicazione del GDPR (16 luglio 2025).

I servizi della Commissione hanno inoltre condotto diversi "controlli di realtà" - focus group di approfondimento con imprese e rappresentanti della società civile organizzati tra il 15 settembre e il 6 ottobre 2025 per discutere le sfide pratiche di attuazione vissute quotidianamente e stimare i costi di conformità.

Al fine di consultare specificamente le piccole e medie imprese (PMI) e raccogliere il loro feedback, tra il 4 settembre e il 16 ottobre 2025 è stato organizzato un panel dedicato alle PMI attraverso la rete Enterprise Europe Network (EEN)¹⁸.

Infine, i servizi della Commissione hanno ricevuto numerosi documenti di posizione e hanno ospitato incontri bilaterali con diverse parti interessate. I servizi della Commissione si sono inoltre confrontati con gli Stati membri nel corso di tavole rotonde o nel contesto di vari gruppi di lavoro del Consiglio.

Nel complesso, i commenti delle parti interessate convergono sulla necessità di semplificare l'applicazione di alcune norme digitali. Le parti interessate hanno accolto con favore l'attenzione alla coerenza e al consolidamento delle norme, nonché l'ottimizzazione dei costi di conformità.

È stata espressa una chiara richiesta di razionalizzazione dell'acquis dei dati e di consolidamento delle norme. Questo aspetto viene affrontato nella proposta, insieme a modifiche mirate sostenute dalle parti interessate, anche per quanto riguarda il regolamento generale sulla protezione dei dati e la fatica generata dai cookie banner. Inoltre, le imprese hanno segnalato ulteriori valutazioni dell'interazione tra le norme sui dati che meritano un'analisi più approfondita attraverso gli strumenti per il miglioramento della regolamentazione, in particolare l'imminente verifica dell'idoneità digitale.

Le imprese di diversi settori hanno anche sottolineato gli oneri ingiustificati derivanti dalla doppia segnalazione di incidenti in diversi quadri giuridici. La proposta di un punto di accesso unico per la segnalazione degli incidenti risponde a questa richiesta di intervento.

Per quanto riguarda la legge sull'intelligenza artificiale, le parti interessate hanno sottolineato la necessità di certezza giuridica nell'applicazione delle norme e, in particolare, la necessità di disporre di standard e orientamenti prima dell'applicazione delle norme. La proposta normativa separata nell'ambito del Digital Omnibus risponde alle loro preoccupazioni.

Infine, le parti interessate non si sono espresse sull'impatto del regolamento sulle piattaforme per le imprese, confermando i risultati della relazione di valutazione intermedia, secondo cui le norme non sono né note né efficaci nel raggiungere il loro obiettivo. Il presente regolamento propone l'abrogazione delle regole Platform-to-Business, in particolare alla luce della loro sovrapposizione con norme più recenti.

Una panoramica dettagliata di queste consultazioni con le parti interessate e di come sono state prese in considerazione nella proposta è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione a sostegno del Digital Omnibus.

¹⁶ Commissione europea (2025) *Dialogo sull'attuazione - Politica dei dati*. Disponibile all'indirizzo : [Dialogo sull'attuazione - politica dei dati - Commissione europea](#)

¹⁷ Commissione europea (2025) *Dialogo sull'attuazione della politica di cibersicurezza con il vicepresidente esecutivo Henna Virkkunen*. Disponibile all'indirizzo: [Dialogo sull'attuazione della politica di cybersecurity con il Vicepresidente esecutivo Henna Virkkunen - Commissione europea](#)

¹⁸ L'EEN è la più grande rete di sostegno alle piccole e medie imprese del mondo ed è attuata dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e le PMI (EISMEA) della Commissione europea.

Consiglio europeo per l'innovazione e l'agenzia esecutiva per le PMI della Commissione europea (EISMEA).

- **Raccolta e utilizzo delle competenze**

Oltre ai flussi di consultazione sopra descritti, ai fini della presente proposta la Commissione si è basata principalmente su analisi interne. Sono stati inoltre commissionati due studi a sostegno dell'analisi dei capitoli della proposta relativi ai dati. Il primo si è concentrato sull'attuazione del regolamento (UE) 2018/1807 (regolamento sul libero flusso dei dati non personali), della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) e del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati). Il secondo studio, più strettamente legato alla comunicazione sulla strategia dell'Unione dei dati (adottata nell'ambito dello stesso pacchetto di semplificazione insieme al Digital Omnibus), si è concentrato sugli sviluppi della politica dei dati legati all'IA generativa, alla conformità normativa e alle dimensioni internazionali. Entrambi gli studi sono in fase di completamento e saranno pubblicati successivamente.

I servizi della Commissione hanno inoltre condotto uno studio sull'interazione tra il regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali) e altri atti legislativi, tra cui il regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B). La Commissione pubblica, nell'ambito del pacchetto digitale, la relazione che descrive l'interazione tra il regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali) e altre norme correlate, conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali).

- **Valutazione d'impatto**

Le modifiche proposte nel presente regolamento sono mirate e di natura tecnica. Sono concepite per garantire un'attuazione più efficiente delle norme. Non sono inclini a molteplici opzioni politiche che potrebbero essere testate e confrontate in modo significativo e, in linea con le linee guida sul miglioramento della regolamentazione, non sono sostenute da una relazione completa di valutazione d'impatto.

L'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione approfondisce la logica di intervento delle modifiche, le opinioni delle parti interessate sulle diverse misure e presenta l'analisi costi-benefici delle proposte, compresi i risparmi generati e altri tipi di impatto. In molti casi si basa sulle rispettive valutazioni d'impatto effettuate originariamente per i diversi atti.

- **Idoneità normativa e semplificazione**

Il regolamento proposto comporta una forte riduzione degli oneri per le imprese, le amministrazioni pubbliche e i cittadini. Le stime iniziali prevedono possibili risparmi di almeno 1 miliardo di euro all'anno, a partire dal momento dell'entrata in vigore, con un ulteriore risparmio di 1 miliardo di euro in costi una tantum, per un totale di almeno 4 miliardi di euro in tre anni entro il 2029. Si prevedono anche benefici non quantificabili, in particolare grazie a una serie di norme semplificate che faciliteranno il loro impegno e la loro conformità. I calcoli escludono anche le opportunità commerciali create dall'approccio normativo proposto.

Mentre le PMI sono già esentate da un certo numero di disposizioni negli atti giuridici modificati nel Digital Omnibus, vengono proposte ulteriori misure di sostegno nel settore del cloud switching. Nel capitolo sulle norme armonizzate per la condivisione dei dati, alcune esenzioni già previste per le PMI sono estese alle piccole e medie imprese (SMC).

La proposta è inoltre pienamente coerente con la "verifica digitale" della Commissione, volta a garantire un adeguato allineamento delle proposte politiche con gli ambienti digitali. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda al capitolo 4 della Dichiarazione legislativa e finanziaria sul digitale allegata.

- **Diritti fondamentali**

Le modifiche proposte sostengono le opportunità di innovazione per le imprese nel mercato unico, promuovendo così il diritto di svolgere un'attività economica nell'Unione.

Alcune disposizioni riguardano anche la protezione e la promozione di altri diritti fondamentali, in particolare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, e sono state calibrate in modo da preservare il più alto standard di protezione e sostenere le persone nell'effettivo esercizio dei loro diritti, ottimizzando al contempo i costi e creando ulteriori opportunità di innovazione. In questo modo, la proposta segue rigorosamente il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 52 della Carta.

Nel caso specifico delle modifiche mirate al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), le modifiche proposte semplificherebbero i requisiti per i trattamenti a basso rischio, armonizzerebbero alcune norme e chiarirebbero alcuni concetti chiave del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) consentendo ai responsabili del trattamento di attuare politiche di protezione dei dati più efficaci. Ciò consentirebbe loro di concentrare le risorse verso le attività ad alta intensità di dati e ad alto rischio per le quali le misure di protezione dei dati personali sono più critiche.

Per quanto riguarda la privacy delle comunicazioni, la proposta mantiene il più alto standard di protezione. La modifica della direttiva (UE) 2002/58/CE (direttiva ePrivacy) non altera le protezioni sostanziali. Allinea le norme per il trattamento dei dati personali sulle e dalle apparecchiature terminali a quelle del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Le norme sull'integrità delle apparecchiature terminali previste dalla direttiva sono mantenute quando vengono elaborati dati non personali.

4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

N.A.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

N.A.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Capo I - Modifiche al regolamento (UE) 2023/2854 - Legge sui dati personali

Il capo I comprende modifiche all'acquis in materia di dati, in particolare consolidando nel regolamento (UE) 2023/2854 (la legge sui dati) in modo fortemente razionalizzato le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1807 (regolamento sulla libera circolazione dei dati), del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) e della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti). Il capitolo I comprende anche modifiche mirate per adeguare le attuali norme del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act).

L'articolo 1 riguarda le modifiche al regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati) relativo alle norme armonizzate sull'accesso e sull'uso corretto dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828.

All'articolo 1:

Il paragrafo (1) aggiorna l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati) in cui saranno inseriti nuovi capi, come spiegato più avanti.

Il paragrafo 2 modifica le definizioni e ne inserisce di nuove.

Il paragrafo (3) crea una nuova norma ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act) che consente ai titolari dei dati di rifiutare la divulgazione di segreti commerciali a un utente quando esiste un rischio elevato di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita a Paesi terzi, o a entità sotto il loro controllo, che sono soggetti a giurisdizioni con tutele più deboli di quelle disponibili nell'Unione. L'articolo 1, paragrafo 6, introduce la stessa regola dell'articolo 1, paragrafo 5, nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 11, relativo ai titolari di dati che rivelano segreti commerciali a terzi.

I paragrafi da 5 a 19 restringono il campo di applicazione del capo V dalle "esigenze eccezionali" alle "emergenze pubbliche". Sopprime gli articoli 14 e 15 e crea un nuovo articolo 15 bis, che diventa l'unico articolo per le richieste durante le emergenze pubbliche ai sensi del regime B2G del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati). Le richieste possono essere effettuate se necessarie per rispondere a un'emergenza pubblica (articolo 15 bis, paragrafo 2) o per attenuare o sostenere la ripresa da un'emergenza pubblica (articolo 15 bis, paragrafo 3). I riferimenti incrociati sono stati adattati di conseguenza, il linguaggio è stato semplificato e chiarito. L'articolo 1, paragrafo 21, crea un nuovo articolo 22 bis che inquadra il regime dei reclami di cui al capo V, fondendo disposizioni precedentemente ripetute.

I paragrafi da 20 a 22 includono alcune esenzioni al capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati) (passaggio tra servizi di elaborazione dati): All'articolo 31, viene inserito un regime specifico più leggero per i servizi di elaborazione dati su misura, ossia per i servizi di elaborazione dati che non sono standard e che non funzionerebbero senza un preventivo adattamento alle esigenze e all'ecosistema dell'utente, qualora siano forniti sulla base di contratti conclusi prima del 12 settembre 2025. Analogamente, all'articolo 31, viene inserito un nuovo regime specifico più leggero per i servizi di elaborazione dati forniti da PMI e PMI sulla base di contratti stipulati prima del 12 settembre 2025, accompagnato da un chiarimento sul fatto che questi fornitori possono includere penali di risoluzione anticipata nei contratti a tempo determinato.

I paragrafi da 23 a 25 includono modifiche all'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati) derivanti dall'integrazione degli organismi attualmente disciplinati dal regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

Il paragrafo (26) elimina l'obbligo per i fornitori di contratti intelligenti di rispettare i requisiti essenziali e conferisce alla Commissione la facoltà di adottare norme armonizzate.

I paragrafi (27) e (28) integrano due regimi giuridici attualmente previsti dal Regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati), un regolamento che sarà abrogato una volta entrata in vigore la Omnibus. Questo punto riforma le attuali norme dei capitoli III e IV della legge sulla governance dei dati che prevedono un regime di notifica obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e un regime di registrazione volontaria per le organizzazioni di altruismo dei dati. I due regimi saranno inseriti come nuovo capitolo VIIa nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati). Alla luce della natura emergente del mercato dei servizi di intermediazione dei dati, gli obblighi del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) saranno resi più flessibili per consentire la crescita di questo mercato: In primo luogo, il regime per i fornitori di servizi di intermediazione dati deve essere trasformato in un regime volontario. In secondo luogo, l'obbligo più critico, quello di mantenere i servizi di intermediazione dei dati giuridicamente separati da qualsiasi altro servizio che un'azienda voglia offrire, sarà sostituito dall'obbligo di mantenere i servizi funzionalmente separati, abbinato a un'ulteriore serie di condizioni. Infine, l'elenco degli obblighi viene drasticamente ridotto. Per quanto riguarda l'altruismo dei dati, vengono abrogati gli obblighi di rendicontazione e trasparenza per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati, nonché l'idea di integrare le norme del Regolamento (UE) 2022/868 (Legge sulla governance dei dati) in un "Regolamento sull'altruismo dei dati" con norme ancora più dettagliate.

Il paragrafo (32) introduce un nuovo capo VII ter, in base al quale il divieto di prescrizioni in materia di localizzazione dei dati non personali all'interno dell'Unione, precedentemente contenuto nel regolamento (UE) 2018/1807 (regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali), che deve essere abrogato, è inserito nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati). L'obbligo di notifica alla Commissione viene mantenuto, ma viene abolito lo sportello unico nazionale online in cui gli Stati membri devono pubblicare i requisiti di localizzazione dei dati applicabili.

I punti (4), (33) - (58) introducono le disposizioni unificate sul riutilizzo dei dati e dei documenti detenuti dagli enti pubblici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) e della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti):

I punti (4) introducono le definizioni delle disposizioni inserite nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati), armonizzando la definizione di dati e documenti e fornendo una delimitazione rigorosa tra contenuti digitali (dati) e non digitali (documenti).

Il punto (33) introduce il nuovo capitolo sul riutilizzo dei dati e dei documenti detenuti dagli enti pubblici.

Il punto (34) introduce una nuova sezione 1, che introduce i principi generali applicabili al nuovo capitolo inserito.

Il punto (35) introduce l'oggetto e l'ambito di applicazione del capo unificato, combinando le norme comuni del capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) e della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti).

Il punto (36) stabilisce il principio comune di non discriminazione applicabile alla condivisione dei dati delle amministrazioni pubbliche aperte e a determinate categorie di dati protetti.

Il punto (37) stabilisce il divieto di accordi esclusivi, comune al regime dei dati pubblici aperti e a determinate categorie di dati protetti.

Il punto (38) stabilisce i principi generali relativi alla tariffazione del riutilizzo dei dati pubblici aperti o di alcune categorie di dati protetti. Come nuova regola, gli enti pubblici dovranno garantire che le tariffe possano essere pagate anche online attraverso servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente disponibili, senza discriminazioni per il riutilizzo dei dati pubblici aperti. Si tratta di un'estensione della norma precedentemente nota solo per il riutilizzo di alcune categorie di dati protetti ai sensi del Capo II del Regolamento (UE) 2022/868 (Data Governance Act).

Il punto (39) prevede il diritto dei riutilizzatori di dati pubblici aperti e di alcune categorie di dati protetti di essere informati dei mezzi di ricorso disponibili in relazione a decisioni o pratiche che li riguardano.

Il punto (40) inserisce la sezione relativa alle norme per il riutilizzo dei dati pubblici aperti, in precedenza le norme previste dalla direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti).

Il punto (41) determina l'ambito di applicazione della sezione, compresa la non applicazione a determinate categorie di dati protetti nell'ambito del capo generale sul riutilizzo dei dati e dei documenti detenuti dagli enti pubblici.

Il punto (42) stabilisce il principio generale per il riutilizzo dei dati pubblici aperti.

Il punto (43) stabilisce le norme per il trattamento delle richieste di riutilizzo di dati pubblici aperti, inserendo la precedente disposizione della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti).

Il punto (44) introduce le norme sui formati disponibili per il riutilizzo dei dati aperti dell'amministrazione pubblica, precedentemente incluse nella direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti).

Il punto (45) introduce le norme che regolano la tariffazione dei dati pubblici aperti, precedentemente disciplinate dalla direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti). Come nuova regola, gli enti pubblici possono applicare tariffe più elevate per il riutilizzo da parte di imprese molto grandi. Tali tariffe devono essere proporzionate e il loro importo deve basarsi su criteri oggettivi.

Il punto (46) introduce le norme sulle licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici aperti, precedentemente incluse nella direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti). Come nuova norma, gli enti pubblici possono prevedere condizioni speciali per le imprese molto grandi. Tali condizioni devono essere proporzionate e basate su criteri oggettivi.

Il punto (47) introduce le norme sulle modalità pratiche precedentemente incluse nella direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti), per facilitare la ricerca di dati o documenti disponibili per il riutilizzo nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

Il punto (48) introduce le norme sui dati della ricerca precedentemente incluse nella direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

I punti (49) e (50) introducono le norme sugli insiemi di dati di alto valore, precedentemente incluse nella direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

Il punto (51) crea una nuova sezione per il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti per includere le precedenti norme del capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) nel capo. Il punto delinea l'ambito di applicazione di questa terza sezione, che esclude dal campo di applicazione i dati e i documenti che rientrano nel campo di applicazione della sezione due, che disciplina il regime di riutilizzo dei dati delle amministrazioni pubbliche aperte. Come nuova regola, i documenti sono inclusi nell'ambito di applicazione di questa sezione.

Il punto (52) stabilisce il principio generale relativo al riutilizzo di alcune categorie di dati protetti. Si tratta del principio stabilito dal capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati), secondo cui la sezione non crea un obbligo per gli enti pubblici di consentire il riutilizzo dei dati protetti, ma stabilisce piuttosto condizioni minime quando gli enti pubblici decidono di rendere disponibili tali dati per il riutilizzo.

Il punto (53) introduce le norme sulle condizioni per il riutilizzo di alcune categorie di dati protetti, precedentemente incluse nel capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) in una forma semplificata e snella. Il testo chiarisce quali regole si applicano nei casi in cui i dati personali sono stati resi anonimi. I requisiti relativi ai trasferimenti di dati non personali verso Paesi terzi sono mantenuti, ma sono stati suddivisi in un nuovo articolo al punto (54).

Il punto (55) introduce nel Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act) le norme sulla riscossione dei diritti, precedentemente parte del Capo II del Regolamento (UE) 2022/868 (Data Governance Act). In base alle nuove norme, gli enti pubblici possono prevedere tariffe più elevate per il riutilizzo da parte di imprese molto grandi. Tali tariffe devono essere proporzionate e basate su criteri oggettivi. La considerazione speciale per incentivare il riutilizzo da parte delle PMI è estesa alle PMI.

Il punto (56) introduce le norme sugli organismi competenti, precedentemente parte del Capo II del Regolamento (UE) 2022/868 /Data Governance Act nel Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act). Gli organismi competenti sono concepiti per aiutare gli enti pubblici a rispondere alle richieste di riutilizzo dei dati e dei documenti di cui alla sezione 3.

Il punto (57) introduce le norme sullo sportello unico, precedentemente parte del capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati). I punti informativi unici sono concepiti per aiutare i riutilizzatori a trovare facilmente informazioni sul riutilizzo di determinate categorie di dati protetti.

Il punto (58) introduce le norme sulla procedura per le richieste di riutilizzo di determinate categorie di dati protetti, precedentemente disciplinate dal capo II del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) nell'ambito del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

Il paragrafo (57) integra le norme di base sul Comitato europeo per l'innovazione dei dati (EDIB), un gruppo di esperti della Commissione che la consiglia sull'applicazione coerente del RGPD e della legge sui dati e che funge da forum di coordinamento per la definizione delle politiche nel settore dell'economia dei dati. L'EDIB integrerà le norme di base nel Data Act. Le modifiche consentiranno alla Commissione di modificare i documenti fondamentali dell'EDIB (la decisione della Commissione del 20 febbraio 2023 - C(2023)1074 finale) e di estendere i membri ai rappresentanti delle politiche nazionali oltre che alle autorità competenti.

I punti da 61 a 65 contengono modifiche alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati) sulla procedura del comitato e sul potere di delega, e i punti 66 sul regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) necessari per introdurre le norme del regolamento (UE) 2022/868 (legge sulla governance dei dati) e della direttiva (UE) 2019/1024 (direttiva sui dati aperti) nel regolamento (UE) 2023/2854 (legge sui dati).

Il punto (68) estende l'attenzione speciale per le PMI nel contesto della valutazione agli SMC e il punto (69) introduce la valutazione delle norme recentemente inserite nel Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act).

Capo II - Modifiche al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE

L'articolo 2 della proposta introdurrebbe modifiche mirate al regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati").

All'articolo 2:

Il paragrafo 1 chiarirebbe la definizione di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), stabilendo che le informazioni non sono considerate dati personali per un determinato soggetto quando non hanno mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare la persona fisica a cui si riferiscono le informazioni. Di conseguenza, tale entità non rientrerebbe, in linea di principio, nell'ambito di applicazione del regolamento. Il paragrafo 1 chiarisce inoltre il concetto di "dati relativi alla salute" come "dati personali che rivelano direttamente informazioni specifiche sullo stato di salute dell'individuo".

Il paragrafo 2, in linea con il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, si concentrerebbe sulla portata della protezione aggiuntiva concessa a categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Chiarirebbe che, oltre al trattamento di dati genetici o di dati biometrici al fine di identificare in modo univoco una persona fisica, il trattamento dei dati personali è vietato solo se rivela direttamente, in relazione a un determinato individuo, la sua origine razziale o etnica, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o la sua appartenenza sindacale, il suo stato di salute (dati relativi alla salute) o la sua vita sessuale o il suo orientamento sessuale. Inoltre, il paragrafo 2 prevede due ulteriori esenzioni al trattamento di categorie particolari di dati: L'esenzione dal divieto generale di trattamento dei dati biometrici, quando è necessario per confermare l'identità dell'interessato e quando i dati e i mezzi per tale verifica sono sotto il controllo esclusivo dell'interessato. Inoltre, prevede un'esenzione per il trattamento residuo di categorie particolari di dati personali per lo sviluppo e il funzionamento di un sistema di IA o di un modello di IA, a determinate condizioni, tra cui misure organizzative e tecniche adeguate per evitare la raccolta di categorie particolari di dati personali e la rimozione di tali dati.

Il paragrafo 3 chiarirebbe la situazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) nel caso in cui il diritto di accesso sia utilizzato dagli interessati per finalità diverse dalla protezione dei loro dati personali. Di conseguenza, il responsabile del trattamento potrebbe rifiutarsi di dare seguito alla

richiesta o addebitare un costo ragionevole. Inoltre, si chiariscono le condizioni per dimostrare che una richiesta di accesso è eccessiva.

Il paragrafo 4 focalizzerebbe l'obbligo dei responsabili del trattamento di informare gli interessati sul trattamento dei loro dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), eliminando tale obbligo nelle situazioni in cui vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l'interessato disponga già delle informazioni, a meno che il responsabile del trattamento non trasmetta i dati ad altri destinatari o categorie di destinatari, non trasferisca i dati in un paese terzo, non effettui un processo decisionale automatizzato o il trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti dell'interessato.

Il paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) chiarirebbe i requisiti per il processo decisionale individuale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nel contesto della stipula o dell'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, in particolare che il requisito della "necessità" prescinde dal fatto che la decisione possa essere presa altrimenti che con mezzi esclusivamente automatizzati.

Il paragrafo 6 allineerebbe l'obbligo del responsabile del trattamento di notificare le violazioni dei dati all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) con l'obbligo di notificare tali violazioni agli interessati, stabilendo che la notifica è necessaria solo se la violazione dei dati può comportare un rischio elevato per i diritti dell'interessato. Il termine di notifica verrebbe inoltre esteso a 96 ore. Si propone inoltre che i responsabili del trattamento utilizzino il punto di accesso unico dell'UE quando notificano le violazioni dei dati all'autorità di controllo. Inoltre, il Comitato europeo per la protezione dei dati sarebbe obbligato a preparare e presentare alla Commissione una proposta di modello comune per la notifica delle violazioni dei dati, che la Commissione avrebbe il potere di adottare mediante un atto di esecuzione, dopo averlo rivisto, se necessario.

Il paragrafo 7 armonizzerebbe gli elenchi delle attività di trattamento che richiedono e non richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, prevedendo che venga fornito un unico elenco di trattamenti che richiedono e non richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a livello di UE, contribuendo così all'armonizzazione della nozione di rischio elevato. Il Comitato europeo per la protezione dei dati sarebbe obbligato a preparare proposte per tali elenchi. Sarebbe inoltre obbligato a preparare una proposta di modello comune e di metodologia comune per la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, che la Commissione avrebbe il potere di adottare mediante un atto di esecuzione, dopo averli rivisti, se necessario.

Il paragrafo 12 riforma il regime giuridico del trattamento dei dati personali su o da apparecchiature terminali ("dispositivi connessi"), attualmente parte della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Un nuovo articolo 88 bis assoggetta il trattamento dei dati personali su e da apparecchiature terminali alle norme del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Un nuovo articolo 88 ter del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), per le indicazioni automatizzate e leggibili a macchina delle scelte individuali e il rispetto di tali indicazioni da parte dei fornitori di siti web una volta che saranno disponibili gli standard.

All'articolo 3:

L'articolo 3 prevede modifiche alla direttiva 2002/58/CE, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ("direttiva ePrivacy"). L'articolo 4 di tale direttiva è abrogato. L'aggiunta all'articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva consente di allineare le norme per il trattamento dei dati personali sulle e dalle apparecchiature terminali alle norme del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) mediante l'inserimento di un nuovo articolo 88 bis del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), come descritto sopra.

Capo III - Punto di ingresso unico per la segnalazione degli incidenti

All'articolo 4:

Nei paragrafi (1) e (2) viene istituito il punto di ingresso unico per la segnalazione di incidenti, includendo requisiti specifici per l'ENISA. Inoltre, si stabilisce che le segnalazioni di incidenti previste dalla direttiva NIS2 devono essere effettuate attraverso il nuovo punto di ingresso unico.

Articolo 5: il punto di ingresso unico è obbligatorio anche per la segnalazione di incidenti ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento eIDAS).

Nell'articolo 6: il punto di ingresso unico è obbligatorio anche per il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA)

Nell'articolo 7: il punto di ingresso unico è obbligatorio anche per la direttiva (UE) 2022/2557 (CER).

Inoltre, all'articolo 4, paragrafo 6, la segnalazione di incidenti di violazione dei dati è obbligatoria anche per il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), da inoltrare attraverso lo sportello unico. All'articolo 3, paragrafo 1, sono abrogati gli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy), in quanto obsoleti alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Capo IV Abrogazioni di atti e disposizioni finali

All'articolo 8:

Il paragrafo 1 abroga il Regolamento (UE) 2019/1150 (Regolamento P2B), considerato di rilevanza residuale alla luce delle recenti norme che coprono in gran parte le stesse questioni. In deroga, il paragrafo 2 affronta eventuali riferimenti incrociati al regolamento (UE) 2019/1150 (regolamento P2B) in altri strumenti giuridici: questi rimarranno in applicazione fino a quando non saranno modificati nei loro atti originali, al più tardi entro il [31 dicembre 2031] al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica.

Il paragrafo 3 abroga i testi giuridici assorbiti nel Regolamento (UE) 2023/2854 (Legge sui dati).

L'articolo 9 stabilisce le disposizioni finali del regolamento di modifica.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla semplificazione dell'acquis digitale, che modifica il regolamento (UE) 2023/2854, il regolamento (UE) 2016/67G, il regolamento (UE) 2024/168G e la direttiva 2002/58/CE e la direttiva (UE) 2022/2555 e che abroga il regolamento (UE) 2022/868, il regolamento UE 2018/1807, il regolamento (UE) 201G/1150 e la direttiva (UE) 201G/1024 (Omnibus digitale per l'acquis digitale)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁹, visto il parere del Comitato delle regioni²⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione "Un'Europa più semplice e più veloce", COM(2025) 47 definitivo, la Commissione ha annunciato il suo impegno a favore di un programma ambizioso per la promozione di politiche innovative e lungimiranti che rafforzino la competitività dell'Unione e alleggeriscano radicalmente il carico normativo per i cittadini, le imprese e le amministrazioni, mantenendo al contempo gli standard più elevati nella promozione dei valori dell'Unione.
- (2) La regolamentazione digitale stabilisce uno standard così elevato nell'UE e può essere una potente fonte di vantaggio competitivo per le imprese che rispettano le regole, mostrando un marchio di qualità, sicurezza e affidabilità leader a livello mondiale. La normativa digitale ha definito le regole del gioco nell'UE per le imprese responsabili, garantendo equità e trasparenza nei rapporti tra imprese, stimolando modelli di business innovativi, fissando standard elevati di protezione e sicurezza dei consumatori e tutelando i diritti fondamentali, non da ultimo la privacy e la protezione dei dati.
- (3) La normativa sul digitale si è evoluta progressivamente negli ultimi anni, in risposta all'impronta dilagante delle tecnologie digitali nell'economia e nella dinamica sociale dell'UE e al fine di affrontare le sfide emergenti e promuovere le opportunità commerciali nell'UE. Nonostante l'impegno della Commissione a effettuare uno "stress test" sistematico delle norme digitali, insieme ad altre norme dell'UE, che potrebbe portare a ulteriori adeguamenti normativi, in particolare a seguito della prossima verifica dell'idoneità digitale, nonché di altre misure di regolamentazione.

¹⁹ GU C [...], [...], p. [...].

²⁰ GU C [...], [...], p. [...].

valutazioni mirate delle regole digitali, sono necessarie modifiche normative immediate. Di conseguenza, il presente regolamento propone una prima serie di modifiche all'acquis digitale, volte a fornire chiarimenti normativi immediati che stimolino l'innovazione nel mercato dell'UE e che riducano i costi amministrativi di conformità, in particolare per le imprese, snellendo al contempo i costi amministrativi e di vigilanza per le autorità di vigilanza e gli organi consultivi. Le norme mirano anche a fornire chiarezza ai singoli.

- (4) Dato il ruolo fondamentale dei dati nella creazione di valore nell'economia digitale, una prima serie di modifiche mira a costruire un quadro normativo coerente e coeso per la disponibilità e l'uso dei dati, razionalizzando e consolidando l'acquis in materia di dati in due soli atti giuridici, in particolare il regolamento (UE) 2016/679²¹ e il regolamento (UE) 2023/2854²², rispetto agli attuali cinque diversi atti applicabili. Questa prima serie di modifiche mira a ridurre i costi amministrativi superflui e a stimolare la disponibilità di dati come prerequisito per sostenere le imprese digitali competitive nell'UE, mantenendo al contempo i più alti standard di protezione della privacy, della protezione dei dati personali e delle pratiche commerciali corrette.
- (5) Riconoscendo l'evoluzione iterativa delle norme orizzontali e settoriali, è importante affrontare anche le sovrapposizioni di disposizioni specifiche che comportano inutili duplicazioni di oneri amministrativi. È il caso dei requisiti previsti da diverse norme per la segnalazione di incidenti di cybersecurity e affini, per i quali le soluzioni digitali possono dare un sollievo immediato alle imprese di tutti i settori interessati.
- (6) Allo stesso modo, con la regolamentazione iterativa delle piattaforme online negli ultimi anni, le norme più recenti hanno stabilito un quadro più chiaro e ambizioso rispetto ad alcune norme precedenti, rendendole obsolete. È quindi importante che l'acquis si evolva, eliminando ogni inutile duplicazione che aggiunge complessità giuridica. Si tratta di una misura importante per garantire un'applicazione e un'esecuzione ottimali delle norme, per ridurre i costi inutili per le imprese e per assicurare che le imprese e i consumatori abbiano accesso a mezzi di ricorso chiari.

[Considerando che coprono la sezione dei dati].

- (7) Il regolamento (UE) 2022/868 sulla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 ha stabilito norme per le funzioni di intermediazione in tre diversi contesti/situazioni: Funzioni che supportano il riutilizzo di dati protetti detenuti da enti pubblici in condizioni controllate, servizi di intermediazione dei dati che facilitano la condivisione dei dati tra soggetti interessati, titolari e utenti dei dati e organizzazioni per l'altruismo dei dati che supportano l'uso dei dati resi disponibili da soggetti interessati e titolari dei dati su base altruistica o filantropica. Le funzioni che sostengono il riutilizzo dei dati protetti detenuti dal settore pubblico sono strettamente collegate alle norme della direttiva (UE) 2019/1024 sui dati aperti e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. La loro interazione ha causato confusione tra gli enti pubblici. È quindi opportuno fondere i due regimi giuridici. La valutazione delle norme sui servizi di intermediazione dei dati ha dimostrato che la definizione dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati presenta dei punti deboli e che le norme sono troppo severe per consentire ai fornitori di servizi di trovare un modello finanziario sostenibile. Esso

²¹ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

²² REGOLAMENTO (UE) 2023/2854 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 relativo alle norme armonizzate in materia di accesso equo e solidale ai dati personali. dicembre 2023, relativo a norme armonizzate sull'accesso e sull'uso equi dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (Data Act)

è quindi necessario anche snellire il regime. Per quanto riguarda l'altruismo dei dati, alcune norme del Regolamento (UE) 2022/868 , in particolare l'obbligo per gli Stati membri di disporre di politiche nazionali sull'altruismo dei dati, l'istituzione di un "libro delle regole" e l'elaborazione di un modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati, appaiono una regolamentazione superflua, anche alla luce del lavoro in corso da parte della Protezione dei dati europea sugli orientamenti per il trattamento dei dati personali nel contesto della ricerca scientifica.

- (8) Pur riconoscendo l'importanza dei servizi di intermediazione dei dati nel contesto di molte iniziative a sostegno della condivisione e della collaborazione dei dati, le norme sui fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere chiarite. In particolare, la definizione dovrebbe essere resa più precisa, evitando elementi che si limitano a esemplificare la definizione anziché essere eccezioni e colmando le lacune derivanti dalla mancanza di chiarezza della formulazione precedente, in particolare sulla nozione di "gruppo chiuso". I servizi non dovrebbero poter essere registrati come servizi di intermediazione dati se sono utilizzati esclusivamente da un gruppo chiuso di società e se l'eventuale ampliamento di tale gruppo di società può essere deciso solo da tale gruppo e non dal fornitore del servizio. Inoltre, la regolamentazione di questo mercato emergente con un regime obbligatorio ha creato inutili costi di conformità. In questa fase di sviluppo del mercato, sembra sufficiente un regime volontario, che consenta agli operatori neutrali di distinguersi dagli altri. Inoltre, per consentire modelli di business sostenibili, il regime dovrebbe essere reso meno rigido, abolendo il requisito della separazione legale tra i servizi di intermediazione dei dati e gli altri servizi a valore aggiunto che un servizio dovrebbe essere autorizzato a offrire, sostituendolo con una separazione funzionale, pur mantenendo alcune garanzie. Il regime di monitoraggio amministrativo è stato semplificato. Invece di un registro pubblico nazionale e di un registro pubblico dell'Unione per i fornitori di servizi di intermediazione dati e le organizzazioni di altruismo dei dati, dovrebbe esserci solo un registro pubblico dell'Unione. Le autorità competenti che controllano l'assegnazione del marchio e la conformità delle entità ai requisiti per ottenerlo dovrebbero essere indipendenti in questo compito. Ciò dovrebbe significare che sono legalmente e funzionalmente indipendenti da un servizio di intermediazione dati o da un'organizzazione di altruismo dei dati, anche a livello di top-management. Dovrebbe essere possibile per le organizzazioni governative sostenere finanziariamente i servizi di intermediazione dati o le organizzazioni di altruismo dei dati, in particolare data la natura emergente di queste entità, a condizione che siano entità giuridicamente separate.
- (9) Il Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo a norme armonizzate sull'accesso e sull'uso equi dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828, elimina gli ostacoli all'accesso e all'uso dei dati, sblocca l'innovazione e la competitività basate sui dati e salvaguarda gli incentivi di coloro che investono nelle tecnologie dei dati.
- (10) Il capo II del regolamento (UE) 2023/2854 impone ai titolari dei dati di condividere i dati, compresi i segreti commerciali, con gli utenti e con i terzi da loro selezionati, a condizione che siano mantenute le misure di riservatezza stabilite dal titolare dei dati. Questo requisito integra la Direttiva (UE) 2016/943²³, che stabilisce lo standard per la protezione dei segreti commerciali all'interno dell'UE. Tuttavia, la divulgazione a soggetti di Paesi terzi può compromettere l'integrità e la riservatezza del segreto commerciale qualora vi siano

²³ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali non divulgate (segreti commerciali) contro la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti ([G.U.L 157 del 15.6.2016, pag. 1](#)).

l'esposizione a giurisdizioni con protezioni inadeguate, con il potenziale risultato di un uso non autorizzato, danni economici e incertezza giuridica.

- (11) Il presente regolamento rafforza il regolamento (UE) n. 2023/2854 consentendo ai titolari dei dati di rifiutare la divulgazione di segreti commerciali in presenza di un rischio elevato e dimostrabile di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita a soggetti che rientrano in regimi di protezione inadeguati, non equivalenti o con quadri giuridici più deboli rispetto all'UE. Tali rischi evidenziano la possibilità che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di segreti commerciali avvenga in violazione del diritto dell'UE, minacciando l'integrità e la riservatezza dei segreti commerciali. Tali rischi possono sorgere in giurisdizioni che presentano, ad esempio, standard giuridici insufficienti o inadeguati, un'applicazione scarsa o arbitraria, violazioni storiche, obblighi di divulgazione esteri in conflitto con il diritto dell'Unione, ricorsi o rimedi giuridici limitati per le entità dell'UE, l'abuso strategico di tattiche procedurali per indebolire i concorrenti o un'influenza politica indebita. I titolari dei dati possono prendere in considerazione questi aspetti nella loro valutazione del rischio e agire di conseguenza, anche stabilendo garanzie adeguate o attivando il meccanismo di rifiuto. Una protezione insufficiente dei segreti commerciali e le difficoltà nel farli rispettare in diverse giurisdizioni possono causare danni irreparabili alle imprese europee. L'obiettivo è quindi quello di salvaguardare i segreti commerciali impedendo la loro fuga verso entità stabilite o soggette a giurisdizioni che presentano tali rischi. Ciò include le entità con sede nell'UE controllate da entità non UE, nonché quelle che agiscono in malafede o come prestanome di entità non UE. Inoltre, l'obiettivo è evitare l'esposizione diretta a entità non UE che operano all'interno dell'UE e che sono soggette a tali giurisdizioni. Le società controllate o affiliate di società madri non appartenenti all'UE possono sfruttare queste giurisdizioni per eludere o aggirare le leggi dell'UE.
- (12) Proteggere i segreti commerciali da queste vulnerabilità è essenziale per le industrie europee per sostenere la loro posizione di mercato e il loro vantaggio competitivo. Sebbene i titolari dei dati possano esercitare un potere discrezionale nella protezione dei loro segreti commerciali, il rifiuto di condividere i dati dovrebbe essere limitato a circostanze giustificate ed eccezionali, al fine di preservare gli obiettivi del Regolamento (UE) 2023/2854 di promuovere l'innovazione basata sui dati e una fiorente economia digitale nell'UE. Restano in vigore le garanzie contro l'uso improprio del meccanismo di rifiuto, tra cui l'obbligo per il titolare dei dati di dimostrare in modo debitamente motivato che la divulgazione presenta un rischio elevato e di informare le autorità competenti. Tale dimostrazione deve essere fornita per iscritto all'utente o al terzo senza ritardi ingiustificati e proporzionata al caso in questione. Tutte le parti coinvolte devono trattare la decisione e la relativa dimostrazione come confidenziali, al fine di preservare la natura riservata dei segreti commerciali in questione. Gli utenti e i terzi, a seconda dei casi, possono impugnare la decisione del titolare dei dati presso l'autorità competente, in tribunale o tramite organismi di risoluzione delle controversie.
- (13) [Il presente regolamento restringe l'ambito di applicazione del capo V del regolamento (UE) 2023/2854 da "necessità eccezionali" a "emergenze pubbliche". Ciò semplifica il quadro di condivisione dei dati tra imprese e amministrazioni pubbliche previsto dal Regolamento (UE) 2023/2854 e chiarisce le ambiguità che in precedenza imponevano obblighi più ampi alle imprese. L'attenzione alle "emergenze pubbliche", definite all'articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (UE) 2023/2854, garantisce che gli obblighi siano invocati solo in situazioni urgenti e ben definite, riducendo le sfide tecniche, amministrative e legali che le imprese dovevano affrontare con il regime precedente. Ciò garantisce che le richieste di dati siano pertinenti e proporzionate alla risposta, all'attenuazione o al sostegno della ripresa dalle emergenze pubbliche. Poiché il quadro aggiornato dell'UE sulle statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 non affronta le emergenze pubbliche, è essenziale preservare il ruolo delle statistiche ufficiali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2023/2854, per garantire chiarezza ed efficacia in tali situazioni.

garantire chiarezza ed efficacia in tali situazioni. L'ambito di applicazione rivisto chiarisce anche il regime di compensazione per le situazioni in cui le microimprese e le piccole imprese sono tenute a fornire dati per far fronte a un'emergenza pubblica con l'onere che ne consegue; tali imprese sono autorizzate a chiedere una compensazione.

- (14) [Il presente regolamento affronta le notevoli ambiguità e gli oneri di conformità associati alle disposizioni sui contratti intelligenti che eseguono accordi di condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 2023/2854. Il presente regolamento attenua pertanto tali incertezze giuridiche che potrebbero scoraggiare modelli di business innovativi. L'assenza di standard armonizzati e di definizioni chiare per concetti chiave come "robustezza", "controllo degli accessi" e "coerenza con i termini contrattuali", insieme al requisito di un "meccanismo sicuro di cessazione o interruzione" potenzialmente incompatibile con le architetture blockchain decentralizzate o pubbliche costruite su libri mastri immutabili, ha posto problemi agli innovatori dal punto di vista dei costi e delle opportunità. Inoltre, l'ambiguità che circonda l'esecuzione della valutazione di conformità rischia di imporre oneri sproporzionati. La mancanza di linee guida o di standard armonizzati potrebbe portare a un'applicazione frammentaria e a effetti frenanti sull'innovazione. Le autorità competenti hanno rilevato problemi legati all'insufficienza delle risorse e delle competenze necessarie per un monitoraggio e un'applicazione efficaci di queste disposizioni. L'eliminazione dell'articolo 36 del Regolamento (UE) 2023/2854 promuove quindi lo sviluppo e l'introduzione sul mercato di nuovi modelli di business, favorisce l'innovazione e riduce le barriere per le tecnologie emergenti.
- (15) [Il presente regolamento riconosce che alcuni servizi di elaborazione dati, che non rientrano nel modello di fornitura IaaS, sono personalizzati in base alle esigenze o all'ecosistema di un cliente. La fornitura di tali servizi di elaborazione dati si basa su trattative precontrattuali e contrattuali che richiedono molto tempo per determinare i requisiti specifici del cliente e sui successivi sforzi tecnici per personalizzare il servizio di elaborazione dati e fornire una soluzione su misura. Senza tale preventiva personalizzazione e customizzazione, la maggior parte delle caratteristiche e delle funzionalità del servizio di elaborazione dati non sarebbe utilizzabile dal cliente. I servizi di elaborazione dati su misura differiscono dai servizi di elaborazione dati su misura di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/2854. I servizi di elaborazione dati su misura sono servizi che non sono forniti in modalità "off-the-shelf", ma sono adattati alle esigenze di un cliente per fornire una soluzione su misura e in cui la maggior parte delle caratteristiche e delle funzionalità non sarebbe utilizzabile per un cliente senza un previo adattamento da parte del fornitore. I servizi di elaborazione dati su misura, invece, sono servizi in cui tutti i componenti sono stati sviluppati per gli scopi di un singolo cliente e in cui tali servizi di elaborazione dati non sono offerti su vasta scala commerciale attraverso il catalogo di servizi del fornitore. Per evitare costi aggiuntivi e oneri amministrativi legati all'adeguamento dei contratti, la modifica presentata in questo regolamento chiarisce che, ad eccezione dell'obbligo di ridurre e infine eliminare le tariffe di passaggio e di uscita, i servizi personalizzati non rientrano nell'ambito di applicazione del Capo VI del Regolamento (UE) 2023/2854.
- (16) Inoltre, i fornitori di servizi di elaborazione dati che sono PMI o PMI sono particolarmente gravati dalla necessità di allineare i contratti esistenti al Regolamento (UE) 2023/2854, il Data Act. Pertanto, la modifica presentata nel presente regolamento estende un regime specifico simile a questi fornitori se forniscono servizi di elaborazione dati diversi da IaaS sulla base di contratti conclusi prima o il 12 settembre 2025. Per ragioni di pianificazione finanziaria e di attrazione degli investimenti, tali fornitori possono generalmente preferire e offrire contratti di durata fissa. L'emendamento chiarisce inoltre che tali fornitori possono includere in questi contratti disposizioni relative alle penali di risoluzione anticipata.

- (17) Considerando l'obiettivo del Regolamento (UE) 2023/2854 di consentire il passaggio da un servizio di elaborazione dati all'altro e il ruolo degli oneri di passaggio, compresi gli oneri di uscita, come grave ostacolo al passaggio, i nuovi regimi più leggeri per i servizi di elaborazione dati personalizzati o forniti da PMI o PMI non dovrebbero compromettere la graduale eliminazione di tali oneri. Le disposizioni contrattuali contrarie dovrebbero essere considerate come mai esistite, se incluse in accordi contrattuali sulla fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di questi due nuovi regimi specifici.
- (18) [Il regolamento (UE) 2018/1807 ha introdotto un principio chiave per sostenere l'economia basata sui dati all'interno dell'UE, sostenendo concretamente la libertà di stabilimento e la libertà di fornire un servizio. La "libera circolazione dei dati" nell'Unione, chiarita attraverso il divieto di imporre la localizzazione dei dati, rimane un principio fondamentale, che fornisce certezza giuridica alle imprese, e dovrebbe essere mantenuto nel regolamento (UE) 2023/2854. La disposizione non pregiudica il trattamento dei dati nella misura in cui è effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea. Allo stesso tempo, altre disposizioni del regolamento (UE) 2018/1807 sono superate da norme più recenti e dovrebbero essere eliminate abrogando il regolamento. In particolare, il capo VI del regolamento (UE) 2023/2854 ha introdotto un moderno quadro giuridico orizzontale per il passaggio da un servizio di elaborazione dati all'altro, rendendo praticamente obsoleto l'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1807. La coesistenza di queste disposizioni ha aumentato la complessità giuridica per le imprese.

[informazioni del settore pubblico/dati aperti]

- (19) Sia la direttiva (UE) 2019/1024 che il capo II del regolamento (UE) 2022/868 disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico a fini di innovazione. L'interazione dei due gruppi di norme ha creato incertezza giuridica, soprattutto per gli enti pubblici. Un allineamento delle norme in un unico strumento giuridico è quindi necessario per portare ulteriore coerenza e certezza giuridica.
- (20) Il regolamento (UE) 2022/868 ha stabilito norme sul riutilizzo di alcune informazioni del settore pubblico, ossia dati protetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024, che si concentrava sul riutilizzo delle informazioni accessibili del settore pubblico. Le suddette norme del Regolamento (UE) 2022/868 e della Direttiva (UE) 2019/1024 condividono l'obiettivo di migliorare il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Per semplificare le norme dal punto di vista degli enti pubblici e dei riutilizzatori delle informazioni del settore pubblico, è opportuno allineare i due regimi e consolidare le norme in un unico capitolo. A tal fine, è opportuno convertire le disposizioni che disciplinano il riutilizzo dei dati aperti in un regolamento. Questa soluzione aumenterà l'armonizzazione di tali norme in tutta l'Unione europea, ridurrà l'onere amministrativo associato all'interpretazione e all'attuazione della legislazione nazionale e renderà più facile per le imprese sviluppare servizi e prodotti transfrontalieri.
- (21) I dati e i documenti che possono essere resi disponibili al pubblico per il riutilizzo e i dati e i documenti protetti per motivi di riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali e aziendali, il segreto statistico, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o la protezione dei dati personali, sono spesso detenuti dagli stessi enti pubblici. Pertanto, appare efficiente allineare le definizioni e i principi comuni che si applicano a tutte le informazioni del settore pubblico e affrontare le questioni relative all'interazione dei due strumenti giuridici.
- (22) Le norme esistenti dovrebbero essere semplificate per migliorare la chiarezza e la coerenza. Ciononostante, i due regimi di riutilizzo dovrebbero rimanere distinti e la loro rispettiva

l'applicabilità dei due regimi di riutilizzo dovrebbe continuare a dipendere dalle caratteristiche dei dati o dei documenti e dal contesto del loro riutilizzo. Gli enti pubblici dovrebbero applicare il regime dei dati aperti ogni volta che sia possibile. Solo una volta stabilito che un dato o un documento contiene informazioni corrispondenti a determinate categorie di dati protetti, dovrebbero limitarne la disponibilità pubblica e prendere in considerazione la possibilità di riutilizzarlo come dato protetto.

- (23) [Le start-up, le piccole imprese e le imprese che si qualificano come medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE e le imprese dei settori con capacità digitali meno sviluppate hanno difficoltà a riutilizzare dati e documenti. Allo stesso tempo, sono emerse alcune imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per monetizzarli. Queste grandissime imprese includono imprese che forniscono servizi di piattaforma fondamentali e sono designate ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 e soggette a obblighi speciali per affrontare gli squilibri. Tenendo conto di ciò, per affrontare questi squilibri e rafforzare la concorrenza e l'innovazione, gli enti pubblici potranno introdurre condizioni speciali nelle licenze relative al riutilizzo di dati e documenti da parte delle grandi imprese. Tali condizioni dovranno essere proporzionate e basate su criteri oggettivi, tenendo conto del potere economico, della capacità dell'ente di acquisire dati o della designazione come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925. Tali condizioni speciali possono riguardare, tra l'altro, gli oneri e le tariffe o le finalità del riutilizzo.
- (24) Nello spirito di promuovere l'innovazione e mantenere una concorrenza leale all'interno del mercato digitale dell'Unione, è imperativo garantire che l'accesso e il riutilizzo dei dati del settore pubblico vadano a beneficio di un'ampia gamma di operatori del mercato e non rafforzino inavvertitamente le posizioni dominanti esistenti. Le grandi imprese e, in particolare, le imprese designate come gatekeeper, secondo la definizione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925, detengono un potere e un'influenza significativi sul mercato interno. Per evitare che tali soggetti facciano leva sul loro sostanziale potere di mercato a scapito della concorrenza leale e dell'innovazione, gli enti pubblici potranno stabilire tariffe e diritti più elevati per il riutilizzo dei dati pubblici aperti e dei dati protetti. Tali tariffe e diritti più elevati devono essere proporzionati e basati su criteri oggettivi, tenendo conto del potere economico, della capacità dell'ente di acquisire dati o della designazione come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925. Questa misura serve a salvaguardare le opportunità per le imprese più piccole e per i nuovi operatori del mercato di innovare e competere nell'economia digitale.

[Considerando relativi al GDPR]

- (25) L'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Per determinare se una persona fisica è identificabile, occorre tenere conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare la persona fisica direttamente o indirettamente. Tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla definizione di dati personali, è necessario fare ulteriore chiarezza su quando una persona fisica debba essere considerata identificabile. L'esistenza di informazioni aggiuntive che consentono di identificare l'interessato non significa di per sé che i dati pseudonimizzati debbano essere considerati, in ogni caso e per ogni persona o entità, dati personali ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, è opportuno chiarire che le informazioni non devono essere considerate dati personali per un determinato soggetto se quest'ultimo non dispone di mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare la persona fisica.

persona a cui si riferiscono le informazioni. Una potenziale trasmissione successiva di tali informazioni a terzi che dispongono di mezzi che consentono ragionevolmente di identificare la persona fisica a cui le informazioni si riferiscono, come ad esempio un controllo incrociato con altri dati a loro disposizione, rende tali informazioni dati personali solo per i terzi che dispongono di tali mezzi. Un soggetto per il quale le informazioni non sono dati personali, in linea di principio, non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. A questo proposito, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che non è ragionevolmente probabile che un mezzo di identificazione dell'interessato venga utilizzato quando il rischio di identificazione appare in realtà insignificante, in quanto l'identificazione dell'interessato è vietata dalla legge o impossibile nella pratica, ad esempio perché comporterebbe uno sforzo sproporzionato in termini di tempo, costi e lavoro.

- (26) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, la nozione di dati personali deve essere interpretata in senso ampio. I dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili in relazione ai diritti e alle libertà fondamentali meritano una protezione specifica in quanto il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Le categorie particolari di dati personali godono pertanto di una protezione rafforzata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. In linea con il principio di proporzionalità sancito dalla Carta, tale protezione rafforzata è giustificata solo quando il trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tenendo presente che il Regolamento (UE) 2019/679 si applica al trattamento di tutte le informazioni che costituiscono dati personali come definiti nel Regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, per la maggior parte dei tipi di dati personali elencati nell'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, non sussistono rischi significativi quando i dati personali non sono intrinsecamente sensibili, ma possono rivelare solo indirettamente informazioni sensibili, ad esempio quando l'orientamento sessuale o lo stato di salute di una persona possono essere dedotti solo mediante un'operazione intellettuale che comporti un confronto, un riferimento incrociato, una collazione o una deduzione. Non esistono rischi significativi nemmeno nelle situazioni in cui le informazioni sensibili non riguardano con certezza una persona fisica specifica. In tali situazioni è sufficiente la protezione generale di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, senza la necessità di disporre un divieto di trattamento ai sensi dell'articolo 9 di tale regolamento. Pertanto, l'ambito di applicazione dell'articolo 9 dovrebbe essere adeguato di conseguenza. La protezione rafforzata dovrebbe essere concessa solo ai dati personali che rivelano direttamente in relazione a un determinato interessato l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute (dati relativi alla salute), la vita sessuale o l'orientamento sessuale. La protezione rafforzata dei dati genetici e dei dati biometrici non dovrebbe essere toccata a causa delle loro caratteristiche uniche e specifiche.
- (27) [Un'IA affidabile è fondamentale per garantire la crescita economica e sostenere l'innovazione con risultati socialmente vantaggiosi. Lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di IA e dei modelli sottostanti, come i modelli linguistici di grandi dimensioni e i modelli video generativi, si basano su dati, compresi i dati personali, in varie fasi del ciclo di vita dell'IA, come la fase di addestramento, di test e di convalida, e in alcuni casi possono essere conservati nel sistema o nel modello di IA. Il trattamento dei dati personali in questo contesto può quindi essere effettuato per finalità di legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679. Ciò non pregiudica l'obbligo del responsabile del trattamento di garantire che lo sviluppo o l'utilizzo (deployment) dell'IA in un contesto specifico o per scopi specifici sia conforme ad altre leggi dell'Unione o nazionali, o di garantire la conformità laddove il suo utilizzo sia esplicitamente vietato dalla legge. Non pregiudica inoltre il suo obbligo di garantire il rispetto di tutte le altre condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, nonché di tutti gli altri requisiti e principi di tale regolamento.]

- (28) Quando il responsabile del trattamento bilancia l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento o da un terzo e gli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato, occorre considerare se l'interesse perseguito dal responsabile del trattamento è vantaggioso per l'interessato e per la società in generale, ad esempio nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia necessario per individuare ed eliminare pregiudizi, proteggendo in tal modo gli interessati dalla non discriminazione, o nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia finalizzato a garantire risultati accurati e sicuri per un uso vantaggioso, come ad esempio per migliorare l'accessibilità a determinati servizi. Si dovrebbe inoltre tenere conto, tra l'altro, delle ragionevoli aspettative dell'interessato in base al suo rapporto con il responsabile del trattamento, delle garanzie appropriate per ridurre al minimo l'impatto sui diritti dell'interessato, come ad esempio garantire la minimizzazione dei dati, fornire una maggiore trasparenza agli interessati, fornire un diritto incondizionato di opporsi alla raccolta dei loro dati personali, rispettare le indicazioni tecniche incorporate in un servizio che limitano l'uso dei dati per lo sviluppo dell'IA da parte di terzi, l'uso di altre tecniche all'avanguardia per la conservazione della privacy per l'addestramento dell'IA e misure tecniche appropriate per ridurre efficacemente i rischi derivanti, ad esempio, da rigurgito, fuga di dati e altre azioni previste o prevedibili.
- (29) Lo sviluppo di alcuni sistemi e modelli di IA può comportare la raccolta di grandi quantità di dati, compresi i dati personali e loro categorie speciali. Categorie speciali di dati personali possono essere presenti negli insiemi di dati di addestramento, test o convalida o essere conservati nel sistema di IA o nel modello di IA, anche se le categorie speciali di dati personali non sono necessarie ai fini del trattamento. Al fine di non ostacolare in modo sproporzionato lo sviluppo e il funzionamento dell'IA e tenendo conto delle capacità del responsabile del trattamento di identificare e rimuovere le categorie particolari di dati personali, dovrebbe essere consentita una deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679. La deroga dovrebbe applicarsi solo se il responsabile del trattamento ha attuato misure tecniche e organizzative adeguate in modo efficace per evitare il trattamento di tali dati, adotta le misure adeguate durante l'intero ciclo di vita di un sistema o modello di IA e, una volta identificati tali dati, li rimuove effettivamente. Se la rimozione richiede uno sforzo sproporzionato, in particolare quando la rimozione di categorie speciali di dati memorizzati nel sistema o nel modello di IA richiederebbe la reingegnerizzazione del sistema o del modello di IA, il responsabile del trattamento dovrebbe proteggere efficacemente tali dati dall'utilizzo per dedurre i risultati, dalla divulgazione o dalla messa a disposizione di terzi in altro modo. Questa deroga non dovrebbe applicarsi quando il trattamento di categorie speciali di dati personali è necessario per le finalità del trattamento. In tal caso, il titolare del trattamento deve avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) - j), del regolamento (UE) 2016/679.
- (30) Per dati biometrici, come definiti all'articolo 4, paragrafo 14, del Regolamento (UE) 2016/679, si intende il trattamento di determinate caratteristiche di una persona fisica attraverso uno specifico mezzo tecnico e che consente o conferma l'identificazione univoca di tale persona. La nozione di dati biometrici comprende due funzioni distinte, ossia l'identificazione di una persona fisica o la verifica (detta anche autenticazione) della sua identità dichiarata, entrambe basate su processi tecnici diversi. Il processo di identificazione si basa su una ricerca "uno-a-molti" dei dati biometrici dell'interessato in una banca dati, mentre il processo di verifica si basa su un confronto "uno-a-uno" dei dati biometrici forniti dall'interessato, che in tal modo rivendica la propria identità. La deroga al divieto di trattare i dati biometrici ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dovrebbe essere consentita anche quando la verifica della presunta identità dell'interessato è necessaria per una finalità perseguita dal responsabile del trattamento e si applicano garanzie adeguate per consentire all'interessato di avere il controllo esclusivo del processo di verifica. Ad esempio, se il dato biometrico

i dati sono conservati esclusivamente presso l'interessato o sono conservati presso il responsabile del trattamento in forma cifrata e la chiave di cifratura o un mezzo equivalente è detenuto esclusivamente dall'interessato, il trattamento non è suscettibile di creare rischi significativi per i suoi diritti e libertà fondamentali. Il responsabile del trattamento non viene a conoscenza dei dati biometrici o lo fa solo per un tempo molto limitato durante il processo di verifica.

- (31) L'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 conferisce agli interessati il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali e ad alcune informazioni aggiuntive. Il diritto di accesso dovrebbe permettere all'interessato di conoscere e verificare la liceità del trattamento e consentirgli di esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Per contro, l'articolo 12 del regolamento dovrebbe chiarire che il diritto di accesso, che è fin dall'inizio favorevole agli interessati, non dovrebbe essere abusato o sfruttato da questi ultimi per scopi diversi dalla protezione dei loro dati. Ad esempio, un tale abuso del diritto di accesso si verificherebbe quando l'interessato intende indurre il responsabile del trattamento a rifiutare una richiesta di accesso, al fine di richiedere successivamente il pagamento di un indennizzo, potenzialmente sotto la minaccia di intentare una causa per danni. Altri esempi di abuso sono le situazioni in cui gli interessati fanno un uso eccessivo del diritto di accesso con l'unico intento di arrecare danno o pregiudizio al responsabile del trattamento, oppure quando una persona presenta una richiesta, ma allo stesso tempo si offre di ritirarla in cambio di qualche forma di beneficio da parte del responsabile del trattamento. Inoltre, al fine di contenere l'onere in misura ragionevole, i responsabili del trattamento dovrebbero sostenere un onere della prova inferiore per quanto riguarda il carattere eccessivo di una richiesta rispetto al carattere manifestamente infondato di una richiesta. Il motivo è che il carattere manifestamente infondato di una richiesta dipende da fatti che rientrano principalmente nella sfera di responsabilità del responsabile del trattamento, mentre il carattere eccessivo di una richiesta riguarda il comportamento eventualmente abusivo di un interessato, che si trova principalmente al di fuori della sfera di influenza del responsabile del trattamento, e pertanto il responsabile del trattamento può essere in grado di provare tale abuso solo a un livello ragionevole. In ogni caso, nella richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 l'interessato deve essere il più specifico possibile. Anche le richieste troppo ampie e indifferenziate dovrebbero essere considerate eccessive.
- (32) L'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il titolare del trattamento fornisca all'interessato determinate informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, nonché alcune ulteriori informazioni necessarie a garantire un trattamento equo e trasparente, come definito ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale disposizione. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, tale obbligo non si applica se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. Per ridurre ulteriormente l'onere dei responsabili del trattamento, senza pregiudicare le possibilità dell'interessato di esercitare i propri diritti ai sensi del capo III del regolamento, tale deroga dovrebbe essere estesa alle situazioni in cui il trattamento non rischia di comportare un rischio elevato, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, e vi sono ragionevoli motivi per ritenere che l'interessato disponga già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 alla luce del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra gli interessati e il responsabile del trattamento. Queste dovrebbero essere le situazioni in cui il contesto del rapporto tra il responsabile del trattamento e l'interessato è molto chiaro e circoscritto e l'attività del responsabile del trattamento non è ad alta intensità di dati, come ad esempio il rapporto tra un artigiano e i suoi clienti, in cui la portata del trattamento è limitata ai dati minimi necessari per eseguire il servizio. L'attività del responsabile del trattamento non è ad alta intensità di dati quando raccoglie una quantità ridotta di dati personali e le operazioni di trattamento non sono complesse. In un simile contesto, dovrebbe essere ragionevole aspettarsi, per

ad esempio, che l'interessato disponga delle informazioni sull'identità e sui dati di contatto del responsabile del trattamento, nonché sulle finalità del trattamento quando quest'ultimo è effettuato per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o quando l'interessato ha prestato il proprio consenso a tale trattamento, in conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Lo stesso dovrebbe valere per le associazioni e le società sportive in cui il trattamento dei dati personali si limita alla gestione dei soci, alla comunicazione con i soci e all'organizzazione delle attività. Tuttavia, questa deroga agli obblighi di cui all'articolo 13 non pregiudica gli obblighi autonomi del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679, che si applica nel caso in cui l'interessato richieda l'accesso in base a quest'ultima disposizione. Qualora non si applichi la deroga agli obblighi di cui all'articolo 13, al fine di bilanciare l'esigenza di completezza e di facile comprensione da parte dell'interessato, i responsabili del trattamento possono adottare un approccio stratificato nel fornire le informazioni richieste, in particolare consentendo agli utenti di navigare verso ulteriori informazioni.

- (33) L'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede norme che disciplinano il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento prende decisioni che hanno effetti giuridici o effetti analoghi significativi sull'interessato, basate esclusivamente sul trattamento automatizzato. Al fine di fornire una maggiore certezza giuridica, è opportuno chiarire che le decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato sono consentite quando sono soddisfatte condizioni specifiche, come stabilito nel Regolamento (UE) 2016/679. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, nel valutare se una decisione è necessaria per la stipula o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, non dovrebbe essere richiesto che la decisione possa essere presa solo mediante un trattamento esclusivamente automatizzato. Ciò significa che il fatto che la decisione possa essere presa anche da un essere umano non impedisce al titolare del trattamento di prendere la decisione mediante un trattamento esclusivamente automatizzato.
- (34) Al fine di ridurre l'onere per i responsabili del trattamento, garantendo al contempo che le autorità di controllo abbiano accesso alle informazioni pertinenti e possano agire in caso di violazione del regolamento, la soglia per la notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe essere allineata a quella della comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato ai sensi dell'articolo 34 di tale regolamento. Nel caso di una violazione dei dati che non rischia di comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento non dovrebbe essere tenuto a notificarla all'autorità di controllo competente. La soglia più elevata per la notifica di una violazione dei dati all'autorità di controllo non pregiudica l'obbligo del responsabile del trattamento di documentare la violazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, né il suo obbligo di essere in grado di dimostrare la propria conformità a tale regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Al fine di facilitare la conformità da parte dei responsabili del trattamento e un approccio armonizzato nell'Unione, il Consiglio dovrebbe preparare un modello comune per la notifica delle violazioni dei dati all'autorità di controllo competente. La Commissione dovrebbe tenere in debito conto la proposta elaborata dal Comitato e rivederla, se necessario, prima dell'adozione. Per tenere conto delle nuove minacce alla sicurezza delle informazioni, il modello comune dovrebbe essere rivisto almeno ogni tre anni e aggiornato se necessario.
- (35) L'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 impone ai titolari del trattamento di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le autorità di controllo istituite ai sensi di tale regolamento sono tenute a redigere e rendere pubblico un elenco dei tipi di trattamento soggetti all'obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre, il regolamento prevede che le autorità di controllo

le autorità possono redigere e rendere pubblico un elenco dei tipi di trattamento per i quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Per contribuire efficacemente all'obiettivo della convergenza delle economie e garantire effettivamente la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri, aumentare la certezza del diritto, facilitare la conformità da parte dei responsabili del trattamento e garantire un'interpretazione armonizzata della nozione di rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, è necessario fornire un elenco unico di trattamenti a livello UE, in sostituzione degli elenchi nazionali esistenti. Inoltre, la pubblicazione di un elenco dei tipi di trattamento per i quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, attualmente facoltativa, dovrebbe essere resa obbligatoria. Gli elenchi dei trattamenti dovrebbero essere preparati dal Consiglio e adottati dalla Commissione come atto di esecuzione. Per facilitare l'adempimento da parte dei responsabili del trattamento, il Comitato dovrebbe anche preparare un modello comune e una metodologia comune per la realizzazione delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, che la Commissione dovrebbe adottare come atto di esecuzione. La Commissione dovrebbe tenere in debito conto le proposte preparate dal Comitato e rivederle, se necessario, prima dell'adozione. Per tenere conto degli sviluppi tecnologici, gli elenchi e il modello e la metodologia comuni dovrebbero essere rivisti almeno ogni tre anni e aggiornati se necessario.

- (36) Il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. La Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero essere allineati alle modifiche applicabili al regolamento (UE) 2016/679 stabilite dal presente regolamento. Al fine di fornire un quadro forte e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, i necessari adeguamenti del regolamento (UE) 2018/1725, della direttiva (UE) 2016/680 e di qualsiasi altro atto giuridico dell'Unione applicabile a tale trattamento di dati personali dovrebbero seguire l'adozione del presente regolamento, al fine di consentirne l'applicazione il più vicino possibile all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento (UE) 2016/679.
- (37) [Il trattamento dei dati personali sull'apparecchiatura terminale o a partire da essa, ad esempio memorizzando informazioni, accedendo o raccogliendo in altro modo informazioni dall'apparecchiatura terminale che danno luogo a un trattamento di dati personali, dovrebbe rientrare in un unico regime giuridico, ossia il regime del regolamento (UE) 2016/679. Le norme dovrebbero applicarsi indipendentemente dal rapporto giuridico tra l'interessato e l'apparecchiatura terminale, che può essere di proprietà di un'altra persona fisica o giuridica. Al fine di ridurre l'onere di conformità e fornire chiarezza giuridica ai responsabili del trattamento, e dato che alcune finalità del trattamento che presentano un basso rischio per i diritti e le libertà degli interessati o quando tale trattamento è necessario per fornire un servizio richiesto dall'interessato, il presente regolamento dovrebbe definire un elenco chiuso di finalità esclusivamente per le quali il trattamento dovrebbe essere consentito. Per tali finalità il presente regolamento fornisce quindi la base giuridica del trattamento in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. Il responsabile del trattamento, ad esempio un fornitore di servizi media, può incaricare un incaricato del trattamento, ad esempio una società di ricerche di mercato, di eseguire il trattamento per suo conto. Il trattamento per qualsiasi altra finalità dei dati inizialmente raccolti per una delle finalità elencate non dovrebbe essere consentito a meno che il diritto degli Stati membri o dell'Unione lo preveda. Per qualsiasi altra finalità diversa da quelle definite nell'elenco chiuso, il responsabile del trattamento deve poter fare affidamento su una delle basi giuridiche del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 e, qualora sia coinvolto il trattamento di categorie particolari di dati, il responsabile del trattamento deve rispettare i requisiti dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Regolamento (UE) 2016/679. È responsabilità del responsabile del trattamento scegliere la base giuridica appropriata per il trattamento previsto.

- (38) Gli interessati che hanno rifiutato una richiesta di consenso si trovano spesso di fronte a una nuova richiesta di consenso ogni volta che visitano nuovamente il servizio online dello stesso responsabile del trattamento. Ciò può avere effetti dannosi per gli interessati che potrebbero acconsentire solo per evitare richieste ripetute. Lo stesso potrebbe accadere quando l'interessato esercita il diritto di opposizione al marketing diretto, che ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 non dipende da motivi legati alla situazione particolare dell'interessato. Il responsabile del trattamento dovrebbe quindi essere obbligato a rispettare le scelte dell'interessato di rifiutare una richiesta di consenso o di opporsi al trattamento per il marketing diretto per almeno un certo periodo.
- (39) Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di affidarsi a indicazioni automatizzate e leggibili a macchina della loro scelta di [acconsentire o] rifiutare una richiesta di consenso o di opporsi al trattamento per il marketing diretto. Tali mezzi dovrebbero seguire lo stato dell'arte. Possono essere implementati nelle impostazioni di un browser web, nell'apparecchiatura terminale laddove questa definisca le regole per le applicazioni software che raccolgono dati personali attraverso l'uso di tale apparecchiatura terminale (ad esempio, i sistemi operativi dei telefoni cellulari) o nel Portafoglio di Identità Digitale dell'UE come stabilito dal Regolamento (UE) 2024/1183, o qualsiasi altro mezzo adeguato. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero favorire l'emergere di soluzioni orientate al mercato con interfacce adeguate. Il responsabile del trattamento dovrebbe essere obbligato a rispettare le indicazioni automatizzate e leggibili a macchina delle scelte dell'interessato, una volta che saranno disponibili gli standard. Alla luce dell'importanza del giornalismo indipendente in una società democratica e al fine di non minare la base economica di tale attività, i fornitori di servizi di media non dovrebbero essere obbligati a rispettare le indicazioni leggibili a macchina delle scelte dell'interessato. La Commissione dovrebbe avere il potere di imporre obblighi ai browser web o agli app store quando il mercato non è in grado di fornire tali interfacce tecniche].

[Direttiva ePrivacy]

- (40) [Approccio concordato, testo ancora in fase di perfezionamento] [Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche "Direttiva ePrivacy"), rivista l'ultima volta nel 2009, fornisce un quadro per la protezione del diritto alla vita privata, compresa la riservatezza delle comunicazioni. Specifica inoltre il Regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nel contesto dei servizi di comunicazione elettronica. Protegge la privacy e l'integrità delle apparecchiature terminali dell'utente o dell'abbonato utilizzate per tali comunicazioni. L'attuale disposizione dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE dovrebbe rimanere applicabile nella misura in cui le informazioni contenute nelle o provenienti dalle apparecchiature terminali non costituiscono e non comportano un trattamento di dati personali.]
- (41) L'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE deve essere abrogato. L'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE stabilisce i requisiti per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza dei loro servizi e gli obblighi di notifica. Successivamente, la direttiva (UE) 2022/2555 ha stabilito nuovi requisiti per quanto riguarda le misure di gestione del rischio di sicurezza informatica e la segnalazione degli incidenti per tali fornitori. Al fine di ridurre la sovrapposizione di obblighi per le entità del settore delle comunicazioni elettroniche, l'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere abrogato. Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis, di questa direttiva e la notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2002/58/CE.
(5) della direttiva 2002/58/CE la presente direttiva, il regolamento (UE) 2016/679 già

prevedere norme complete e aggiornate. Tali norme dovrebbero pertanto applicarsi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione, garantendo così l'applicazione di un unico regime ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento.

[Punto unico di ingresso]

- (42) Il punto di ingresso unico per la segnalazione di incidenti dovrebbe facilitare l'adempimento da parte delle entità degli obblighi di segnalazione di incidenti previsti da più atti giuridici dell'Unione, consentendo di presentare le notifiche attraverso un'unica interfaccia. Il punto di ingresso unico dovrebbe garantire che una singola informazione notificata attraverso il punto di ingresso unico possa contribuire simultaneamente all'adempimento degli obblighi di segnalazione di un'entità ai sensi di più atti giuridici dell'Unione, laddove diversi atti giuridici dell'Unione richiedono la notifica di informazioni comparabili e spesso sovrapposte. Inoltre, il punto di ingresso unico dovrebbe dare la possibilità ai soggetti di recuperare le informazioni che hanno precedentemente trasmesso utilizzando il punto di ingresso unico, aiutando così i soggetti a tenere traccia della loro conformità agli obblighi di segnalazione in relazione a incidenti specifici.
- (43) L'ENISA dovrebbe adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza del punto di accesso unico e alle informazioni trasmesse o diffuse tramite il punto di accesso unico. Nel valutare il rischio, l'adeguatezza e la proporzionalità di tali misure, l'ENISA dovrebbe tenere conto della sensibilità delle informazioni trasmesse o diffuse ai sensi dei pertinenti atti giuridici dell'Unione. L'ENISA dovrebbe consultare le autorità competenti ai sensi dei pertinenti atti giuridici dell'Unione in merito alle misure tecniche, operative e organizzative relative all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento sicuro del punto di ingresso unico, avvalendosi dei gruppi e delle reti di cooperazione esistenti degli Stati membri, ove istituiti ai sensi di tali atti.
- (44) Per quanto possibile, l'ENISA dovrebbe tenere conto delle soluzioni tecniche nazionali esistenti che facilitano la segnalazione degli incidenti, come le piattaforme nazionali, nell'elaborazione delle specifiche sulle misure tecniche, operative e organizzative relative alla creazione, alla manutenzione e al funzionamento sicuro del punto di ingresso unico. Inoltre, l'ENISA dovrebbe prendere in considerazione protocolli e strumenti tecnici, come interfacce di programmazione delle applicazioni e standard leggibili dalla macchina, che consentano alle entità di facilitare l'integrazione degli obblighi di segnalazione nei processi aziendali e alle autorità di collegare il punto di ingresso unico con i loro sistemi di segnalazione nazionali.
- (45) Per garantire che il punto di ingresso unico consenta ai soggetti interessati di presentare il tipo di informazioni e il formato richiesti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione, l'ENISA dovrebbe consultare la Commissione e le autorità competenti ai sensi di tali atti giuridici dell'Unione. Se gli atti giuridici dell'Unione non sono completamente armonizzati per quanto riguarda il tipo di informazioni e il formato delle notifiche, gli Stati membri dovrebbero informare l'ENISA sulle loro disposizioni nazionali.
- (46) Nello specificare il tipo di informazioni, il formato e la procedura di una notifica ai fini della segnalazione allo sportello unico ai sensi dei pertinenti atti giuridici dell'Unione, se del caso, è opportuno tenere in debita considerazione le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554, che specificano il contenuto della notifica iniziale, nonché delle relazioni intermedie e finali, relative agli incidenti rilevanti connessi alle TIC. Questo approccio mira a garantire la coerenza, a promuovere le sinergie e a ridurre gli oneri amministrativi per gli enti, riducendo al minimo il numero di campi di dati che gli enti sono tenuti a compilare, facilitando così processi di segnalazione più efficienti e snelli.

- (47) Ai sensi dei pertinenti atti giuridici dell'Unione, alcune informazioni specifiche sugli incidenti sono condivise in una fase successiva tra le autorità competenti per facilitare una sorveglianza e un coordinamento efficaci. Pertanto, il punto di ingresso unico dovrebbe essere concepito per accogliere e supportare lo scambio di informazioni a questo livello per ogni atto giuridico dell'Unione pertinente, garantendo che i flussi di dati appropriati tra le autorità siano consentiti in modo sicuro, tempestivo ed efficiente, qualora gli Stati membri decidano di avvalersi di questa funzione.
- (48) Le modifiche proposte nel presente regolamento garantiscono che le segnalazioni di incidenti obbligatorie ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2022/2554, del regolamento (UE) 2024/1183 [e della direttiva (UE) 2022/2557] siano effettuate attraverso il punto di ingresso unico.
- (49) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e ha espresso il suo parere il [XXXX]. Il Comitato europeo per la protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il [XXXX].

[abrogazione P2B]

- (50) Il regolamento (UE) 2019/1150 stabilisce una serie mirata di norme obbligatorie a livello dell'Unione per garantire un ambiente commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e affidabile nel mercato interno. Il Regolamento (UE) 2022/2065 e il Regolamento (UE) 2022/1925 forniscono un quadro normativo completo per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile per tutti gli utenti finali dei servizi online e stabiliscono condizioni di parità per le imprese nei mercati digitali. Nell'interesse della semplificazione della legislazione dell'Unione nel settore dei servizi di intermediazione online e delle piattaforme online, e dato che gli obiettivi e le disposizioni materiali del regolamento sulle piattaforme per le imprese sono ampiamente coperti dalla legge sui servizi digitali e dalla legge sui mercati digitali, è opportuno abrogare il regolamento (UE) 2019/1050. Il regolamento (UE) 2022/2065 e il regolamento (UE) 2022/1925 contribuiscono a un quadro normativo pienamente armonizzato per i servizi digitali e i mercati digitali, ravvicinando le misure nazionali relative ai requisiti per i fornitori di servizi di intermediazione e alla contendibilità e all'equità dei servizi di base delle piattaforme forniti dai gatekeeper. I riferimenti incrociati al Regolamento (UE) 2019/1150 rimarranno temporaneamente in applicazione fino a quando non saranno modificati nei loro atti originali.
- (51) Data la natura tecnica delle modifiche proposte nel presente regolamento e l'urgenza di realizzare un quadro giuridico semplificato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Se del caso, dovrebbero essere previsti periodi transitori per consentire agli Stati membri e ai soggetti regolamentati di adeguarsi alle norme.

HANNO ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:

²⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

Capitolo I

Modifiche al regolamento (UE) 2023/2854

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) 2023/2854 [legge sui

dati: estensione dell'ambito di applicazione per coprire nuovi aspetti da ODD e

DGA] Il regolamento (UE) 2023/2854 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

(a) al paragrafo 1 sono inserite le seguenti lettere:

e bis) un quadro per la registrazione volontaria dei servizi di intermediazione dati;

(e ter) un quadro per la registrazione volontaria dei soggetti che raccolgono ed elaborano dati messi a disposizione per scopi altruistici;

(ec) un quadro per l'istituzione di un Comitato europeo per l'innovazione dei dati;

(ed) i requisiti di localizzazione dei dati e la disponibilità dei dati per le autorità competenti;

(ee) il riutilizzo di taluni dati e documenti detenuti da enti pubblici, da talune imprese pubbliche e dei dati della ricerca".

(b) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

"g) il capo VII bis si applica ai dati personali e non personali.

(h) Il capo VII ter si applica a tutti i dati non personali.

(i) Il capitolo VII quater si applica ai dati personali e non personali, vale a dire

(i) ai documenti detenuti dagli enti pubblici degli Stati membri di cui all'articolo 32 sexdecies, paragrafo 1, lettera a), o dalle imprese pubbliche di cui all'articolo 32 sexdecies, paragrafo 1, lettera b);

(ii) dati di ricerca di cui all'articolo 32 sexdecies, paragrafo 1, lettera c);

(iii) alcune categorie di dati protetti di cui all'articolo 32 sexdecies, paragrafo 1, lettera d)".

(c) al paragrafo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) i partecipanti agli spazi dati".

(d) il paragrafo 7 è soppresso

(e) è aggiunto il seguente paragrafo 11:

11) il capo VII ter non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'organizzazione interna degli Stati membri che attribuiscono alle autorità pubbliche e agli organismi di diritto pubblico, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, competenze e responsabilità

per il trattamento dei dati senza remunerazione contrattuale di soggetti privati, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedono l'attuazione di tali poteri e responsabilità".

(f) è aggiunto il seguente paragrafo 12:

"(12) Qualora il diritto settoriale dell'Unione o nazionale richieda agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dati o alle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati di conformarsi a specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le disposizioni di tale diritto settoriale dell'Unione o nazionale. Tali requisiti aggiuntivi specifici devono essere non discriminatori, proporzionati e obiettivamente giustificati.

[Legge sui dati: definizioni aggiuntive].

2. L'articolo 2 è modificato come segue:

(a) sono inseriti i seguenti punti:

4 bis) "consenso": il consenso definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (CE) n. .../...". (UE) 2016/679;

(4 ter) "autorizzazione": il conferimento agli utenti del diritto al trattamento dei dati non personali;

(28 bis) "organismi di diritto pubblico": organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

(a) sono istituiti allo scopo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale, senza carattere industriale o commerciale;

(b) hanno personalità giuridica; e

(c) sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; o sono soggetti al controllo della gestione da parte di tali enti o organismi; o hanno un consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza i cui membri sono nominati per più della metà dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

(28 ter) "impresa pubblica": qualsiasi impresa sulla quale gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante in virtù della loro proprietà, della loro partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume un'influenza dominante da parte degli enti pubblici in uno dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:

(a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

(b) controllano la maggioranza dei voti relativi alle azioni emesse dall'impresa;

(c) possono nominare più della metà dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

(38 bis) "servizio di intermediazione di dati": un servizio che mira a stabilire rapporti ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati o di titolari e di utenti che abbiano carattere economico, anche ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali

di soggetti interessati o di titolari e utenti di dati che abbiano carattere economico, con mezzi tecnici, giuridici o di altro tipo, anche ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali, esclusi i seguenti:

- (1) servizi che si concentrano sull'intermediazione di contenuti protetti da copyright;
- (2) servizi acquistati congiuntamente da più persone giuridiche per uso esclusivo tra di esse;

(38 ter) "altruismo dei dati": la condivisione volontaria dei dati sulla base del consenso degli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano o del permesso dei titolari dei dati di consentire l'uso dei loro dati non personali senza chiedere o ricevere un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti quando mettono a disposizione i loro dati per obiettivi di interesse generale come previsto dalla legislazione nazionale, se del caso, come l'assistenza sanitaria, la lotta al cambiamento climatico, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura di servizi pubblici, l'elaborazione di politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale; '

(b) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"(13) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, ai sensi del presente regolamento, del diritto dell'Unione applicabile o della legislazione nazionale adottata in conformità al diritto dell'Unione, di concedere l'accesso e/o di utilizzare e/o di mettere a disposizione i dati, compresi, se concordato contrattualmente, i dati relativi ai prodotti o ai servizi connessi, che ha recuperato o generato durante la fornitura di un servizio connesso";

(c) sono aggiunti i seguenti punti:

"44) "media impresa": una media impresa come definita all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

(45) per "piccole medie imprese" o "SMC" si intende una piccola media impresa come definita al punto (2) dell'allegato alla raccomandazione 2025/3500/CE della Commissione;

(46) per "università" si intende un ente pubblico che offre un'istruzione superiore post-secondaria che porta al conseguimento di titoli accademici;

(47) per "licenza standard" si intende un insieme di condizioni di riutilizzo predefinite in un formato digitale, preferibilmente compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online;

(48) per "documento" si intende

(a) qualsiasi contenuto non digitale, indipendentemente dal suo supporto (carta o registrazione sonora, visiva o audiovisiva); oppure

(b) qualsiasi parte di tale contenuto;

(49) per "anonimizzazione" si intende il processo di trasformazione di dati e documenti in documenti anonimi che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, o il processo di rendere anonimi i dati personali in modo tale che l'interessato non sia o non sia più identificabile;

(50) per "dati dinamici" si intendono dati e documenti in forma digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono tipicamente considerati dati dinamici;

(51) per "dati di ricerca" si intendono i dati e i documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso di attività di ricerca scientifica e utilizzati come prove nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità dei ricercatori come necessari per convalidare i risultati della ricerca;

(52) per "riutilizzo" si intende l'uso da parte di persone o entità giuridiche di documenti detenuti da:

(a) organismi del settore pubblico, per scopi commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito della funzione pubblica per cui i documenti sono stati prodotti, ad eccezione dello scambio di documenti tra organismi del settore pubblico nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche; oppure

(b) le imprese pubbliche, ai sensi del capitolo VII quinquies, sezione 2 [sezione di riferimento sui dati ODD], per scopi commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, ad eccezione dello scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici nel mero esercizio delle funzioni pubbliche degli enti pubblici;

(53) per "insiemi di dati ad alto valore" si intendono i dati e i documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in particolare per la loro idoneità alla creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e di nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché per il numero di potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali insiemi di dati;

(54) per "determinate categorie di dati protetti" si intendono i dati e i documenti in possesso di organismi del settore pubblico che sono protetti per i seguenti motivi

(a) riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali e aziendali;

(b) la riservatezza statistica;

(c) la protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o

(d) la protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 2 del capitolo VII quinquies;

(55) per "dati pubblici aperti" si intendono i dati e i documenti detenuti da organismi del settore pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione del capo VII quinquies e che non sono protetti in base alle lettere da a) a d) dell'articolo 2 (54);

(56) "ambiente di trattamento sicuro": l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, come il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità commerciale e statistica, nonché al diritto nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di trattamento sicuro di determinare e supervisionare tutte le azioni di trattamento dei dati, tra cui la visualizzazione, la conservazione, il download e l'esportazione dei dati e il calcolo dei dati derivati mediante algoritmi computazionali;

(57) per "riutilizzatore" si intende una persona fisica o giuridica a cui è stato concesso il diritto di riutilizzare dati o documenti detenuti da un ente pubblico o da un'impresa pubblica ai sensi del capitolo VII quinquies o di ricercare dati o determinate categorie di dati protetti;

(58) per "formato leggibile da una macchina" si intende un formato di file strutturato in modo che le applicazioni software possano facilmente identificare, riconoscere ed estrarre dati specifici, comprese le singole dichiarazioni di fatto, e la loro struttura interna;

(59) per "formato aperto" si intende un formato di file indipendente dalla piattaforma e reso disponibile al pubblico senza alcuna restrizione che impedisca il riutilizzo dei documenti;

(60) per "standard aperto formale" si intende uno standard che è stato definito in forma scritta, che specifica i requisiti per garantire l'interoperabilità del software;

(61) per "ragionevole ritorno sull'investimento" si intende una percentuale del costo complessivo, oltre a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a 5 punti percentuali rispetto al tasso di interesse fisso della BCE;

(62) "obbligo di localizzazione dei dati": qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o risultante da prassi amministrative generali e coerenti in uno Stato membro e in organismi di diritto pubblico, anche nel settore degli appalti pubblici, fatta salva la direttiva 2014/24/UE, che imponga il trattamento dei dati nel territorio di uno specifico Stato membro o ostacoli il trattamento dei dati in qualsiasi altro Stato membro;

(63) "pseudonimizzazione": la pseudonimizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.

Regolamento (UE) 2016/679.

[Legge sui dati, segreti commerciali, capitolo II].

3. All'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

'8. In circostanze eccezionali, se il titolare dei dati che è un detentore di segreti commerciali è in grado di dimostrare che è altamente probabile che subisca un grave danno economico dalla divulgazione dei segreti commerciali o che tale divulgazione all'utente comporta un rischio elevato di acquisizione, uso o divulgazione illeciti a entità di paesi terzi, o a entità stabilite nell'Unione sotto il loro controllo diretto o indiretto, soggette a giurisdizioni che offrono una protezione più debole o non equivalente rispetto a quella prevista dal diritto dell'Unione, nonostante le misure tecniche e organizzative adottate dall'utente ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il titolare dei dati può rifiutare, caso per caso, una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione deve essere debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l'applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti e l'unicità e la novità del prodotto collegato, e deve essere fornita per iscritto all'utente senza indebito ritardo. Se il titolare dei dati rifiuta di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, ne informa l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 37";

4. All'articolo 5, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

'11. In circostanze eccezionali, quando il titolare dei dati che è un detentore di segreti commerciali è in grado di dimostrare che è altamente probabile che subisca un grave danno economico dalla divulgazione dei segreti commerciali o che tale divulgazione a terzi presenta un rischio elevato di acquisizione, uso o divulgazione illeciti a entità di paesi terzi, o a entità stabilite nell'Unione sotto il loro controllo diretto o indiretto, soggette a giurisdizioni che offrono una protezione più debole o non equivalente rispetto a quella prevista dal diritto dell'Unione, nonostante le misure tecniche e organizzative adottate dal terzo ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, il titolare dei dati può rifiutare, caso per caso, una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente

motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l'applicabilità della protezione dei segreti commerciali nei paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti e l'unicità e la novità del prodotto collegato, e viene fornita per iscritto al terzo senza indebito ritardo. Se il titolare dei dati rifiuta di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, ne informa l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 37.

[Legge sui dati, B2G, capitolo V]

5. Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:

"MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ALLA COMMISSIONE, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E AGLI ORGANI DELL'UNIONE SULLA BASE DI UN'EMERGENZA PUBBLICA".

6. Gli articoli 14 e 15 sono soppressi.

7. È inserito il seguente articolo 15 bis

Articolo 15 bis

Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di un'emergenza pubblica

1. Qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione dimostri l'eccezionale necessità di utilizzare determinati dati per adempiere ai propri doveri di legge nell'interesse pubblico, nel rispondere, attenuare o sostenere la ripresa da un'emergenza pubblica, può chiedere ai titolari dei dati che sono persone giuridiche, diverse dagli enti pubblici, di rendere disponibili tali dati, compresi i metadati necessari per interpretarli e utilizzarli. Tali richieste si estendono ai casi in cui la produzione di statistiche ufficiali è necessaria in relazione a un'emergenza pubblica.
 2. Quando i dati richiesti sono necessari per rispondere a un'emergenza pubblica e l'organismo richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non è in grado di ottenere tali dati con altri mezzi in modo tempestivo ed efficace in condizioni equivalenti, la richiesta riguarda dati non personali. Qualora ciò non sia sufficiente per far fronte all'emergenza pubblica, possono essere richiesti anche dati personali e, ove possibile, resi disponibili in forma pseudonimizzata, nel rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative per garantirne la protezione.
 3. Qualora i dati richiesti siano necessari per attenuare o sostenere la ripresa da un'emergenza pubblica, l'organismo richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, può richiedere specifici dati non personali la cui mancanza gli impedisce di attenuare o sostenere la ripresa da un'emergenza pubblica. Tali richieste non sono rivolte alle microimprese e alle piccole imprese.
8. all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Il presente capo non si applica alle attività degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea o degli organi dell'Unione in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o illeciti amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né all'amministrazione doganale o fiscale. Il presente capo non pregiudica il diritto dell'Unione o nazionale che disciplina tali attività".

9. all'articolo 17, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

'1. Quando richiedono dati ai sensi dell'articolo 15 bis, un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione:".

10. all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per presentare una richiesta ai sensi dell'articolo 15 bis;

c) spiegare lo scopo della richiesta, l'uso previsto dei dati richiesti, compreso, se del caso, quello da parte di terzi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la durata di tale uso e, se del caso, il modo in cui il trattamento dei dati personali serve a far fronte all'emergenza pubblica;".

11. all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) essere proporzionato all'emergenza pubblica e debitamente giustificato, per quanto riguarda la granularità e il volume dei dati richiesti e la frequenza di accesso ai dati richiesti;".

12. all'articolo 17, il paragrafo 2, lettera e, e i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.

13. all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite dal diritto dell'Unione o nazionale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica di una richiesta di messa a disposizione dei dati ai sensi del presente capo senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta dei dati necessari ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 3, per uno dei seguenti motivi:'

14. L'articolo 18, paragrafo 5, è soppresso.

15. L'articolo 19, paragrafi 1 e 3, è sostituito dal seguente:

'1. Un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione che riceve dati in base a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 15 bis:".

'3. La divulgazione di segreti commerciali a un ente pubblico, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell'Unione è richiesta solo nella misura in cui è strettamente necessaria per raggiungere lo scopo di una richiesta ai sensi dell'articolo 15 bis. In tal caso, il titolare dei dati o, se non sono la stessa persona, il titolare del segreto commerciale identifica i dati protetti come segreti commerciali, anche nei relativi metadati. L'ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l'organismo dell'Unione, prima della divulgazione dei segreti commerciali, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e appropriate per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, compreso, se del caso, l'uso di clausole contrattuali tipo, di norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta.

16. L'articolo 20 è sostituito dal seguente

Articolo 20

Compenso per la messa a disposizione dei dati ai sensi del Capitolo V

'1. I titolari di dati diversi dalle microimprese e dalle piccole imprese mettono a disposizione gratuitamente i dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2. L'ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l'organismo dell'Unione che ha ricevuto i dati ne dà pubblico riscontro al titolare dei dati, se questi lo richiede.

2. Il titolare dei dati ha diritto a un equo compenso per la messa a disposizione dei dati in ottemperanza a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 3. Tale compenso copre le spese tecniche per la messa a disposizione dei dati. Tale compenso copre le spese tecniche

e i costi organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se del caso, i costi di anonimizzazione, pseudonimizzazione, aggregazione e adeguamento tecnico, nonché un margine ragionevole. Su richiesta dell'ente pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o dell'organismo dell'Unione, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base del calcolo dei costi e del margine ragionevole.

3. In deroga al paragrafo 1, un titolare di dati che sia una microimpresa o una piccola impresa può chiedere un compenso per la messa a disposizione dei dati in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2. In tal caso, le disposizioni dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, non si applicano. In tali casi, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

4. I titolari dei dati non hanno diritto a un indennizzo per la messa a disposizione dei dati in risposta a una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 3, se il compito specifico svolto nell'interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e se l'acquisto di dati non è consentito dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'acquisto di dati per la produzione di statistiche ufficiali non è consentito dal diritto nazionale.

17. all'articolo 21, il titolo è sostituito dal seguente:

Condivisione di dati ottenuti nel contesto di un'emergenza pubblica con organismi di ricerca o enti statistici".

18. all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione intenda trasmettere o rendere disponibili i dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne dà notifica senza indebito ritardo al titolare dei dati da cui ha ricevuto i dati, indicando l'identità e i dati di contatto dell'organizzazione o della persona fisica che riceve i dati, lo scopo della trasmissione o della messa a disposizione dei dati, il periodo di utilizzo dei dati e le misure tecniche di protezione e organizzative adottate, anche nel caso in cui siano coinvolti dati personali o segreti commerciali".

19. È inserito il seguente articolo 22 bis

Articolo 22 bis

Reclami ai sensi del capo V

Qualora sorga una controversia in merito a una richiesta di dati ai sensi dell'articolo 15 bis, compresi il rifiuto, la modifica, il livello di compensazione o la trasmissione o la messa a disposizione dei dati, il titolare dei dati, l'ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione possono presentare un reclamo all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 37 dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati.

[Eliminazione dell'applicazione degli obblighi ai contratti esistenti per alcuni servizi di elaborazione dati].

20. All'articolo 31 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

'1a. Ad eccezione dell'articolo 29, gli obblighi di cui al capo VI e all'articolo 34 del presente regolamento non si applicano ai servizi di elaborazione dati diversi da quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora la maggior parte delle caratteristiche e delle funzionalità del servizio di elaborazione dati non sia utilizzabile da un cliente senza un previo adattamento da parte del prestatore, se la prestazione di tali servizi si basa su un contratto firmato prima o alla data del 12 settembre 2025.

Il fornitore di tali servizi non è tenuto a rinegoziare o modificare prima della sua scadenza un contratto per la fornitura di tali servizi di elaborazione dati se il contratto è stato firmato prima o

del 12 settembre 2025. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, è nulla.

21. All'articolo 31 è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

'1b. Se il prestatore di un servizio di elaborazione dati è una piccola e media impresa o una piccola impresa a media capitalizzazione, il prestatore può includere in un contratto di durata determinata per la fornitura di servizi di elaborazione dati diversi da quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 1, disposizioni sulle penali di risoluzione anticipata.

Se il fornitore di servizi di elaborazione dati è una piccola e media impresa o una piccola impresa a media capitalizzazione, ad eccezione dell'articolo 29, gli obblighi di cui al capo VI e all'articolo 34 del presente regolamento non si applicano ai servizi di elaborazione dati diversi da quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 1, se la fornitura di tali servizi si basa su un contratto firmato prima o alla data del 12 settembre 2025.

Se il prestatore di un servizio di elaborazione dati è una piccola e media impresa o una piccola impresa a media capitalizzazione, il prestatore non è tenuto a rinegoziare o modificare prima della scadenza un contratto per la fornitura di un servizio di elaborazione dati diverso da quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 1, se il contratto è stato firmato prima o il 12 settembre 2025. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, è nulla.

22. All'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. I fornitori di servizi di elaborazione dati, l'ente pubblico che mette a disposizione dati o documenti ai sensi del capo VII quinquies, sezione 3, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzare dati o documenti ai sensi del capo VII quinquies, sezione 3, un fornitore di servizi di intermediazione dati o un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati adottano tutte le misure tecniche, organizzative e giuridiche adeguate, compresi i contratti, per impedire l'accesso e il trasferimento governativo internazionale e di paesi terzi di dati non personali detenuti nell'Unione, qualora tale trasferimento o accesso crei un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto dell'Unione, misure tecniche, organizzative e giuridiche adeguate, compresi i contratti, per impedire l'accesso e il trasferimento, a livello internazionale e governativo, di dati non personali conservati nell'Unione, qualora tale trasferimento o accesso crei un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, fatti salvi i paragrafi 2 o 3.'

23. All'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Qualsiasi decisione o sentenza di un organo giurisdizionale di un paese terzo e qualsiasi decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che imponga a un fornitore di servizi di elaborazione dati, alla persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzare i dati o i documenti conformemente al capo VII quinquies, sezione 3, a un fornitore di servizi di intermediazione dati o a un'organizzazione riconosciuta di altruismo dei dati di trasferire o dare accesso a dati non personali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento detenuti nell'Unione, sono riconosciute o applicabili in qualsiasi modo solo se basate su un accordo internazionale, come un trattato di mutua assistenza giudiziaria, in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, o su un accordo di questo tipo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.'

24. All'articolo 32, il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

'3. In assenza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2, se un fornitore di servizi di elaborazione dati, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzare i dati o i documenti conformemente al capo VII quinquies, sezione 3, un fornitore di servizi di intermediazione dati o un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati è il destinatario di una decisione o di una sentenza di un organo giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo di trasferire o dare accesso a dati non personali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento detenuti nell'Unione e il rispetto di tale decisione rischierebbe di porre il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento o l'accesso a tali dati da parte di tale autorità di un paese terzo avviene solo se:'

tale decisione rischierebbe di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento o l'accesso a tali dati da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:".

25. All'articolo 32, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

'4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3, il fornitore di servizi di elaborazione dati, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzare i dati o i documenti conformemente al capo VII quinquies, sezione 3, il fornitore di servizi di intermediazione dati o l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta forniscono la quantità minima di dati consentita in risposta a una richiesta, sulla base della ragionevole interpretazione di tale richiesta da parte del fornitore o dell'organismo o dell'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 3, secondo comma.

5. Il fornitore di servizi di elaborazione dati, la persona fisica o giuridica a cui è stato concesso il diritto di riutilizzare dati o documenti ai sensi del capitolo VII quinquies, sezione 3, il fornitore di servizi di intermediazione dati o l'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati informano il cliente dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità di un paese terzo prima di soddisfare tale richiesta, tranne nel caso in cui la richiesta serva a fini di applicazione della legge e per tutto il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di applicazione della legge.

[Legge sui dati, Disposizioni sulla normalizzazione].

26. All'articolo 35, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni basate su specifiche di interoperabilità aperte che coprono tutti i requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 in uno dei seguenti casi:

(a) i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono coperti da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

(b) i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono coperti da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ma l'applicazione di tali norme o parti di esse comporta la non conformità dei servizi di elaborazione dati ai requisiti essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure

(c) se la Commissione ritiene che sia necessario affrontare un problema urgente relativo ai servizi di elaborazione dati non conformi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2."

27. L'articolo 36 è soppresso.

[Intermediazione di dati e altruismo dei dati].

28. È inserito il capo VII bis:

CAPITOLO VII bis
ETICHETTA EUROPEA PER I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE DI DATI E
LE ORGANIZZAZIONI DI ALTRUISMO DEI DATI".

29. Al capo VII bis sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 32 bis

Registro pubblico

1. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico dell'Unione di
 - a) fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti e
 - b) organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute.
2. I fornitori di servizi di intermediazione dati iscritti nel registro pubblico dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono utilizzare l'etichetta "fornitore di servizi di intermediazione dati riconosciuto nell'Unione" nelle loro comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1622²⁵della Commissione.

Le organizzazioni per l'altruismo dei dati iscritte nel registro pubblico dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), possono utilizzare l'etichetta "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" nelle proprie comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1622 della Commissione.
3. La Commissione può modificare il design dei loghi comuni di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 46, paragrafo 1 bis.

Articolo 32 ter

Autorità competenti per la registrazione dei fornitori di servizi di intermediazione di dati e delle organizzazioni di altruismo dei dati

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del presente capo in conformità all'articolo 37, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti sono istituite in modo da garantire la loro indipendenza da qualsiasi fornitore riconosciuto di servizi di intermediazione dati o organizzazione riconosciuta di altruismo dei dati.

Articolo 32 quater

Requisiti generali per la registrazione dei fornitori riconosciuti di servizi di intermediazione di dati

Per poter essere iscritto nel registro pubblico dell'Unione di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 1, lettera a), un fornitore di servizi di intermediazione dati deve soddisfare i seguenti requisiti:

- (a) è stabilito nell'Unione
- (b) non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dati per scopi diversi da quelli di metterli a disposizione degli utenti;
- (c) i dati che raccoglie in relazione a qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e le connessioni con altre persone fisiche o giuridiche, devono essere utilizzati per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati.

²⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1622 della Commissione, del 9 agosto 2023, relativo alla creazione di loghi comuni per identificare i fornitori di servizi di intermediazione dati e le organizzazioni di altruismo dei dati riconosciuti nell'Unione, C/2023/5266, GU L 200 del 10.8.2023, pagg. 1-4.

le persone stabilite dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzate solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati;

- (d) qualora offrano strumenti e servizi aggiuntivi ai titolari o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio di dati, quali la conservazione temporanea, la curatela, la conversione, la cifratura, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, tali strumenti sono utilizzati solo su esplicita richiesta o approvazione del titolare o dell'interessato;
- (e) qualora offrano ai propri clienti servizi a valore aggiunto diversi da quelli di cui alla lettera (d), lo faranno solo se si applica quanto segue:
 - (i) questi servizi a valore aggiunto sono esplicitamente richiesti dall'utente; e
 - (ii) i dati non vengono utilizzati per scopi diversi dall'esecuzione del servizio a valore aggiunto; e
 - (iii) I servizi sono offerti attraverso un'entità funzionalmente separata; e
 - (iv) L'impresa che intende offrire i servizi a valore aggiunto non è designata come gatekeeper, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925; e
 - (v) le condizioni commerciali, compresi i prezzi, per la fornitura di servizi di intermediazione di dati a un titolare o a un utente di dati non dipendono dal fatto che il titolare o l'utente di dati utilizzi servizi a valore aggiunto forniti dal fornitore di servizi di intermediazione di dati o da un'entità collegata;
 - le micro e piccole imprese possono offrire servizi a valore aggiunto senza essere vincolate dalle condizioni di cui sopra.
- (f) il fornitore di servizi di intermediazione di dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse di questi ultimi quando ne facilita l'esercizio dei diritti, in particolare informando e, se del caso, consigliando gli interessati in modo conciso, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile sugli usi previsti dei dati da parte degli utenti e sui termini e le condizioni standard connessi a tali usi prima che gli interessati diano il loro consenso.

Articolo 32 quinquies

Requisiti generali per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

Per poter essere iscritta nel registro pubblico dell'Unione di cui all'art. 32 bis, paragrafo 1, lettera b), un'organizzazione per l'altruismo dei dati deve soddisfare i seguenti requisiti:

- (a) è stabilita nell'Unione
- (b) svolge attività di altruismo dei dati
- (c) è una persona giuridica istituita ai sensi della legislazione nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale come previsto dalla legislazione nazionale, ove applicabile;
- (d) opera senza scopo di lucro ed è giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che opera a scopo di lucro;
- (e) svolge le proprie attività di altruismo dei dati attraverso una struttura funzionalmente separata dalle altre attività.

Articolo 32 sexies - Registrazione

1. Un fornitore di servizi di intermediazione dati che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 32 quater può presentare una domanda di iscrizione nel registro pubblico dell'Unione dei fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti all'autorità competente di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 1, nello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.

Un'organizzazione per l'altruismo dei dati che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 32 quinquies può presentare all'autorità competente di cui all'articolo 32 ter una domanda di iscrizione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.

2. Le autorità competenti stabiliscono i moduli di domanda necessari.
3. Se un fornitore di servizi di intermediazione dati ha presentato tutte le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 2 e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 32 quater, l'autorità competente, entro 12 settimane dal ricevimento della domanda di registrazione, prende una decisione sulla conformità del fornitore ai criteri di cui all'articolo 32 quater. Se il prestatore soddisfa i criteri, l'autorità competente trasmette le informazioni pertinenti alla Commissione che iscrive l'entità nel registro pubblico dell'Unione dei prestatori di servizi di intermediazione dati riconosciuti.

Lo stesso vale quando un'organizzazione per l'altruismo dei dati ha presentato tutte le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 3 e soddisfa i requisiti di registrazione di cui all'articolo 32 quinquies.

Le registrazioni di cui al presente paragrafo sono valide in tutti gli Stati membri.

4. Dopo la registrazione nel registro pubblico dell'Unione, le entità possono utilizzare l'etichetta di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 3. 32 bis, paragrafo 3.
5. L'autorità competente può richiedere il pagamento di tasse per la registrazione in conformità con la legislazione nazionale. Tali tariffe devono essere proporzionate e obiettive e basate sui costi amministrativi relativi al monitoraggio. Nel caso di SMC, PMI e start-up, l'autorità competente può applicare una tariffa ridotta o rinunciare alla tariffa.
6. I soggetti registrati sono tenuti a notificare all'autorità competente ogni successiva modifica delle informazioni fornite durante la procedura di richiesta o se cessano le loro attività nell'Unione.
7. L'autorità competente notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi notifica ai sensi del paragrafo 7, per via elettronica. La Commissione aggiorna senza indugio il registro pubblico dell'Unione dei prestatori di servizi di intermediazione dati riconosciuti o degli organismi di altruismo dati riconosciuti.

Articolo 32 septies

Obblighi degli organismi riconosciuti per l'altruismo dei dati

1. Un organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati deve informare gli interessati o i titolari dei dati prima di qualsiasi trattamento dei loro dati in modo chiaro e facilmente comprensibile di:
 - (a) gli obiettivi di interesse generale e, se del caso, le finalità specifiche, esplicite e legittime per le quali i dati personali devono essere trattati e per le quali consente il trattamento dei loro dati da parte di un utente;
 - (b) l'ubicazione e le finalità di interesse generale per le quali consente il trattamento in un Paese terzo, qualora il trattamento sia effettuato dall'organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati.
2. L'organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati non utilizzerà i dati per finalità diverse da quelle di interesse generale per le quali l'interessato o il titolare dei dati consentono il trattamento. L'organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati non utilizzerà pratiche di marketing ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3. L'organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati deve fornire strumenti elettronici per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messe a disposizione dai titolari dei dati, nonché per la loro revoca.
4. L'organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati informerà senza indugio i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzato dei dati non personali che ha condiviso.
5. Quando l'organismo riconosciuto per l'altruismo dei dati facilita il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messe a disposizione dai titolari dei dati, deve, se del caso, specificare la giurisdizione del Paese terzo in cui è previsto l'utilizzo dei dati.

Articolo 32 octies

Monitoraggio della conformità

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 ter controllano e sorvegliano la conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti e degli organismi di altruismo dati riconosciuti ai requisiti stabiliti nel presente capo, di propria iniziativa o su richiesta di una persona fisica o giuridica.
2. Le autorità competenti hanno la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti o agli organismi di altruismo dati riconosciuti tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti del presente capo. Le richieste di informazioni sono proporzionate all'esecuzione del compito e sono motivate.
3. Qualora l'autorità competente ritenga che un fornitore riconosciuto di servizi di intermediazione dati o un organismo riconosciuto di altruismo dei dati non rispetti uno o più requisiti del presente capo, notifica a tale soggetto tali risultati e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
4. L'autorità competente ha il potere di richiedere la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente o entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate al fine di garantire la conformità.
5. Se un fornitore di servizi di intermediazione di dati riconosciuto o un'organizzazione di altruismo di dati riconosciuta non si conforma a uno o più requisiti del presente capo anche dopo essere stato notificato ai sensi del paragrafo 3 dall'autorità competente, tale entità
 - (a) perderà il diritto di utilizzare il marchio di cui all'articolo 32 bis, paragrafo 3, in qualsiasi comunicazione scritta e orale;
 - (b) essere cancellato dal registro pubblico dell'Unione di cui all'articolo 32 bis, paragrafi 1 e 2.

Qualsiasi decisione di revoca del diritto all'uso dell'etichetta ai sensi del primo comma, lettera a), è resa pubblica dall'autorità competente.

6. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 37.

[Libera circolazione dei dati: mantenimento del principio nella legge sui dati].

30. Dopo l'articolo 32 octies è inserito il seguente capo:

'CAPITOLO VII ter

Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione".

31. Nel capo VII ter è inserito il seguente articolo:

Articolo 32 nonies

Divieto di requisiti di localizzazione dei dati non personali all'interno dell'Unione

1. Gli obblighi di localizzazione dei dati non personali sono vietati, a meno che non siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza nel rispetto del principio di proporzionalità. Il primo comma non pregiudica gli obblighi di localizzazione dei dati stabiliti sulla base del diritto dell'Unione vigente.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo requisito di localizzazione dei dati o apporti modifiche a un requisito di localizzazione dei dati esistente, conformemente alle procedure di cui agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva (UE) 2015/1535.

[Capitolo consolidato del regolamento sul Data Act sul riutilizzo dei dati del settore pubblico, che fonde le disposizioni dell'ODD e del DGA, comprese quelle dell'ODD e del DGA].
disposizioni ODD e DGA, comprese le disposizioni "orizzontali"].

32. Dopo l'articolo 32 nonies è inserito quanto segue:

'Capo VII quater

Riutilizzo di dati e documenti in possesso di enti pubblici".

33. Nel capitolo VII quater è inserito quanto segue:

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI".

34. Nella sezione 1 è inserito il seguente testo

Articolo 32 decies Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere l'uso di dati aperti e stimolare l'innovazione in prodotti e servizi, il presente capo stabilisce una serie di norme minime che disciplinano il riutilizzo e le modalità pratiche per facilitare il riutilizzo di:
 - a. dati e documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;
 - b. dati e documenti esistenti detenuti da imprese pubbliche che sono:
 - i. operano nei settori definiti dalla direttiva 2014/25/UE;
 - ii. che agiscono come operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
 - iii. in qualità di vettori aerei che adempiono agli obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008; oppure

- iv. in qualità di armatori comunitari che adempiono a obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92;
 - c. dati di ricerca alle condizioni di cui all'articolo 32 duovicies.
 - d. alcune categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici, come indicato nella sezione 3 [sezione DGA].
3. Il presente capitolo non si applica a:
- a. dati e documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti pubblici degli enti pubblici interessati, definiti dalla legge o da altre norme vincolanti dello Stato membro o, in assenza di tali norme, definiti secondo la prassi amministrativa comune nello Stato membro in questione, a condizione che l'ambito dei compiti pubblici sia trasparente e soggetto a revisione;
 - b. dati e documenti in possesso di imprese pubbliche:
 - i. prodotti al di fuori dell'ambito della fornitura di servizi di interesse generale, come definito dalla legge o da altre norme vincolanti dello Stato membro;
 - ii. relativi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e quindi, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme sugli appalti;
 - c. dati e documenti, come i dati sensibili, che sono esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso dello Stato membro, anche per motivi di protezione della sicurezza nazionale (ossia della sicurezza dello Stato), della difesa o della pubblica sicurezza;
 - d. dati e documenti detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle loro filiali, nonché da altri organismi o loro filiali per l'adempimento di un mandato di servizio pubblico di radiodiffusione;
 - e. dati e documenti in possesso di istituti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi;
 - f. dati e documenti detenuti da istituti scolastici di livello secondario o inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti scolastici, documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - g. dati e documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), detenuti da organismi che svolgono attività di ricerca e da organismi di finanziamento della ricerca, compresi gli organismi istituiti per il trasferimento dei risultati della ricerca.
4. Il presente capo si basa e non pregiudica i regimi di accesso dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso ai documenti ufficiali e la loro divulgazione.
5. Il presente capo non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale.
6. Gli obblighi imposti ai sensi del presente capo si applicano solo nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna, l'Accordo TRIPS e il WCT.
7. Il diritto del titolare di una banca dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non può essere esercitato dagli enti pubblici per impedire il riutilizzo di dati e documenti o per limitare il riutilizzo oltre i limiti stabiliti dal presente capo.

8. Il presente capo disciplina il riutilizzo dei dati e dei documenti esistenti detenuti dagli enti pubblici e dalle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i dati e i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE.

35. Dopo l'articolo 32i è inserito il seguente:

'Articolo 32 undecies

Non discriminazione

1. Qualsiasi condizione applicabile per il riutilizzo di dati o documenti deve essere non discriminatoria, trasparente, proporzionata e obiettivamente giustificata in relazione alle categorie di dati o documenti e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati o documenti per i quali è consentito il riutilizzo. Tali condizioni non devono essere utilizzate per limitare la concorrenza. Questo principio si applica anche a categorie di riutilizzo comparabili, compreso il riutilizzo transfrontaliero.
2. Se i dati o i documenti sono riutilizzati da un ente pubblico come input per le sue attività commerciali che non rientrano nell'ambito dei suoi compiti pubblici, alla fornitura dei dati o dei documenti per tali attività si applicano le stesse tariffe e altre condizioni che si applicano agli altri riutilizzatori.

36. Dopo l'articolo 32 undecies è inserito il seguente:

'Articolo 32 duodecies

Accordi esclusivi

1. Il riutilizzo di dati o documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato, anche se uno o più attori del mercato sfruttano già prodotti a valore aggiunto basati su tali dati o documenti. Sono vietati gli accordi o altre intese o pratiche relative al riutilizzo di dati o documenti detenuti da enti pubblici che concedono diritti esclusivi. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, sono vietati gli accordi o altre intese o pratiche che abbiano come obiettivo o effetto la concessione di tali diritti esclusivi o la limitazione della disponibilità di dati o documenti per il riutilizzo da parte di soggetti diversi dalle parti di tali accordi o altre pratiche.
2. Tuttavia, qualora un diritto esclusivo sia necessario per la fornitura di un servizio di interesse pubblico, tale diritto può essere concesso nella misura necessaria per la fornitura del servizio o del prodotto alle seguenti condizioni:
 - a. Un diritto esclusivo è concesso mediante un atto amministrativo o un accordo contrattuale in conformità al diritto dell'Unione o nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
 - b. Gli accordi che concedono diritti esclusivi, comprese le ragioni per cui è necessario concedere tale diritto, sono trasparenti e resi pubblici online, in una forma conforme al diritto dell'Unione sugli appalti pubblici e al diritto nazionale.
 - c. Fatta eccezione per i diritti esclusivi relativi alla digitalizzazione delle risorse culturali, la validità del motivo per la concessione di diritti esclusivi relativi ai dati delle amministrazioni pubbliche aperte è soggetta a revisione periodica e, in ogni caso, è rivista ogni tre anni. Gli accordi esclusivi stabiliti a partire dal 16 luglio 2019 sono resi pubblici online almeno due mesi prima della loro entrata in vigore. Le condizioni finali di tali accordi sono trasparenti e sono rese pubbliche online.

- d. In deroga al paragrafo 1, quando un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusività non supera in generale i 10 anni. Se tale periodo supera i 10 anni, la sua durata è soggetta a revisione nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.
- e. Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma della lettera d), l'ente pubblico interessato riceve gratuitamente una copia delle risorse culturali digitalizzate nell'ambito di tali accordi. Tale copia è disponibile per il riutilizzo alla fine del periodo di esclusiva.
- f. Per alcune categorie di dati protetti, definite all'articolo 2 (riferimento a determinate categorie), la durata del diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. In caso di stipula di un contratto, la durata del contratto è pari alla durata del diritto esclusivo.

3. Gli accordi o altre intese o pratiche che, senza concedere espressamente un diritto esclusivo, mirano o potrebbero ragionevolmente portare a una disponibilità limitata per il riutilizzo dei dati pubblici aperti di cui all'articolo 2 (inserire dalla definizione) da parte di soggetti diversi dalle parti di tali accordi, necessari per la fornitura di un servizio di interesse pubblico, sono resi pubblici online almeno due mesi prima della loro entrata in vigore. L'effetto di tali accordi giuridici o pratici sulla disponibilità dei dati per il riutilizzo è soggetto a revisioni periodiche e, in ogni caso, è rivisto ogni tre anni. I termini finali di tali accordi devono essere trasparenti e resi pubblici online.

4. Per gli accordi esclusivi esistenti, si applica quanto segue:

- (a) Gli accordi esclusivi relativi ai dati aperti dell'amministrazione pubblica esistenti alla data del 17 luglio 2013 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati stipulati da enti pubblici sono risolti alla scadenza del contratto e in ogni caso non oltre il 18 luglio 2043.
- (b) Gli accordi esclusivi relativi ai dati pubblici aperti esistenti al 16 luglio 2019 che non soddisfano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati stipulati da imprese pubbliche sono risolti alla scadenza del contratto e in ogni caso non oltre il 17 luglio 2049.
- (c) Gli accordi o altre intese relativi a determinate categorie di dati protetti di cui all'articolo 2 (#) che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022, sono risolti alla fine del contratto applicabile e in ogni caso entro il 24 dicembre 2024.

37. Dopo l'articolo 32 duodecies è inserito il seguente:

Articolo 32 terdecies

Principi generali relativi alla tariffazione

- 1. Qualsiasi tariffa stabilita ai sensi della Sezione 2 [ODD] o della Sezione 3 [DGA] deve essere trasparente, non discriminatoria, proporzionata e oggettivamente giustificata e non deve limitare la concorrenza.
- 2. Nel caso di tariffe standard per il riutilizzo di dati o documenti, le condizioni applicabili e l'importo effettivo di tali tariffe, compresa la base di calcolo per tali tariffe, sono prestabilite e pubblicate, se possibile e opportuno per via elettronica.
- 3. Nel caso di tariffe per il riutilizzo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i fattori presi in considerazione per il calcolo di tali tariffe sono indicati sin dall'inizio. Su richiesta, il titolare dei dati o dei documenti in questione indica anche il modo in cui tali oneri sono stati calcolati in relazione a una specifica richiesta di riutilizzo.

4. Gli enti pubblici assicurano che le spese possano essere pagate anche online attraverso servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente disponibili, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno dell'Unione".

38. Dopo l'articolo 32 terdecies è inserito il seguente articolo:

Articolo 32 quaterdecies

Informazioni sui mezzi di ricorso

Gli enti pubblici devono garantire che i richiedenti il riutilizzo di dati o documenti siano informati dei mezzi di ricorso disponibili in relazione alle decisioni o alle pratiche che li riguardano".

39. Dopo l'articolo 32 quaterdecies è inserito quanto segue:

SEZIONE 2

RIUTILIZZO DI DATI PUBBLICI APERTI

Sottosezione 1 Ambito di applicazione e principi generali".

40. Nella sottosezione 1 è inserito quanto segue:

"Articolo 32 quindicies

Ambito di applicazione

1. La presente sezione non si applica
 - a. dati o documenti, quali dati o documenti sensibili, che sono esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro, anche per motivi di:
 - i. segreto statistico;
 - ii. segreto commerciale (compresi i segreti aziendali, professionali o); - segreto commerciale (compresi i segreti aziendali, professionali o); - segreto commerciale (compresi i segreti aziendali). segreti aziendali);
 - b. dati o documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso degli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare per ottenere l'accesso ai documenti;
 - c. loghi, stemmi e insegne;
 - d. dati o documenti per i quali terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;
 - e. dati o documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e parti di dati o documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito dalla legge come incompatibile con la normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o come pregiudizievole per la protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità del diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali;

- f. dati o documenti detenuti da istituti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi;
 - g. dati o documenti detenuti da istituti scolastici di livello secondario o inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti scolastici, dati diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
 - h. dati o documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), detenuti da organismi che svolgono attività di ricerca e da organismi di finanziamento della ricerca, compresi gli organismi istituiti per il trasferimento dei risultati della ricerca.
 - i. alcune categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, punto 54) [alcune categorie di dati protetti#]".
41. Dopo l'articolo 32n è inserito il seguente testo

Articolo 32 sexdecies

Principio generale per il riutilizzo dei dati pubblici aperti

- 3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i dati o i documenti a cui si applica la presente sezione in conformità all'articolo 32 quindecies [ambito di applicazione della presente sezione] sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali in conformità alla sezione 1 e alla sezione 2, sottosezione 3.
 - 4. Per i dati o i documenti di cui le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi detengono i diritti di proprietà intellettuale e per i dati o i documenti detenuti dalle imprese pubbliche, gli Stati membri garantiscono che, qualora sia consentito il riutilizzo di tali dati o documenti, questi ultimi siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alla sezione 1 e alla sezione 2, sottosezione 3."
42. Dopo l'articolo 32o è inserito il seguente testo

Sottosezione 2 Richieste di riutilizzo

Articolo 32 septies

Trattamento delle richieste di riutilizzo

- 1. Gli enti pubblici, ove possibile e opportuno, trattano le richieste di riutilizzo per via elettronica e mettono il documento a disposizione del richiedente per il riutilizzo o, se è necessaria una licenza, finalizzano l'offerta di licenza al richiedente entro un termine ragionevole che sia coerente con i tempi stabiliti per il trattamento delle richieste di accesso a dati o documenti.
- 2. Se non sono stati stabiliti limiti di tempo o altre norme che regolano la fornitura tempestiva di dati o documenti, gli enti pubblici elaborano la richiesta e consegnano i dati o i documenti per il riutilizzo al richiedente o, se è necessaria una licenza, finalizzano l'offerta di licenza al richiedente il più presto possibile, e in ogni caso entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento. Tale termine può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi nel caso di richieste ampie o complesse. In questi casi, il richiedente deve essere informato il prima possibile, e comunque entro tre settimane dalla richiesta iniziale, che è necessario più tempo per elaborare la richiesta e le relative motivazioni.
- 3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni pertinenti del regime di accesso nello Stato membro in questione o delle disposizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 32 quindecies, lettere da a) a e), o dell'articolo 32 sexdecies (principio generale, sezione ODD). Se la decisione negativa si basa sull'articolo 32 quindecies, lettera d), l'ente pubblico include un riferimento alla persona fisica o giuridica che è titolare dei diritti.

persona fisica o giuridica titolare dei diritti, se nota, o in alternativa al licenziante da cui l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, non sono tenute a includere tale riferimento.

4. Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso qualora il richiedente desideri impugnare la decisione. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo di revisione imparziale con le competenze adeguate, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai dati o ai documenti, l'autorità di controllo istituita ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.
 5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei dati o dei documenti. Tali disposizioni possono comprendere in particolare i mezzi per fornire informazioni adeguate sui diritti previsti dal presente regolamento e per offrire assistenza e orientamenti pertinenti.
 6. I seguenti soggetti non sono tenuti a conformarsi al presente articolo:
 - a. imprese pubbliche;
 - b. gli istituti di istruzione, gli istituti di ricerca e gli istituti di finanziamento della ricerca.
43. Dopo l'articolo 32 septdecies, è inserito il seguente testo:

Sottosezione 3 Condizioni per il riutilizzo

Articolo 32 octodecies

Formati disponibili

1. Fatta salva la sottosezione 5 della presente sezione, gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendono disponibili i loro dati o documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, con mezzi elettronici, in formati aperti, leggibili a macchina, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai loro metadati. Sia il formato che i metadati devono, ove possibile, essere conformi a standard aperti formali.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici e le imprese pubbliche a produrre e rendere disponibili i dati o i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione secondo il principio "open by design and by default".
3. Il paragrafo 1 non implica l'obbligo per gli enti pubblici di creare o adattare i dati o i documenti o di fornire estratti per conformarsi a tale paragrafo, qualora ciò comporti uno sforzo sproporzionato, che vada oltre la semplice operazione.
4. Gli enti pubblici non sono tenuti a continuare la produzione e l'archiviazione di un certo tipo di documenti in vista del riutilizzo di tali dati o documenti da parte di un'organizzazione del settore pubblico o privato.
5. Gli enti pubblici rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo subito dopo la raccolta, tramite API adeguate e, se del caso, come download di massa.
6. Qualora la messa a disposizione dei dati dinamici per il riutilizzo subito dopo la raccolta, di cui al paragrafo 5, superi le capacità finanziarie e tecniche dell'ente pubblico, imponendo così uno sforzo sproporzionato, tali dati dinamici sono messi a disposizione per il riutilizzo entro un termine o con restrizioni tecniche temporanee che non pregiudichino indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai dati o ai documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche che sono disponibili per il riutilizzo.
8. **Gli insiemi di dati ad alto valore, elencati in conformità all'articolo 32 quaterdecies, paragrafo 1 [riferimento all'ex articolo 14, paragrafo 1], sono resi disponibili per il riutilizzo in formato leggibile a macchina, tramite API adeguate e, se del caso, come download di massa".**

44. Dopo l'articolo 32 octodecies è inserito il seguente:

Articolo 32 novodecies

Principi che regolano la tariffazione dei dati pubblici aperti

1. Il riutilizzo di dati o documenti è gratuito. Tuttavia, può essere consentito il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati o dei documenti, nonché per l'anonimizzazione dei dati personali e le misure adottate per proteggere le informazioni commercialmente riservate.
2. In via eccezionale, il paragrafo 1 non si applica a quanto segue:
 - (a) enti del settore pubblico che devono generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi relativi allo svolgimento delle loro funzioni pubbliche;
 - (b) biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi; (c) imprese pubbliche.
3. Gli Stati membri pubblicano online un elenco degli organismi del settore pubblico di cui al punto (a) del paragrafo 2.
4. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), gli oneri totali sono calcolati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Tali criteri sono stabiliti dagli Stati membri. Il reddito totale derivante dalla fornitura e dalla possibilità di riutilizzare i dati o i documenti nell'arco del periodo contabile appropriato non supera il costo della raccolta, della produzione, della riproduzione, della diffusione e dell'archiviazione dei dati, unitamente a un ragionevole utile sul capitale investito e, se del caso, all'anonimizzazione dei dati personali e alle misure adottate per proteggere le informazioni commercialmente riservate. I costi saranno calcolati in conformità ai principi contabili applicabili.
5. Quando gli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), riscuotono un corrispettivo, il reddito totale derivante dalla fornitura e dalla possibilità di riutilizzare i dati o i documenti nell'arco del periodo contabile appropriato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e autorizzazione dei diritti e, se del caso, l'anonimizzazione dei dati personali e le misure adottate per proteggere le informazioni commercialmente riservate, oltre a un ragionevole ritorno sull'investimento. I costi saranno calcolati in base ai principi contabili applicabili agli enti pubblici coinvolti.
6. Gli enti pubblici possono stabilire tariffe più elevate per il riutilizzo di dati e documenti da parte di imprese molto grandi rispetto a quelle indicate ai paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo. Tali tariffe devono essere proporzionate e basate su criteri oggettivi, tenendo conto del potere economico o della capacità dell'ente di acquisire dati, compresa in particolare la designazione come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925. Oltre agli elementi elencati nel paragrafo 1 del presente articolo, tali tariffe possono coprire i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, se del caso, i costi di anonimizzazione o le misure per proteggere la riservatezza dei dati o dei documenti, oltre a un ragionevole ritorno sull'investimento.
7. Il riutilizzo dei seguenti elementi è gratuito **per l'utente: a) fatto salvo l'articolo 32 quaterdecies, paragrafi 3, 4 e 5, gli insiemi di dati ad alto valore, elencati conformemente al paragrafo 1 di tale articolo; b) i dati di ricerca di cui all'articolo 32 quindices, paragrafo 1, lettera c)".**

45. Dopo l'articolo 32 octodecies è inserito il seguente

Articolo 32 vicies

Licenze standard

1. Il riutilizzo di dati o documenti non è soggetto a condizioni, a meno che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate da un obiettivo di interesse pubblico.
2. Quando il riutilizzo è soggetto a condizioni, queste non devono limitare inutilmente le possibilità di riutilizzo e non devono essere utilizzate per limitare la concorrenza.
3. Negli Stati membri in cui si utilizzano licenze, gli enti pubblici garantiscono che le licenze standard per il riutilizzo di dati o documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente.
4. Gli enti pubblici possono prevedere condizioni speciali per il riutilizzo di dati e documenti da parte di imprese molto grandi. Tali condizioni devono essere proporzionate e basate su criteri oggettivi e devono essere stabilite tenendo conto del potere economico o della capacità dell'ente di acquisire dati, compresa in particolare la designazione come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925.

46. Dopo l'articolo 32s è inserito il seguente

'Articolo 32 unvicies

Disposizioni pratiche

1. Gli Stati membri adottano disposizioni pratiche che facilitano la ricerca di dati o documenti disponibili per il riutilizzo, quali elenchi di attività dei principali dati o documenti con i relativi metadati, accessibili, ove possibile e opportuno, online e in formato leggibile a macchina, e siti di portali collegati agli elenchi di attività. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica di dati o documenti, in particolare consentendo l'aggregazione dei metadati a livello dell'Unione.

Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli enti pubblici ad adottare disposizioni pratiche che facilitino la conservazione di dati o documenti disponibili per il riutilizzo.
2. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, proseguono gli sforzi per semplificare l'accesso alle serie di dati, in particolare fornendo un unico punto di accesso e rendendo progressivamente disponibili le serie di dati adeguate detenute dagli enti pubblici per quanto riguarda i dati o i documenti a cui si applica la presente sezione, nonché i dati detenuti dalle istituzioni dell'Unione, in formati accessibili, facilmente reperibili e riutilizzabili con mezzi elettronici.

47. Dopo l'articolo 32t è inserito il seguente testo:

Sottosezione 4 Dati di ricerca Articolo

32 duo

Dati sulla ricerca

1. Gli Stati membri sostengono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti volte a rendere disponibili in modo aperto i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("politiche di accesso aperto"), secondo il principio dell'"open by default" e compatibilmente con i principi FAIR. In tale contesto, le preoccupazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale, alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, alla sicurezza e ai legittimi interessi commerciali devono essere prese in considerazione, in conformità con il principio di trasparenza.

in conformità con il principio "il più aperto possibile, il più chiuso necessario". Tali politiche di accesso aperto sono rivolte alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

2. Fatto salvo l'articolo 32 quindicesimo, lettera d), i dati di ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali ai sensi della sezione 1 e della sezione 2, sottosezione 3, nella misura in cui sono finanziati con fondi pubblici e i ricercatori, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca o le organizzazioni che finanziano la ricerca li hanno già resi disponibili al pubblico attraverso un archivio istituzionale o per soggetto. In tale contesto, si tiene conto dei legittimi interessi commerciali, delle attività di trasferimento delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti".

48. Dopo l'articolo 32u è inserito il seguente testo:

Sottosezione 5 Insiemi di dati ad alto valore

Articolo 32 terdecies

Categorie tematiche di insiemi di dati di alto valore

1. Al fine di stabilire le condizioni per sostenere il riutilizzo di insiemi di dati di elevato valore, l'allegato I contiene un elenco di categorie tematiche di tali insiemi di dati.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2 bis, per modificare l'allegato I aggiungendo nuove categorie tematiche di insiemi di dati di elevato valore al fine di specchiare gli sviluppi tecnologici e del mercato.

49. Dopo l'articolo 32v è inserito il seguente testo:

Articolo 32 quaterdecies

Insiemi di dati specifici ad alto valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di insiemi di dati specifici ad alto valore appartenenti alle categorie di cui all'allegato I e detenuti da enti pubblici e imprese pubbliche tra i dati o i documenti a cui si applica la presente sezione.

Tali insiemi di dati specifici ad alto valore sono:

- (a) disponibili gratuitamente, fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5;
- (b) leggibili a macchina
- (c) forniti tramite API; e
- (d) forniti come download di massa, se del caso.

Tali atti di esecuzione possono specificare le modalità di pubblicazione e riutilizzo degli insiemi di dati ad alto valore. Tali modalità sono compatibili con le licenze standard aperte.

Le disposizioni possono comprendere i termini applicabili al riutilizzo, i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche di diffusione. Gli investimenti effettuati dagli Stati membri negli approcci ai dati aperti, come gli investimenti nello sviluppo e nella diffusione di determinati standard, sono presi in considerazione e bilanciati rispetto ai potenziali benefici derivanti dall'inclusione nell'elenco.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

2. L'identificazione di specifici insiemi di dati ad alto valore ai sensi del paragrafo 1 si basa sulla valutazione del loro potenziale di:
 - (a) generare significativi benefici socioeconomici o ambientali e servizi innovativi;
 - (b) beneficiare un numero elevato di utenti, in particolare PMI e PMI;
 - (c) contribuire a generare entrate; e

(d) essere combinati con altri insiemi di dati.

Al fine di individuare tali specifici insiemi di dati ad alto valore, la Commissione effettua consultazioni appropriate, anche a livello di esperti, conduce una valutazione d'impatto e garantisce la complementarità con gli atti giuridici esistenti, come la direttiva 2010/40/UE, per quanto riguarda il riutilizzo di dati o documenti. Tale valutazione d'impatto comprende un'analisi costi-benefici e un'analisi per stabilire se la fornitura gratuita di set di dati di alto valore da parte di organismi del settore pubblico che devono generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi relativi allo svolgimento delle loro funzioni pubbliche comporti un impatto sostanziale sul bilancio di tali organismi. Per quanto riguarda gli insiemi di dati ad alto valore detenuti da imprese pubbliche, la valutazione d'impatto deve tenere in particolare considerazione il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevedono che la disponibilità gratuita di serie di dati di valore elevato non si applichi a specifiche serie di dati di valore elevato detenute da imprese pubbliche qualora ciò comporti una distorsione della concorrenza nei mercati rilevanti.
4. L'obbligo di rendere disponibili gratuitamente gli insiemi di dati di valore elevato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), non si applica alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi.
5. Qualora la messa a disposizione gratuita di insiemi di dati di valore elevato da parte di organismi del settore pubblico che sono tenuti a generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi relativi all'adempimento delle loro funzioni pubbliche comporti un impatto sostanziale sul bilancio degli organismi interessati, gli Stati membri possono esentare tali organismi dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tali insiemi di dati di valore elevato per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 1."

50. Dopo l'articolo 32 quater è inserito il seguente testo:

Sezione 3 Riutilizzo di talune categorie di dati protetti detenuti da organismi del settore
pubblico

Articolo 32 quinquies

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica a determinate categorie di dati protetti di cui all'articolo 2 (54) [riferimento a determinate categorie#] detenuti da enti pubblici.
2. La presente sezione non si applica a:
 - a. dati o documenti in possesso di imprese pubbliche;
 - b. dati o documenti detenuti da biblioteche, archivi, musei e istituti di istruzione;
 - c. dati e documenti di cui alla sezione 2 del presente capo.
3. La presente sezione non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parti in materia di protezione delle categorie di dati o documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (riferimento alle categorie speciali)".

51. Dopo l'articolo 32x è inserito il seguente testo:

Articolo 32 sexies Principio generale relativo a talune categorie di dati protetti

La presente sezione non crea alcun obbligo per gli enti pubblici di consentire il riutilizzo di dati o documenti, né esonera gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza.

in base al diritto dell'Unione o nazionale. Stabilisce le condizioni minime per le situazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di riutilizzo dei dati protetti detenuti dagli enti pubblici".

52. Dopo l'articolo 32 sexies è inserito il seguente:

Articolo 32 septdecies

Condizioni per il riutilizzo

1. Gli enti pubblici che, in base alla legislazione nazionale, sono competenti a concedere o rifiutare l'accesso per il riutilizzo di una o più categorie di dati o documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (riferimento a determinate categorie), rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo e la procedura per richiederlo tramite lo sportello unico di cui all'articolo 32 quinquies [sportello unico]. Quando concedono o rifiutano l'accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 32 quater, paragrafo 1 (organismi competenti). Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici siano dotati delle risorse necessarie per conformarsi al presente articolo e all'articolo 32 bis [Requisiti per il trasferimento a paesi terzi].

2. Gli enti pubblici, in conformità con il diritto dell'Unione e nazionale, garantiscono che la natura protetta dei dati o dei documenti sia preservata.

A tal fine, il riutilizzo di dati o documenti sarà consentito solo

(a) nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(b) se i dati considerati riservati in conformità al diritto dell'Unione o nazionale in materia di segreto commerciale o statistico non vengono divulgati, in conseguenza del permesso di riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia consentito sulla base del consenso dell'interessato o dell'autorizzazione del titolare dei dati in conformità al paragrafo 7.

(c) in conformità al regolamento 2016/679 .

3. Per garantire la conservazione della natura protetta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti pubblici possono prevedere i seguenti requisiti:

a. concedere l'accesso per il riutilizzo di dati o documenti solo se l'ente pubblico o l'organismo competente, a seguito della richiesta di riutilizzo, ha assicurato che i dati di tali dati o documenti sono stati:

i. anonimizzati, nel caso di dati personali;

ii. sottoposti ad altre forme di preparazione dei dati personali;

iii. modificati, aggregati o trattati con qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commercialmente riservate, compresi segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

b. accedere e riutilizzare i dati o i documenti in remoto all'interno di un ambiente di elaborazione sicuro fornito o controllato dall'ente pubblico;

c. accedere e riutilizzare i dati o i documenti all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di elaborazione sicuro, in conformità a standard di sicurezza elevati, a condizione che l'accesso remoto non possa essere consentito senza mettere a rischio i diritti e gli interessi di terzi.

Nel caso di riutilizzo consentito ai sensi del paragrafo 3, lettera a), punto i), il riutilizzo di dati o documenti è soggetto alle norme sui dati pubblici aperti di cui alla sezione 2 [sezione ODD]. Ciò non pregiudica l'articolo 32ab [Tasse].

Nel caso di riutilizzo consentito ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservano l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di elaborazione sicuro utilizzato.

4. L'ente pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e gli eventuali risultati del trattamento dei dati o dei documenti effettuato dal riutilizzatore per preservare l'integrità della protezione dei dati o dei documenti e si riserva il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che mettono a rischio i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare l'uso dei risultati deve essere comprensibile e trasparente per il riutilizzatore. A meno che la legislazione nazionale non preveda garanzie specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili al riutilizzo di determinate categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (**definizione di determinate categorie**), l'ente pubblico subordina il riutilizzo dei dati o dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo all'osservanza da parte del riutilizzatore di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che metta a repentaglio i diritti e gli interessi di terzi che il riutilizzatore potrebbe aver acquisito nonostante le garanzie poste in essere. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali, il riutilizzatore è tenuto a informare senza indugio, se del caso con l'assistenza dell'ente pubblico, le persone fisiche o giuridiche i cui diritti e interessi possono essere lesi.
5. Qualora il riutilizzo di dati o documenti non possa essere consentito in conformità agli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il riutilizzo sarà possibile solo
 - a. se non esiste una base giuridica diversa dal consenso alla trasmissione dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, con il consenso degli interessati;
 - b. con l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere lesi da tale riutilizzo.

L'ente pubblico si adopera al meglio, in conformità al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nella ricerca del consenso degli interessati o dell'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere pregiudicati da tale riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l'ente pubblico.

Quando fornisce tale assistenza, l'ente pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 32 quater (**riferimento all'articolo con gli organismi competenti**).

53. Dopo l'articolo z è inserito il seguente:

Articolo 32 bis

Requisiti per il trasferimento di dati non personali verso paesi terzi da parte dei riutilizzatori

1. Se un riutilizzatore intende trasferire a un paese terzo dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (**riferimento a categorie particolari**), lettere a), b) o c), informa l'ente pubblico della sua intenzione di trasferire tali dati e della finalità di tale trasferimento al momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo basato sull'autorizzazione del titolare dei dati, il riutilizzatore, se del caso con l'assistenza dell'ente pubblico, informa la persona fisica o giuridica i cui diritti e interessi possono essere lesi di tale intenzione, delle finalità e delle garanzie appropriate. L'ente pubblico non autorizza il riutilizzo a meno che la persona fisica o giuridica non dia il consenso al trasferimento.
2. Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intende trasferire tali dati a un paese terzo diverso da un paese designato conformemente al paragrafo 4 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente a:

- a. rispettare gli obblighi imposti dai diritti di proprietà intellettuale e dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di riservatezza commerciale o statistica anche dopo il trasferimento dei dati al paese terzo; e
- b. accettare la giurisdizione degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'ente pubblico che trasmette i dati per qualsiasi controversia relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto dell'Unione o nazionale in materia di segreto commerciale o statistico.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

3. Gli enti pubblici, se del caso e nella misura delle loro capacità, forniscono orientamenti e assistenza ai riutilizzatori per conformarsi agli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se giustificato dal numero considerevole di richieste in tutta l'Unione relative al riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione per dichiarare che le disposizioni giuridiche, di controllo e di esecuzione di un paese terzo:
 - a. garantiscono la protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali in modo sostanzialmente equivalente alla protezione garantita dal diritto dell'Unione;
 - b. sono effettivamente applicate e fatte rispettare; e
 - c. fornire un ricorso giurisdizionale efficace.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

5. Atti legislativi specifici dell'Unione possono considerare altamente sensibili, ai fini del presente articolo, determinate categorie di dati non personali detenuti da organismi del settore pubblico, qualora il loro trasferimento a paesi terzi possa mettere a rischio obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il rischio di reidentificazione di dati non personali e resi anonimi. Se tale atto è adottato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 che integrano il presente regolamento stabilendo condizioni speciali applicabili ai trasferimenti di tali dati a paesi terzi.

Se richiesto da specifici atti legislativi dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni speciali possono comprendere condizioni applicabili al trasferimento o modalità tecniche al riguardo, limitazioni al riutilizzo dei dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o, in casi eccezionali, restrizioni ai trasferimenti a paesi terzi.

6. Il riutilizzatore a cui è stato concesso il diritto di riutilizzare i dati non personali può trasferire i dati solo ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5.

54. Dopo l'articolo 32 bis è inserito il seguente

Articolo 32 ter

Tasse

1. Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo di talune categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (riferimento alla definizione di talune categorie), possono richiedere il pagamento di un corrispettivo per consentire il riutilizzo di tali dati.

2. Quando gli enti pubblici riscuotono un corrispettivo, adottano misure per incentivare il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (riferimento alla definizione di determinate categorie) per scopi non commerciali, come la ricerca scientifica, e da parte di start-up, PMI e PMI, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato. A questo proposito, gli enti pubblici possono anche rendere disponibili i dati a un prezzo scontato o gratuitamente, in particolare alle start-up, alle PMI e alle PMI, alla società civile e agli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono redigere un elenco di categorie di riutilizzatori ai quali i dati o i documenti per il riutilizzo sono resi disponibili a un prezzo scontato o gratuitamente. Tale elenco, insieme ai criteri utilizzati per stabilirlo, deve essere reso pubblico.
3. Gli eventuali diritti derivano dai costi relativi allo svolgimento della procedura per le richieste di riutilizzo di determinate categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (riferimento alla definizione di categorie particolari) e sono limitati ai costi necessari in relazione a:
 - a. la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati;
 - b. la liquidazione dei diritti;
 - c. l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e dei dati commercialmente riservati, come previsto dall'articolo 32 septdecies, paragrafo 3 [condizioni per il riutilizzo];
 - d. il mantenimento di un ambiente di trattamento sicuro;
 - e. l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo in conformità alla presente sezione da parte di terzi al di fuori del settore pubblico; e
 - f. assistere i riutilizzatori nella ricerca del consenso degli interessati e dell'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere pregiudicati da tale riutilizzo.
4. I criteri e la metodologia di calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L'ente pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei costi.
5. Gli enti pubblici possono applicare tariffe più elevate di quelle consentite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alle imprese molto grandi sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto del potere economico o della capacità dell'ente di acquisire dati, compresa in particolare la designazione come gatekeeper ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1925. I compensi calcolati devono essere proporzionati. Oltre agli elementi elencati al paragrafo 3 del presente articolo, essi possono coprire i costi di raccolta e produzione dei dati, unitamente a un ragionevole ritorno sull'investimento.

55. Dopo l'articolo 32ab è inserito il seguente testo

Articolo 32 quater

Organi competenti

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, che possono essere competenti per particolari settori, per assistere gli organismi del settore pubblico che concedono o rifiutano l'accesso per il riutilizzo di categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (riferimento a determinate categorie). Gli Stati membri possono istituire uno o più nuovi organismi competenti o affidarsi a organismi del settore pubblico esistenti o a servizi interni di organismi del settore pubblico che soddisfano le condizioni stabilite nella presente sezione.
2. Gli organismi competenti possono essere autorizzati a concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 54, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale che prevede tale accesso.

accesso. Qualora concedano o rifiutino l'accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 32 duodecies [accordi esclusivi], 32 sez [condizioni per il riutilizzo], 32 bis [trasferimento a paesi terzi], 32 ter [tariffe] e 32 septies [procedura per le richieste di riutilizzo].

3. Gli organismi competenti dispongono di adeguate risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane per svolgere i compiti loro assegnati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per essere in grado di rispettare la pertinente legislazione dell'Unione o nazionale relativa ai regimi di accesso per le categorie di documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 [riferimento a determinate categorie di dati].
4. L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario
 - a. fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per consentire l'accesso al riutilizzo dei dati o dei documenti;
 - b. fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e archiviare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili;
 - c. fornire supporto tecnico per l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione e i metodi più avanzati per la tutela della privacy, non solo per i dati personali, ma anche per le informazioni commercialmente riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - d. assistere gli enti pubblici, se del caso, nel fornire supporto ai riutilizzatori nel richiedere il consenso per il riutilizzo agli interessati o l'autorizzazione ai titolari dei dati in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui è previsto il trattamento dei dati e assistere gli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che consentano la trasmissione delle richieste di consenso o di autorizzazione da parte dei riutilizzatori, laddove ciò sia praticamente fattibile;
 - e. fornire agli enti pubblici assistenza nella valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore ai sensi dell'articolo 32 bis, paragrafo 2 [paesi terzi].

56. Dopo l'articolo 32ac è inserito il seguente

"Articolo 32 octies

Punto unico di informazione

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 32 septdecies [condizioni per il riutilizzo], 32 septdecies [paesi terzi] e 32 septdecies [tasse] siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico.
2. Lo sportello unico è competente a ricevere le domande o le richieste di riutilizzo delle categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 [riferimento a determinate categorie di dati] e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli organismi del settore pubblico competenti o a gli organismi competenti di cui all'articolo 32 quater, paragrafo 1 [organismi competenti], se del caso.
3. Il punto unico di informazione rende disponibile per via elettronica un elenco di risorse ricercabili contenente una panoramica di tutte le risorse documentali disponibili, comprese, se del caso, le risorse documentali disponibili presso i punti di informazione settoriali, regionali o locali, con informazioni pertinenti che descrivono i dati o i documenti disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.
4. La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati o dei documenti disponibili presso i punti di informazione unici nazionali e ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta di dati o documenti attraverso tali punti di informazione unici nazionali.

57. Dopo l'articolo 32ad è inserito il seguente testo:

Articolo 32 septies

Procedura per le richieste di riutilizzo

1. A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi in conformità al diritto nazionale, gli organismi del settore pubblico competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 32 quater, paragrafo 1 [organismo competente] adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati protetti di cui all'articolo 2, paragrafo 54 (categorie di dati speciali di riferimento) entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Nel caso di richieste di riutilizzo eccezionalmente ampie e complesse, il periodo di due mesi può essere prorogato fino a 30 giorni. In tali casi, gli organismi competenti del settore pubblico o gli organismi competenti di cui all'articolo 32 quater, paragrafo 1, [organismo competente] comunicano al più presto al richiedente che è necessario più tempo per condurre la procedura, indicando i motivi del ritardo.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata da una decisione di cui al paragrafo 1 ha un diritto di ricorso effettivo nello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente. Tale diritto di ricorso è stabilito dal diritto nazionale e comprende la possibilità di riesame da parte di un organo imparziale con competenze adeguate, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di vigilanza istituita ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico o l'organismo competente interessato.

[Allineamento del diritto di presentare un reclamo per fare riferimento alle disposizioni relative alle DGA aggiunte alla DA].

58. L'articolo 38, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente:

1. Fatto salvo qualsiasi altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo, individualmente o, se del caso, collettivamente:
 - a) all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabiliti, se ritengono che i loro diritti ai sensi del presente regolamento siano stati violati. Il coordinatore dei dati fornisce, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle persone fisiche e giuridiche per la presentazione dei loro reclami all'autorità competente appropriata;
 - b) in relazione a qualsiasi questione che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, all'autorità competente per la registrazione dei servizi di intermediazione dei dati contro un fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto o all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati contro un'organizzazione di altruismo dei dati riconosciuta.
2. L'autorità competente presso la quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante, conformemente al diritto nazionale, di:
 - a) lo stato di avanzamento del procedimento, la decisione presa; e
 - b) dei ricorsi giurisdizionali di cui all'articolo 39.

[Semplificazione del Comitato europeo per l'innovazione dei dati e modifiche del mandato].

59. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente testo

CAPO IX bis Comitato europeo per l'innovazione dei dati

Articolo 41 bis

Comitato europeo per l'innovazione dei dati

1. La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione dei dati sotto forma di gruppo di esperti come strumento per coordinare l'applicazione del presente regolamento e per fungere da forum di discussione per lo sviluppo di un'economia europea dei dati e di politiche in materia di dati.
2. Esso è composto almeno da rappresentanti degli Stati membri competenti per le questioni relative ai dati, delle autorità competenti per l'applicazione dei capi II, III, V, VII bis e VII quater del presente regolamento, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, del rappresentante dell'UE per le PMI o di un rappresentante nominato dalla rete di rappresentanti per le PMI, La Commissione può decidere di aggiungere altre categorie di membri. Nella nomina dei singoli esperti, la Commissione mira a raggiungere un equilibrio di genere e geografico tra i membri del gruppo di esperti.
3. La Commissione deciderà la composizione delle diverse configurazioni in cui il Consiglio svolgerà i suoi compiti.
4. La Commissione presiede le riunioni del Comitato europeo per l'innovazione dei dati.

60. L'articolo 42 è sostituito dal seguente

Articolo 42

Ruolo dell'EDIB

L'EDIB favorisce l'applicazione coerente del presente regolamento

- (a) fungendo da forum per le discussioni strategiche sulle politiche in materia di dati, sulla governance dei dati, sui flussi internazionali di dati e sugli sviluppi intersettoriali rilevanti per l'economia europea dei dati;
- (b) fornendo consulenza e assistenza alla Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di pratiche coerenti delle autorità competenti nell'applicazione dei capitoli II, III, V, VII, VIIa e VIIc;
- (c) facilitare la cooperazione tra le autorità competenti attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni;
- (d) fornire consulenza e assistenza alla Commissione per quanto riguarda la preparazione di atti delegati e di esecuzione, la richiesta di norme armonizzate e l'adozione di orientamenti che stabiliscano quadri interoperabili e pratiche comuni per il funzionamento degli spazi comuni di dati europei, di cui all'articolo 29, paragrafo 7, all'articolo 33, paragrafi 2, 4, 5 e 11, all'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 8 ;
- (e) promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri nel campo del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;

61. L'articolo 45, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

'2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 7, e all'articolo 33, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'11 gennaio 2024."

62. Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente paragrafo

'2a. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 2 [categorie tematiche insieme di dati di elevato valore] è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di adozione del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

63. L'articolo 45, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

'3. La delega di potere di cui all'articolo 29, paragrafo 7, all'articolo 33, paragrafo 2, e all'articolo 32ab, paragrafo 2 [categorie tematiche insieme di dati di elevato valore] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

64. L'articolo 45, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

'6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, dell'articolo 33, paragrafo 2, o dell'articolo 32 ter, paragrafo 2 [categorie tematiche insieme di dati di elevato valore] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

65. L'articolo 46, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

'1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011":

'1a. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011".

66. All'articolo 48 è inserito il seguente articolo

Articolo 48 bis

Modifiche al regolamento (UE) 2018/1724

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce "Avvio, gestione e chiusura di un'impresa" è sostituita dalla seguente:

Eventi della vita	Procedure	Risultati attesi soggetti a una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente in conformità al diritto nazionale, se del caso
Avvio, gestione e chiusura dell'attività commerciale delle imprese	Notifica di attività commerciale e la cessazione di un'attività commerciale	autorizzazione per Conferma di ricezione della notifica o modifica, o della richiesta di autorizzazione per l'attività commerciale presso il registro commerciale e ad esclusione delle procedure relative alla costituzione o al successivo deposito di società o imprese ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del TFUE.

Registrazione di un datore di lavoro (una persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori	Conferma e o del e o del registrazione	dell'iscrizione numero di previdenzial numero di
Registrazione dei dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori	Conferma e o del e	dell'iscrizione numero di previdenzial
Presentazione di una dichiarazione fiscale aziendale	Conferma ricezione della dichiarazione	della la
Notifica ai regimi di previdenza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure di risoluzione collettiva dei contratti di lavoro.	Conferma della notifica	della ricezione
Pagamento dei contributi sociali per i dipendenti	Ricevuta o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i dipendenti	
Registrazione come fornitore di servizi di intermediazione dati	Conferma della registrazione	di la
Registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione	Conferma della registrazione	del il

67. L'articolo 49, paragrafo 1, lettera i), è sostituito dal seguente:

'1. Entro il 12 settembre 2028, la Commissione effettua una valutazione dei capi II, III, IV, V, VI, VII e VIII del presente regolamento e presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione valuta, in particolare:

68. L'articolo 49, paragrafo 2, lettera m), è sostituito dal seguente:

"l'impatto del presente regolamento sulle PMI e sulle PMI per quanto riguarda la loro capacità di innovare e la disponibilità di servizi di elaborazione dati per gli utenti nell'Unione e l'onere di conformarsi ai nuovi obblighi".

69. All'articolo 49 è inserito il seguente testo:

'2a. Entro il [entrata in vigore più 5 anni], la Commissione effettua una valutazione dei capitoli VIIa, VIIb e VIIc del presente regolamento e presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

La relazione valuta, in particolare

- (a) lo stato delle registrazioni dei servizi di intermediazione dei dati e il tipo di servizi offerti;
- (b) il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate e una panoramica degli obiettivi di interesse generale per i quali i dati vengono condivisi, al fine di stabilire criteri chiari al riguardo".
- (c) L'ambito di applicazione e l'impatto sociale ed economico del capitolo VII quater, sezione 2, tra cui
- (d) l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico a cui si applica la sezione 2 del capitolo VIIc, in particolare da parte delle PMI e delle PMI;
- (e) l'impatto degli insiemi di dati ad alto valore;
- (f) l'interazione tra le norme sulla protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo; gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.
per la preparazione di tale relazione".

70. All'articolo 49, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare il presente regolamento.

71. Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente

Articolo 49 bis

Disposizioni transitorie

Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità competenti o un organismo competente per l'applicazione e l'esecuzione del regolamento (UE) n. 2022/868, tale designazione resta valida e si applica per analogia all'applicazione e all'esecuzione del capo VII bis del presente regolamento, fino a quando lo Stato membro non designi una o più altre autorità o organismi per l'applicazione e l'esecuzione di tali capi in conformità all'articolo 37, paragrafo 1."

72. È inserito il seguente allegato

ALLEGATO I

Elenco delle categorie tematiche di insiemi di dati ad alto valore, di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 1

1. Geospaziale
2. Osservazione della Terra e ambiente
3. Meteorologico
4. Statistica
5. Aziende e proprietà delle aziende
6. Mobilità

Capitolo II

Modifiche al Regolamento generale sulla protezione dei dati e alla Direttiva ePrivacy

Articolo 2

Modifiche al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

[GDPR]

Il Regolamento (UE) 2016/679 è modificato come segue:

1. L'articolo 4 è modificato come segue:

(a) al punto 1, sono aggiunte le seguenti frasi:

1) Le informazioni relative a una persona fisica non sono necessariamente dati personali per ogni altra persona o entità, solo perché un'altra entità può identificare tale persona fisica. Le informazioni non sono personali per una determinata entità se questa non è in grado di identificare la persona fisica a cui si riferiscono, tenendo conto dei mezzi ragionevolmente utilizzabili da tale entità. Tali informazioni non diventano personali per tale entità solo perché un successivo destinatario dispone di mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare la persona fisica a cui le informazioni si riferiscono.

(b) il punto 15 è sostituito dal seguente

"(15) "dati relativi alla salute": i dati personali relativi alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano direttamente informazioni specifiche sul suo stato di salute".

(c) sono aggiunti i seguenti punti:

"(32) apparecchiature terminali": le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/63/CE;

(33) per "reti di comunicazione elettronica" e "servizi di comunicazione elettronica" si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 4, della direttiva (UE) 2018/1972;

(34) per "servizio di comunicazione elettronica" si intende un servizio come definito all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972

(35) per "browser web" si intende un browser web come definito all'articolo 2, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 2022/1925;

(36) per "sistema operativo" si intende un sistema operativo come definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/1925.

(37) "applicazione mobile": un'applicazione mobile come definita all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2102;

(38) "servizio di media", un servizio di media quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1083;"(39) "5) fornitore di servizi di media", un fornitore di servizi di media quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1083;"

2. L'articolo 9 è modificato come segue:

(d) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente

'1. È vietato il trattamento di dati personali che rivelino direttamente l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute (dati relativi alla salute), la vita sessuale o l'orientamento sessuale di un interessato, nonché il trattamento di dati genetici o di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica.

(e) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

"k) il trattamento nel contesto dello sviluppo e del funzionamento di un sistema di IA quale definito all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1689 o di un modello di IA, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5."

(l) il trattamento dei dati biometrici è necessario per confermare l'identità di un interessato (verifica), qualora i dati biometrici o i mezzi necessari per la verifica siano sotto il controllo esclusivo dell'interessato".

(f) è aggiunto il seguente paragrafo

'5. Per i trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera k), devono essere attuate misure organizzative e tecniche adeguate per evitare, per quanto possibile, la raccolta e il trattamento di categorie particolari di dati personali. Qualora, nonostante l'attuazione di tali misure, il responsabile del trattamento identifichi categorie particolari di dati personali negli insiemi di dati utilizzati per l'addestramento, il test o la convalida o nel sistema o modello di IA, il responsabile del trattamento rimuove tali dati. Se la rimozione di tali dati richiede uno sforzo sproporzionato, il responsabile del trattamento deve in ogni caso proteggere efficacemente e senza ritardi ingiustificati tali dati dall'utilizzo per produrre output, dalla divulgazione o dalla messa a disposizione di terzi in altro modo".

3. All'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 e le comunicazioni e le azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e 34 sono fornite gratuitamente'. Se le richieste di un interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo o perché l'interessato sfrutta i diritti conferiti dal presente regolamento per scopi diversi dalla protezione dei suoi dati, il responsabile del trattamento può

- (a) addebitare un costo ragionevole che tenga conto dei costi amministrativi per fornire le informazioni o le comunicazioni o intraprendere le azioni richieste; oppure
- (b) rifiutare di dare seguito alla richiesta.

Il responsabile del trattamento ha l'onere di dimostrare che la richiesta è manifestamente infondata o che vi sono ragionevoli motivi per ritenerla eccessiva.

4. All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

'4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se i dati personali sono stati raccolti nell'ambito di una relazione chiara e circoscritta tra l'interessato e il responsabile del trattamento che esercita un'attività non ad alta intensità di dati e se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che l'interessato disponga già delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a meno che il responsabile del trattamento non trasmetta i dati ad altri destinatari o categorie di destinatari, non trasferisca i dati in un paese terzo, non esegua un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o il trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato ai sensi dell'articolo 35.'

5. All'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

'1. Una decisione che produca effetti giuridici per l'interessato o che lo riguardi in modo analogo e significativo può essere basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, solo se tale decisione

- (a) sia necessaria per la stipula o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, indipendentemente dal fatto che la decisione possa essere presa altrimenti che con mezzi esclusivamente automatizzati;
- (b) è autorizzata dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede altresì misure adeguate per salvaguardare i diritti e le libertà dell'interessato e i suoi legittimi interessi; oppure
- (c) si basa sul consenso esplicito dell'interessato".

6. L'articolo 33 è modificato come segue:

- (g) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente

'1. In caso di violazione dei dati personali che possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento notifica senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 96 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, la violazione dei dati personali tramite lo sportello unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555 all'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 e 56.". Se la notifica all'autorità di controllo non viene effettuata entro 96 ore, deve essere accompagnata dai motivi del ritardo.

- (h) è aggiunto il seguente paragrafo

'1a. Fino all'istituzione dello sportello unico ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555, i responsabili del trattamento continuano a notificare le violazioni dei dati personali direttamente all'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 e 56.

- (i) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

'6. Il comitato prepara e trasmette alla Commissione una proposta di modello comune per la notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1. La proposta è presentata alla Commissione entro [mesi] dall'entrata in vigore del presente regolamento. La proposta è presentata alla Commissione entro [mesi] dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, dopo averla debitamente esaminata, la riesamina, se necessario, e ha il potere di adottarla mediante un atto di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

7. Il modello di cui al paragrafo 6 è riesaminato ogni tre anni e aggiornato se necessario. Il comitato presenta alla Commissione la sua valutazione e le eventuali proposte di aggiornamento in tempo utile. La Commissione, dopo aver esaminato le proposte, le esamina e ha il potere di adottare eventuali aggiornamenti secondo la procedura di cui al paragrafo 6."

7. L'articolo 35 è modificato come segue:

- (j) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

'4. Il comitato elabora e trasmette alla Commissione una proposta di elenco dei tipi di trattamento soggetti all'obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma del paragrafo 1.

5. Il comitato prepara e trasmette alla Commissione una proposta di elenco dei tipi di trattamento per i quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

6. Il comitato elabora e trasmette alla Commissione una proposta di modello comune e di metodologia comune per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

(k) sono inseriti i seguenti paragrafi:

'6a. Le proposte relative agli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5 e al modello e alla metodologia di cui al paragrafo 6 sono presentate alla Commissione entro [] mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, dopo averle debitamente esaminate, le riesamina, se necessario, e ha il potere di adottarle mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2".

6b. Gli elenchi e il modello e la metodologia di cui al paragrafo 6 bis sono rivisti almeno ogni tre anni e aggiornati se necessario. Il Consiglio presenta alla Commissione la propria valutazione e le eventuali proposte di aggiornamento in tempo utile. La Commissione, dopo aver esaminato le proposte, le esamina e ha la facoltà di adottare eventuali aggiornamenti secondo la procedura di cui al paragrafo 6a.

6c. Gli elenchi dei tipi di trattamento soggetti all'obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dei tipi di trattamento per i quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, redatti e resi pubblici dalle autorità di controllo, restano validi fino all'adozione da parte della Commissione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 bis.

8. È aggiunto il seguente articolo

Articolo 41 bis

[Segnaposto per il meccanismo di accompagnamento dello stato dell'arte delle tecnologie di pseudonimizzazione].

9. L'articolo 57, paragrafo 1, è modificato come segue:

(a) la lettera k) è soppressa;

(b) dopo la lettera v, è aggiunto quanto segue:

[In discussione:

w) istituire sandbox regolamentari, ossia il quadro controllato istituito dall'autorità di controllo che offre ai titolari e/o ai responsabili del trattamento e/o ai potenziali titolari e/o responsabili del trattamento la possibilità di testare la conformità di specifiche tecniche o soluzioni tecnologiche da utilizzare per le attività di trattamento dei dati agli obblighi previsti dal presente regolamento o se il trattamento dei dati dà luogo a dati che sarebbero esenti dal presente regolamento ("tecniche di anonimizzazione").]

10. All'articolo 64, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

11. All'articolo 70, paragrafo 1, sono inserite le seguenti lettere:

h bis) prepara e trasmette alla Commissione una proposta di elenco dei tipi di trattamento che sono soggetti all'obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per i quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 35.

(hb) prepara e trasmette alla Commissione una proposta di modello comune e di metodologia comune per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35.

(h quater) prepara e trasmette alla Commissione una proposta di modello comune e di metodologia comune per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35."

12. Dopo l'articolo 88 sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 88 bis

Trattamento dei dati personali nell'ambito delle apparecchiature terminali

[Accordo raggiunto tra CNECT e JUST sui principi; il testo è ancora soggetto a perfezionamento tra le DG:]

1. [Il trattamento di dati personali su o da apparecchiature terminali di un interessato è consentito se è necessario esclusivamente per una delle seguenti finalità:
 - (a) effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica su una rete di comunicazione elettronica; oppure
 - (b) fornire un servizio esplicitamente richiesto dall'interessato; oppure
 - (c) la creazione di informazioni aggregate sull'utilizzo di un servizio online per misurare l'audience di tale servizio, qualora sia effettuata dal responsabile del trattamento di tale servizio online esclusivamente per uso proprio; oppure
 - (d) mantenere o ripristinare la sicurezza di un servizio del responsabile del trattamento richiesto dall'interessato o dell'apparecchiatura terminale utilizzata per il trattamento; oppure
o dell'apparecchiatura terminale utilizzata per la fornitura di tale servizio.

Quando il responsabile del trattamento raccoglie dati personali esclusivamente per queste finalità, non è autorizzato a utilizzarli per nessun altro scopo, a meno che il trattamento non sia basato sul diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Per qualsiasi altra finalità diversa da quelle di cui al primo comma, il trattamento è conforme all'articolo 6 e, ove applicabile, all'articolo 9.

2. Se il trattamento è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto segue:

- (a) l'interessato deve essere in grado di [dare il consenso o] rifiutare le richieste di consenso in modo semplice e comprensibile con un pulsante a un solo clic o con mezzi equivalenti;
- (a) il responsabile del trattamento rispetterà la scelta dell'interessato [di dare il consenso] o di rifiutare una richiesta di consenso per un periodo di almeno [6 mesi], a meno che il trattamento non sia necessario solo per un periodo di tempo più breve. Il responsabile del trattamento non può presentare una nuova richiesta di consenso per la stessa finalità entro tale periodo.

3. Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrà essere in grado di esercitare il proprio diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, con un pulsante a un solo clic o con mezzi equivalenti.]

Articolo 88 ter

[Accordo tra CNECT e JUST sui principi; il testo è ancora soggetto a perfezionamento tra le DG:]

1. L'interessato deve essere in grado di [dare il consenso o] rifiutare una richiesta di consenso e di esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, attraverso mezzi automatizzati e leggibili meccanicamente.
2. I responsabili del trattamento garantiscono che le loro interfacce online siano in grado di interpretare le indicazioni automatizzate e leggibili meccanicamente relative all'[accettazione o] al rifiuto o all'accettazione di una richiesta di consenso e all'esercizio del diritto di opposizione di cui al paragrafo 1 e di rispettare tali indicazioni. Tale obbligo si applica [6 mesi] dopo la pubblicazione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 4.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non si applica ai responsabili del trattamento che sono fornitori di servizi di media quando forniscono un servizio di media.
4. I controllori che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tali requisiti sono coperti da tali norme armonizzate o parti di esse.
5. Dopo aver tenuto conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiede a uno o più organismi europei di normalizzazione di elaborare norme che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire in un atto delegato l'obbligo per i fornitori di browser web e per i fornitori di apparecchiature terminali che definiscono le regole per le applicazioni software che raccolgono dati personali attraverso l'uso di tali apparecchiature terminali ["sistemi operativi"] di fornire i mezzi tecnici per consentire agli interessati di rifiutare una richiesta di consenso e di esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, attraverso mezzi automatizzati e leggibili a macchina ai sensi del paragrafo 1, se l'offerta di mercato per i browser web o i sistemi operativi è insufficiente. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta le parti interessate. L'atto delegato è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2].

Articolo 88 quater

Trattamento nel contesto dello sviluppo e del funzionamento dell'IA

Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per gli interessi del titolare del trattamento nel contesto dello sviluppo e del funzionamento di un sistema di IA come definito all'articolo 3, punto (1), del regolamento (UE) 2024/1689 o di un modello di IA, tale trattamento può essere perseguito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, salvo che su tali interessi prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Tale trattamento è soggetto ad adeguate garanzie, in conformità al presente regolamento, per i diritti e le libertà dell'interessato. Tali garanzie garantiscono l'adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare, ma non solo, per assicurare il rispetto della minimizzazione dei dati durante la fase di selezione delle fonti e la formazione e il collaudo del sistema di IA o del modello di IA, per proteggere dalla mancata divulgazione dei dati conservati in via residuale nel sistema di IA o nel modello di IA, per garantire il miglioramento del sistema di IA o del modello di IA.

per garantire una maggiore trasparenza nei confronti degli interessati e per fornire a questi ultimi il diritto incondizionato di opporsi alla raccolta dei loro dati personali. '

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy)

[Accordo tra CNECT e JUST sui principi, ma il testo è ancora soggetto a una messa a punto tra le DG:]

[La direttiva 2002/58/CE è modificata come segue:

1. L'articolo 4 è soppresso;
 2. All'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE è aggiunto il seguente comma:
 3. Gli Stati membri provvedono affinché la memorizzazione di informazioni o l'accesso a informazioni già memorizzate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente siano consentiti solo a condizione che l'abbonato o l'utente interessato abbia dato il proprio consenso, dopo aver ricevuto informazioni chiare ed esaurienti, tra l'altro, sulle finalità del trattamento. Ciò non impedisce la memorizzazione tecnica o l'accesso al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria affinché il fornitore di un servizio della società dell'informazione, esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, possa fornire il servizio.
- Il presente paragrafo non si applica se i dati personali sono trattati su o da apparecchiature terminali ai sensi dell'articolo 88 bis del regolamento (UE) 2016/679."].**

Capitolo III

Punto di ingresso unico per la segnalazione degli incidenti

Articolo 4

Modifiche alla direttiva (UE) 2022/2555

La direttiva (UE) 2022/2555 è modificata come segue:

[Istituzione di un punto di ingresso unico per la segnalazione di incidenti - modifiche alla norma NIS2].

1. È aggiunto il seguente articolo

Articolo 23 bis

Punto unico di ingresso per la segnalazione di incidenti

- (1) L'ENISA sviluppa e mantiene un punto di ingresso unico per sostenere l'obbligo di segnalare gli incidenti e gli eventi correlati ai sensi degli atti giuridici dell'Unione, laddove tali atti giuridici dell'Unione lo prevedano ("punto di ingresso unico"). Fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/2847, l'ENISA può garantire che la piattaforma unica di segnalazione istituita ai sensi di tale regolamento soddisfi lo scopo del punto di ingresso unico.
- (2) L'ENISA adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza del punto di accesso unico e delle informazioni trasmesse o diffuse tramite il punto di accesso unico. L'ENISA tiene conto della sensibilità delle informazioni trasmesse o diffuse ai sensi degli atti giuridici dell'Unione di cui al paragrafo 1 e garantisce che le autorità competenti ai sensi di tali atti giuridici dell'Unione abbiano accesso alle informazioni e le trattino come richiesto dagli atti giuridici dell'Unione.
- (3) L'ENISA fornisce e attua le specifiche sulle misure tecniche, operative e organizzative relative all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento sicuro del punto di ingresso unico. L'ENISA consulta la Commissione, la rete dei CSIRT e le autorità competenti ai sensi degli atti giuridici dell'Unione di cui al paragrafo 1 nell'elaborazione delle specifiche. Le specifiche garantiscono che:
 - a. sia garantita la capacità necessaria per l'interoperabilità con altri obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b. le disposizioni tecniche per l'accesso, la presentazione e la trasmissione dei dati da parte delle entità e delle autorità competenti ai sensi degli atti giuridici dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. di recuperare, trasmettere o elaborare in altro modo le informazioni dal punto di ingresso unico, sono in atto e forniscono protocolli e strumenti tecnici che consentono agli enti e alle autorità di elaborare ulteriormente le informazioni ricevute all'interno dei loro sistemi;
 - c. si tenga debitamente conto delle specificità degli obblighi di segnalazione degli incidenti stabiliti negli atti giuridici dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - d. se disponibile, il punto di accesso unico è interoperabile e compatibile con i portafogli aziendali europei di cui alla *[proposta di regolamento]: Inserire*

titolo della proposta] e che i portafogli aziendali europei possano essere utilizzati almeno per identificare e autenticare i soggetti che utilizzano il punto di ingresso unico;

- e. i soggetti che utilizzano lo sportello unico possano recuperare e integrare le informazioni che hanno precedentemente inviato tramite lo sportello unico;
 - f. una singola notifica di informazioni trasmesse da un soggetto tramite lo sportello unico può essere utilizzata per adempiere agli obblighi di segnalazione previsti da qualsiasi altro atto giuridico dell'Unione che preveda la segnalazione di incidenti allo sportello unico.
- (4) L'ENISA abilita la notifica degli incidenti ai sensi di ciascun atto giuridico dell'Unione di cui al paragrafo 1 solo dopo aver pilotato il funzionamento del punto di ingresso unico per ciascun atto giuridico dell'Unione aggiunto, comprese le prove che tengono conto delle specificità e dei requisiti per le notifiche stabiliti da ciascun atto, e dopo aver consultato la Commissione e le autorità competenti pertinenti ai sensi dei rispettivi atti dell'Unione.
- (5) A meno che non sia previsto negli atti giuridici dell'Unione di cui al paragrafo 1, l'ENISA non ha accesso alle notifiche presentate attraverso il punto di ingresso unico.

2. È aggiunto il seguente articolo

Articolo 23 ter

Disposizioni di emergenza per il punto di ingresso unico

- (1) Nel caso in cui un'impossibilità tecnica impedisca la presentazione di notifiche di incidenti tramite il punto di ingresso unico, i soggetti adempiono ai loro obblighi di segnalazione con mezzi alternativi.
- (2) I destinatari delle notifiche di incidenti ai sensi degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, si assicurano di poter ricevere le notifiche di incidenti con mezzi alternativi nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Essi provvedono affinché le istruzioni per la presentazione delle notifiche di incidenti con mezzi alternativi siano disponibili al pubblico".

[Obbligo di utilizzare il punto di ingresso unico per le notifiche NIS2].

3. All'articolo 23, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

'4. Ciascuno Stato membro provvede affinché i soggetti essenziali e importanti notifichino, senza indebito ritardo, al proprio CSIRT o, se del caso, alla propria autorità competente ai sensi del paragrafo 4, qualsiasi incidente che abbia un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi di cui al paragrafo 3 (incidente significativo) **attraverso il punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis**. Fatto salvo [l'articolo 23 bis, paragrafo 4, NIS2], ciascuno Stato membro garantisce che la segnalazione sia effettuata tramite il punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore del [regolamento Digital Omnibus].

4. All'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:
- '12. Quando un fabbricante notifica un incidente grave ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2847 e la segnalazione dell'incidente ai sensi di tale articolo contiene le informazioni pertinenti richieste ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la segnalazione del fabbricante ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2847 costituisce una segnalazione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. '
5. All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre all'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, le notifiche possano essere trasmesse ai CSIRT o, se del caso, alle autorità competenti, su base volontaria, **tramite il punto di ingresso unico istituito a norma dell'articolo 23 bis**, da:
- (a) enti essenziali e importanti per quanto riguarda incidenti, minacce informatiche e quasi incidenti
- (b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda gli incidenti significativi, le minacce informatiche e i quasi incidenti".

Articolo 5

Modifica del regolamento eIDAS (EUDIW) (mandato SEP)

Il regolamento (UE) 910/2014 è modificato come segue:

1. All'articolo 19 bis è aggiunto il seguente paragrafo:
- '1a. Quando le notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), sono indirizzate all'organismo di vigilanza e, se del caso, ad altre autorità competenti pertinenti, tali notifiche sono effettuate attraverso il punto di ingresso unico ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555.
2. All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo
- '2a. Quando le notifiche di cui al paragrafo 2, lettera fb), sono indirizzate all'organismo di vigilanza e, se del caso, ad altri organismi competenti pertinenti, tali notifiche sono effettuate tramite lo sportello unico ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555."
3. All'articolo 45 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

'3a. Quando le notifiche di cui al paragrafo 3 sono indirizzate alla Commissione e all'organismo di vigilanza competente, tali notifiche sono effettuate tramite lo sportello unico ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555."

Articolo 6

Modifica della DORA (mandato SEP)

Il regolamento (UE) 2022/2554 è modificato come segue:

1. All'articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - I soggetti finanziari segnalano gli incidenti rilevanti connessi alle TIC alla pertinente autorità competente di cui all'articolo 46 **attraverso il punto di ingresso unico istituito a norma dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555** conformemente al paragrafo 4 del presente articolo."
2. All'articolo 19, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - I soggetti finanziari possono, su base volontaria, notificare **tramite il punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo XX del regolamento Digital Omnibus** le minacce informatiche significative all'autorità competente interessata quando ritengono che la minaccia sia rilevante per il sistema finanziario, gli utenti dei servizi o i clienti.

[TBC con HOME]

Articolo 7

Modifica del CER (mandato SEP)

[All'articolo 15, paragrafo 1, [della direttiva (UE) 2022/2557], la prima frase è sostituita dalla seguente:

- "[Gli Stati membri provvedono affinché gli enti critici notifichino all'autorità competente, **tramite il punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555**, senza indebito ritardo, gli incidenti che perturbano in modo significativo o che potrebbero perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali]".

[All'articolo 15, paragrafo 2, [della direttiva (UE) 2022/2557] è aggiunto il seguente comma:

- La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente il tipo e il formato delle informazioni notificate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

Capitolo IV

Abrogazione di atti e disposizioni finali

Articolo 8

Abrogazioni e clausole transitorie

[Abrogazione del regolamento P2B, del regolamento FFD, del DGA, del ODD]

1. Il regolamento 2019/1150/UE è abrogato con effetto dal [XX/XX/2025].
2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi fino al [31 dicembre 2031]:
 - (a) Articolo 2, punto (1) [definizione di "utente commerciale"].
 - (b) Articolo 2, punto (2) [definizione di "servizio di intermediazione online"].
 - (c) Articolo 2, punto 5 [definizione di "motore di ricerca online"].
 - (d) Articolo 4 [restrizioni/sospensioni]
3. I seguenti atti sono abrogati con effetto dal [Data, allineata all'entrata in vigore delle modifiche]:
 - a) Regolamento (UE) 2022/868;
 - b) Regolamento (UE) 2018/1807;
 - c) Direttiva 2019/1024.
4. I riferimenti al regolamento (UE) 2022/868, al regolamento (UE) 2018/1807 e alla direttiva 2019/1024 si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in applicazione un giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. In deroga al paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 12, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 2, entrano in applicazione [N] anni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. In deroga al paragrafo 2, il capo III si applica entro [18] mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Allegato I

Tabella di correlazione

Direttiva (UE) 2016/1024 (direttiva sui dati aperti)	Regolamento (UE) 2023/2854 modificato dal presente regolamento (Legge sui dati)
Articolo 1, paragrafo 1	32 decies, paragrafo 1, 32 quidecies
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), b)	32i(2)(a)(b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	32n(1)(d)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto i)	32i, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punti ii) e iii)	32n(1)(a)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)	Abrogato
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)	32n(1)(b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera g)	32n(1)(c)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera h)	32n(1)(e)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)	32n(1)(d)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera j)	32n(1)(f)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)	32n(1)(g)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera l)	32n(1)(h)
Articolo 1, paragrafo 3	32i(3)
Articolo 1, paragrafo 4	32i(4)
Articolo 1, paragrafo 5	32i(5)
Articolo 1, paragrafo 6	32i(6)
Articolo 1, paragrafo 7	32i(7)
Articolo 2	2
Articolo 3	32o
Articolo 4	32p
Articolo 5	32q
Articolo 6 (1-5)	32r(1-5)
Articolo 6, paragrafo 6	32r(7)
Articolo 7, paragrafo 1	32 undecies, 32 terdecies, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	32l(3)
Articolo 7, paragrafo 3	32m
Articolo 8	32s
Articolo 9	32t
Articolo 10	32u
Articolo 11, paragrafo 1	32j(1)
Articolo 11, paragrafo 2	32j(2)
Articolo 12	32k
Articolo 13	32v
Articolo 14	32w
Articolo 15	45(2a)
Articolo 16	46(1) (2)

Articolo 17	Abrogato
Articolo 18	49(2a)
Articolo 19	Abrogato
Articolo 20	Abrogato

Regolamento (UE) 2022/868 Legge sulla governance dei dati	Regolamento (UE) 2023/2854 modificato dal presente regolamento (Legge sui dati)
Articolo 1, paragrafo 1	1(1)(a)
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	32x
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)	32i (3)
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)	Abrogato
Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma	1(12)
Articolo 1, paragrafo 3	1(5)
Articolo 1, paragrafo 4	abrogato
Articolo 1, paragrafo 5	1, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 1, paragrafo 1	1(1)(a)
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	32x
Articolo 1(2) secondo e terzo sottoparagrafo	32i (3)
Articolo 1, paragrafo 3	1(5)
Articolo 1, paragrafo 4	Abrogato
Articolo 1, paragrafo 5	1, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 1, paragrafo 1	1(1)(a)
Articolo 3, paragrafo 1	2, paragrafo 54, 32i, paragrafo 1, lettera d), 32x, paragrafo 1, 32y,
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	32x(2)(a)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	32i(2)(d)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)	32i(2)(e), 32i(2)(b)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)	32i(2)(c)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	32i(2)(a), 32x
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)	32x(3)
Articolo 3(3)(b)	32i(3)
Articolo 4	32k
Articolo 5, paragrafi 1-6, 8	32z
Articolo 5, paragrafo 7	32i
Articolo 5 (9) - (14)	32aa
Articolo 6	32ab
Articolo 7	32ac
Articolo 8	32ad
Articolo 9	32af

Art. 10	Abrogato
Art. 11 (1)	Abrogato
Art. 11 (2) 11 (2)	Art. 32g (1) Art. 37 (10)
Art. 11 (3)	Art. 32g/c (1) in combinato disposto con l'art. 37 (11). 37 (11) Art. 37 (12) Art. 32g (1) Art. 37 (13)
Art. 11 (4) 11 (4)	abrogato
Art. 11 (5)	Abrogato
Art. 11 (6)	Art. 32g(2) Art. 11 (6)(f) parzialmente abrogato Art. 32g(2) 11(6)(f) parzialmente abrogato Art. 11(6)(g) Abrogato. 11(6)(g) Abrogato
Art. 11 (7) 11 (7)	Abrogato
Art. 11 (7) Abrogato 11 (8)	Abrogato
Art. 11 (9)	Art. 32a (3), (4), (6)
Art. 11 (10) 11 (10)	Art. 32g (4) Art. 32a (2) Art. 32g (5)
Art. 11 (11)	Art. 32g(7)
Art. 11 (12)	Art. 32g(8)
Art. 11 (13) 11 (13)	Art. 32g(8)
Art. 11 (13) Art. 32g(8) 11 (14)	Art. 32g(9)
Art. 12	Art. 32g Art. 12(a), (b) parzialmente abrogato
Art. 13 (1)	Art. 32b, 37(1), (7) 32b, 37(1), (7)
Art. 13 (2) 13 (2)	Abrogato
Art. 13 (3) 13 (3)	Art. 37(3), (5)(g)
Art. 14 (1)	Art. 32g (1) 32g (1)
Art. 14 (2) 14 (2)	Art. 32g (2)
Art. 14 (3)	Art. 32g(3)
Art. 14 (4)	Art. 32g(4) Art. 14(a)-(c) Abrogato
Art. 14 (5)	Abrogato
Art. 14 (6)	Abrogato

Art. 14 (7)	Art. 37 (5) (f) 37 (5) (f) Art. 37(15) Art. 37(16)
Art. 15	Abrogato
Art. 16	Abrogato
Art. 17 (1)	Art. 32a(1)
Art. 17 (2) 17 (2)	Art. 32a(2), (3), (5)
Art. 18	Art. 32d
Art. 19 (1)	Art. 32e(1), 37 (10)
Art. 19 (2) 19 (2)	Art. 37(10)
Art. 19 (3) 19 (3)	Art. 32d(a), 37(11) Art. 37(13)
Art. 19 (4)	Art. 32e(3)
Art. 19 (5) 19 (5)	Art. 32e(4)
Art. 19 (6)	Art. 32e(5)
Art. 19 (7)	Art. 32e(8), (9)
Art. 20 (1)	Art. 32f (1)
Art. 20 (2) 20 (2)	Art. 32f (2)
Art. 21 (1)	Art. 32f (3)
Art. 21 (2) 21 (2)	Art. 32f (4)
Art. 21 (3)	Art. 32f (5)
Art. 21 (4) 21 (4)	Art. 32f (6)
Art. 21 (5) 21 (5)	Art. 32f (7)
Art. 21 (6) 21 (6)	Art. 32f (8)
Art. 22	Abrogato
Art. 23 (1)	Art. 32b, 37(1)
Art. 23 (2) 23 (2)	Art. 37(7)
Art. 23 (3)	Art. 37(5)(g)
Articolo 24 (1) 24 (1)	Art. 32g (1)
Art. 24 (2) 24 (2)	Art. 32g (2)
Art. 24 (3) 24 (3)	Art. 32g(3)
Art. 24 (4) 24 (4)	Art. 32g(4)
Art. 24 (5) 24 (5)	Art. 32g(5)
Art. 24 (6)	Art. 37 (5) (f) 37 (5) (f) Art. 37(15) Art. 37(16)
Art. 25	Art. 32h 32h
Art. 26 (1)	Art. 32b(2)

Art. 26 (2) 26 (2)	Abrogato
Art. 26 (3) 26 (3)	Art. 32b(4)
Art. 26 (4) 26 (4)	Art. 32b(5)
Art. 26 (5) 26 (5)	Art. 37(9) 37(9)
Art. 26 (6) 26 (6)	Per la SM:
	Art. 37(5)(f) Art. 26 (6) Per la SM. 37(5)(f) Art. 37(15) Art. 37(16) Per COM: Art. 32e(4) subp. 4 Art. 32e (9)
Art. 27 (1)	Art. 38(1)
Art. 27 (2) 27 (2)	Art. 38(2)
Art. 28 (1)	Art. 39 (1) 39(1)
Art. 28 (2) 28 (2)	Art. 39(3) 39(3)
Art. 28 (3) 28 (3)	Art. 39(2) 39(2)
Art. 29 (1)	41a (1), (2), 42
Art. 29 (2)	Abrogato
Art 29(3)	Art. 41a(4)
Art. 29(4)	Abrogato
Art. 30	Art. 42
Art. 31	Art. 32 32
Art. 32 32	Art. 45 45
Art. 33	Art. 46(2)
Art. 34	Art. 40 40
Art. 35 35	Art. 49(2a)
Art. 36	Art. 48a
Art. 37	Abrogato
Art. 38	Abrogato

Regolamento (UE) 2018/1807 (libero flusso di dati non personali). Regolamento)		Regolamento (UE) 2023/2854 modificato dal presente regolamento (Legge sui dati)	
Articolo 1		Abrogato	
Articolo 2, paragrafo 1		Abrogato	
Articolo 2, paragrafo 2		Abrogato	

Articolo 2, paragrafo 3, comma 1	Abrogato
Articolo 2, paragrafo 3, comma 2	Articolo 1, paragrafo 11 1(11)
Articolo 3, paragrafo 1	Abrogato
Articolo 3, paragrafo 2	Abrogato
Articolo 3, paragrafo 3	Abrogato
Articolo 3, paragrafo 4	Abrogato
Articolo 3, paragrafo 5	Art. 2(62) 2(62)
Articolo 3, paragrafo 6	Abrogato
Articolo 3, paragrafo 7	Abrogato
Articolo 3, paragrafo 8	Abrogato
Articolo 4, paragrafo 1	Art. 32h 32h
Articolo 4, paragrafo 2	Abrogato
Articolo 4, paragrafo 3	Abrogato
Articolo 4, paragrafo 4	Abrogato
Articolo 4, paragrafo 5	Abrogato
Articolo 5	Abrogato
Articolo 6	Abrogato
Articolo 7	Abrogato
Articolo 8	Abrogato
Articolo 9	Abrogato

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA E DIGITALE

1. QUADRO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa.....	3
1.2. Settore politico interessato	3
1.3. Obiettivo/i	3
1.3.1. Obiettivo/i generale/i.....	3
1.3.2. Obiettivo/i specifico/i.....	3
1.3.3. Risultati e impatto attesi	3
1.3.4. Indicatori di performance	3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1. Requisiti da soddisfare a breve o a lungo termine, compreso un calendario dettagliato per l'attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2. Valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza del diritto, maggiore efficacia o complementarità). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE" si intende il valore risultante dall'azione dell'UE, che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.....	4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe del passato.....	4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti appropriati altri strumenti appropriati	5
1.5.5.Valutazione delle diverse opzioni di finanziamento disponibili, compresa la possibilità di riassegnazione	5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e del suo impatto finanziario.....	6
1.7. Modalità di esecuzione del bilancio previste	6
2. MISURE DI GESTIONE	8
2.1. Regole di monitoraggio e rendicontazione.....	8
2.2. Sistemi di gestione e controllo	8
2.2.1.Giustificazione del/i metodo/i di esecuzione del bilancio, del/i meccanismo/i di attuazione del finanziamento meccanismo/i di finanziamento, le modalità di pagamento e la strategia di controllo proposta.	8
2.2.2. Informazioni sui rischi identificati e sui sistemi di controllo interno istituiti per mitigarli.....	8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra i costi di controllo e il valore dei relativi fondi gestiti) e valutazione dei livelli previsti di rischio di errore (al momento del pagamento e della chiusura).....	8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità	9
3. IMPATTO FINANZIARIO STIMATO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	10
3.1.Rubrica/e del quadro finanziario pluriennale e linea/e di bilancio delle spese interessate	10
3.2. Incidenza finanziaria stimata della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi	12

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate esterne con destinazione specifica.....	17
3.2.2. Produzione stimata finanziata da stanziamenti operativi.....	22
3.2.3. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate esterne con destinazione specifica.....	24
3.2.3.3. Totale stanziamenti.....	24
3.2.4. Fabbisogno stimato di risorse umane.....	25
3.2.4.1. Finanziato dal bilancio votato.....	25
3.2.4.2. Finanziato da entrate esterne con destinazione specifica.....	26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5. Panoramica dell'impatto stimato sugli investimenti legati alle tecnologie digitali.....	28
3.2.6. Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale.....	28
3.2.7. Contributi di terzi.....	28
3.3. Incidenza stimata sulle entrate.....	29
4. DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1. Requisiti di rilevanza digitale.....	30
4.2. I dati.....	30
4.3. Soluzioni digitali.....	31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5. Misure a sostegno dell'implementazione digitale.....	32

1. QUADRO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla semplificazione dell'acquis digitale, che modifica il regolamento (UE) 2023/2854, il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2024/1689 e la direttiva 2002/58/CE e la direttiva (UE) 2022/2555 e che abroga il regolamento (UE) 2022/868, il regolamento UE 2018/1807, il regolamento (UE) 2019/1150 e la direttiva (UE) 2019/1024 (Omnibus digitale per l'acquis digitale)

1.2. Settore(i) politico(i) interessato(i)

Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia; mercato interno, industria, imprenditoria e PMI.

L'impatto sul bilancio riguarda i costi relativi alla creazione di un unico punto di accesso informatico per la segnalazione degli incidenti.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivo/i generale/i

Semplificazione dell'applicazione dell'Acquis digitale e risparmio di costi per le imprese

1.3.2. Obiettivo/i specifico/i

Obiettivo specifico n. 1

Migliorare la governance e l'effettiva applicazione dell'acquis digitale riducendo la complessità delle norme, i costi amministrativi per le imprese e le amministrazioni e l'abrogazione di atti.

Obiettivo specifico n. 2

Fornire un unico punto di accesso per la segnalazione di incidenti in diversi quadri giuridici.

1.3.3. Risultati e impatto attesi

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi destinatari.

Riduzione dei costi per le imprese grazie alla riduzione della complessità della legislazione e alla semplificazione delle segnalazioni.

1.3.4. Indicatori di performance

Specificare gli indicatori per il monitoraggio dei progressi e dei risultati.

Indicatore 1

Riduzione dei costi calcolata per le aziende Indicatore 2

Risparmi sui costi di segnalazione degli incidenti da parte delle aziende Indicatore 3

Numero di **incidenti** non segnalati

1.4. La proposta/iniziativa riguarda :

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota / azione preparatoria²⁶
- l'estensione di un'azione esistente
- una fusione o un riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.5. Motivazioni della proposta/iniziativa

1.5.1. *Requisiti da soddisfare a breve o lungo termine, compreso un calendario dettagliato per l'attuazione dell'iniziativa.*

L'entrata in vigore è prevista entro 3 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore dovrebbe essere immediata, con alcune eccezioni per le norme che richiedono un periodo di transizione. Per il capitolo III sulla segnalazione degli incidenti e le norme relative alle piattaforme è richiesto un periodo di attuazione sufficiente, adattato alle esigenze delle imprese, degli Stati membri e degli organi dell'UE.

1.5.2. *Valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza del diritto, maggiore efficacia o complementarietà). Ai fini di questa sezione, il "valore aggiunto del coinvolgimento dell'UE" è il valore risultante dall'azione dell'UE, che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.*

Le ragioni per un'azione a livello UE derivano dal fatto che le modifiche riguardano la legislazione UE esistente e riducono la complessità del diritto dell'UE (ex-ante).

Il valore aggiunto dell'UE che si prevede di generare (ex-post) consiste nello snellimento della legislazione dell'UE, nella riduzione degli oneri amministrativi e dei costi per le imprese.

Per quanto riguarda l'istituzione del punto di ingresso unico per la segnalazione degli incidenti, il particolare valore aggiunto deriva dalla fornitura di una soluzione a livello di Unione che tenga conto dei requisiti nazionali. I costi per le imprese sono ottimizzati grazie alla creazione di un unico punto di accesso, indipendentemente dalla posizione dell'ente segnalante nell'Unione e dalle autorità incaricate di ricevere le segnalazioni.

1.5.3. *Lezioni apprese da esperienze simili in passato*

Le modifiche ai rispettivi regolamenti si basano sull'esperienza pratica acquisita nell'attuazione delle norme, come illustrato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. Esse si basano su un'ampia consultazione delle parti interessate, incentrata principalmente sull'applicazione quotidiana delle norme.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti appropriati*

Le modifiche sono compatibili con il quadro finanziario pluriennale, poiché non sono previste spese aggiuntive.

²⁶ Di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5.5. Valutazione delle diverse opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione.

N.A.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e del suo impatto finanziario

5. **durata limitata**

in vigore dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA

incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti d'impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

6. **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avvio dal AAAA al AAAA, seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1. 1.7. Modalità di esecuzione del bilancio previste²⁷

7. **Gestione diretta** da parte della Commissione

dai suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

dalle agenzie esecutive

8. **Gestione condivisa** con gli Stati membri

9. **Gestione indiretta** attraverso l'affidamento di compiti di esecuzione del bilancio a:

Paesi terzi o organismi da essi designati

organizzazioni internazionali e loro agenzie (da specificare)

Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti

organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario

organismi di diritto pubblico

organismi di diritto privato con funzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di adeguate garanzie finanziarie

gli organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e dotati di adeguate garanzie finanziarie
garanzie finanziarie adeguate

organismi o persone incaricate di attuare azioni specifiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune ai sensi del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea.
dell'Unione e identificati nel pertinente atto di base

stabiliti in uno Stato membro, disciplinati dal diritto privato di uno Stato membro o dal diritto dell'Unione e idonei a essere incaricati, in conformità a norme settoriali specifiche, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o di garanzie di bilancio
norme settoriali specifiche, l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi siano controllati da enti di diritto pubblico o da enti di diritto privato con funzioni di servizio pubblico e siano dotati di adeguate garanzie finanziarie sotto forma di responsabilità solidale da parte degli enti controllanti o di garanzie finanziarie equivalenti e che possono essere, per ciascuna azione, limitate all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

²⁷ I dettagli sui metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

3. 2.1. Norme di monitoraggio e rendicontazione

10. Gli emendamenti saranno monitorati nell'ambito della legislazione modificata,

4. 2.2. Sistema/i di gestione e controllo

5. *2.2.1. Giustificazione dei metodi di esecuzione del bilancio, dei meccanismi di attuazione dei finanziamenti, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposta.*

11. I sistemi di gestione e controllo applicati alla legislazione esistente garantiscono un controllo efficace anche per le modifiche.

6. *2.2.2. Informazioni sui rischi identificati e sui sistemi di controllo interno istituiti per mitigarli.*

12. Non sono stati individuati rischi aggiuntivi

7. *2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra i costi di controllo e il valore dei relativi fondi gestiti) e valutazione dei livelli previsti di rischio di errore (al momento del pagamento e della chiusura).*

13. Il costo del controllo non differirà dal costo precedente.

8. 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

14. Le stesse misure di prevenzione continuano ad essere applicate per gli emendamenti

9. 3. IMPATTO FINANZIARIO STIMATO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

10. 3.1. Rubrica/e del quadro finanziario pluriennale e linea/e di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

15. *Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Titolo del quadro finanziario pluriennale finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diff./Non diff. ²⁸	da paesi EFTA paesi EFTA ²⁹	da paesi candidati e potenziali candidati ³⁰	Da altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	20 02 06 Spese amministrative	Non dissociate.	NO	NO	NO	NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diff./Non -Diff.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diff./Non -Diff.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio richieste

16. *Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Titolo del quadro finanziario pluriennale finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diff./Non diff.	da paesi EFTA paesi EFTA	da Paesi candidati e potenziali candidati	da altri Paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diff./Non -Diff.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diff./Non -Diff.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diff./Non -Diff.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁸ Diff. = Stanziamenti dissociati / Non diff. = Stanziamenti non dissociati.

²⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁰ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

11. 3.2. Incidenza finanziaria stimata della proposta sugli stanziamenti

12. 3.2.1. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

13. 3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

milioni di euro (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero
--	--------

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0.000
	Pagamenti	(2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0.000
	Pagamenti	(2b)					0.000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi ^{specifici31}							
Linea di bilancio		(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Facoltativo: se più di una DG è coinvolta nella proposta, compilare le tabelle sottostanti; in caso contrario, cancellarle.

³¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta, ricerca.

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0.000
	Pagamenti	(2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0.000
	Pagamenti	(2b)					0.000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³²							
Linea di bilancio		(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Tabella obbligatoria

			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE MFF 2021- 2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE operativo stanziamenti	Impegni	(4)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	(5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici		(6)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti sotto RUBRICA <....>		Impegni	=4+6	0.000	0.000	0.000	0.000

³² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta, ricerca.

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
------------------------------------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Facoltativo: se la proposta/iniziativa interessa più di una rubrica operativa, compilare le tabelle seguenti.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021-2027
Stanziamanti operativi						
Linea di bilancio	Impegni (1a)					0.000
	Pagamenti (2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni (1b)					0.000
	Pagamenti (2b)					0.000
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi ^{specifici} ³³						
Linea di bilancio	(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni =1a+1b +3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti =2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

³³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta, ricerca.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0.000
	Pagamenti	(2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0.000
	Pagamenti	(2b)					0.000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁴							
Linea di bilancio		(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE MFF 2021- 2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE operativo stanziamenti	Impegni	(4)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	(5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici		(6)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti sotto RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=5+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Anno	Anno	Anno	Anno	
------	------	------	------	--

³⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta, ricerca.

			2024	2025	2026	2027	TOTALE MFF 2021- 2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	(5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti delle rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=5+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Denominazione del quadro finanziario pluriennale	7	Spese amministrative ³⁵
---	----------	------------------------------------

Questa sezione deve essere compilata utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" da inserire in primo luogo nell'allegato della scheda legislativa finanziaria e digitale (allegato 5³⁶della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione della Commissione del bilancio generale dell'Unione europea), che viene caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021- 2027
• Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
• Altre spese amministrative	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE DG <.....>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	
-------------	------	------	------	------	--

³⁵ Gli stanziamenti necessari devono essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali disponibili sulla pagina web BUDGpedi appropriata.

³⁶ Se si dichiara l'utilizzo di stanziamenti nella rubrica 7, la compilazione dell'allegato 5 è un requisito obbligatorio.

		2024	2025	2026	2027	TOTALE MFF 2021- 2027
• Risorse umane		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
• Altre spese amministrative		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE DG <.....>	Stanziamanti	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

TOTALE degli stanziamenti a titolo della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

milioni di euro (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021- 2027
TOTALE degli stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Facoltativo: se la proposta è finanziata in tutto o in parte da entrate con destinazione specifica esterne, compilare la tabella della sezione 3.2.1.2. In caso contrario, cancellare l'intera sezione. In caso contrario, cancellare l'intera sezione.

14. 3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

milioni di euro (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero				

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamanti operativi					

Linea di bilancio	Impegni	(1a)						0.000
	Pagamenti	(2a)						0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						0.000
	Pagamenti	(2b)						0.000
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi ^{specifici37}								
Linea di bilancio		(3)						0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Facoltativo: se più di una DG è coinvolta nella proposta, compilare le tabelle sottostanti; in caso contrario, cancellarle.

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamanti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0.000
	Pagamenti	(2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0.000
	Pagamenti	(2b)					0.000
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi ^{specifici38}							
Linea di bilancio		(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

³⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. ricerca diretta.

³⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. ricerca diretta.

Tabella obbligatoria:

				Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE MFF 2021- 2027
				2024	2025	2026	2027	
TOTALE operativo stanziamenti	Impegni	(4)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	(5)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici			(6)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti sotto RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=5+6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Facoltativo: se la proposta/iniziativa interessa più di una rubrica operativa, compilare le tabelle seguenti.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0.000
	Pagamenti	(2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0.000
	Pagamenti	(2b)					0.000

Stanzamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁹							
Linea di bilancio		(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Facoltativo: se più di una DG è coinvolta nella proposta, compilare le tabelle sottostanti; in caso contrario, cancellarle.

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanzamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0.000
	Pagamenti	(2a)					0.000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0.000
	Pagamenti	(2b)					0.000
Stanzamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici⁴⁰							
Linea di bilancio		(3)					0.000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Tabella obbligatoria

	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE MFF 2021- 2027
	2024	2025	2026	2027	

³⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. ricerca diretta.

⁴⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. ricerca diretta.

TOTALE operativo stanziamenti	Impegni	(4)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	(5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici		(6)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti sotto RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=5+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021- 2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	(5)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE degli stanziamenti delle rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Pagamenti	=5+6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Denominazione del quadro finanziario pluriennale	7	Spese amministrative ⁴¹
---	----------	------------------------------------

⁴¹ Gli stanziamenti necessari devono essere determinati utilizzando le cifre dei costi medi annuali disponibili sulla pagina web appropriata del BUDGpedi a.

Questa sezione deve essere compilata utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" da inserire in primo luogo nell'allegato della scheda legislativa finanziaria e digitale (allegato 5, punto 42, della decisione della Commissione relativa alle norme interne per l'esecuzione della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riservata alla Commissione), che viene caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

milioni di euro (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021- 2027
• Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
• Altre spese amministrative	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE DG <.....>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stanziamanti					

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021- 2027
• Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
• Altre spese amministrative	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE DG <.....>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stanziamanti					

TOTALE degli stanziamenti a titolo della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021- 2027
TOTALE degli stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impegni					

⁴² Se si dichiara l'utilizzo di stanziamenti a titolo della rubrica 7, la compilazione dell'allegato 5 è un requisito obbligatorio.

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
------------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

15. 3.2.2. Stima della produzione finanziata con stanziamenti operativi (da non completare per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

Indicare gli obiettivi e le realizzazioni ↓	Tipo ⁴³	Costo di Average	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire il numero di anni necessario per indicare la durata dell'impatto (cfr. sezione 1.6)						TOTALE			
			USCITE																	
			No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	Total e No	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO N. ¹⁴⁴ ...																				
- Uscita																				
- Uscita																				
- Risultato																				
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 ...																				
- Uscita																				
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2																				
TOTALI																				

⁴³ Le realizzazioni sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.)

⁴⁴ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivo/i specifico/i".

16. 3.2.3. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito.

17. 3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021 - 2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altre spese amministrative	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Fuori dalla RUBRICA 7					
Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altre spese di natura amministrativa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale al di fuori della RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Facoltativo: se la proposta è finanziata in parte o interamente da entrate con destinazione specifica esterne, compilare le tabelle delle sezioni 3.2.3.2. e 3.2.3.3.. In caso contrario, cancellare entrambe le sezioni.

18. 3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021 - 2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altre spese amministrative	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Fuori dalla RUBRICA 7					
Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altre spese di natura amministrativa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale al di fuori della RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

19. 3.2.3.3. Totale stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE ESTERNE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTAL E 2021 - 2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altre spese amministrative	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Fuori dalla RUBRICA 7					
Risorse umane	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altre spese di natura amministrativa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale al di fuori della RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Gli stanziamenti necessari per le risorse umane e le altre spese di natura amministrativa saranno coperti da stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, unitamente, se necessario, a qualsiasi stanziamento supplementare che possa essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e alla luce dei vincoli di bilancio.

20. 3.2.4. *Stima del fabbisogno di risorse umane*

La proposta/iniziativa non richiede l'impiego di risorse umane

La proposta/iniziativa richiede l'impiego di risorse umane, come spiegato di seguito.

21. 3.2.4.1. *Finanziato dal budget votato*

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)⁴⁵

17.

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (Delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (Ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (Ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END dalla "dotazione globale")		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Admin. Linea di supporto [XX.01.YY.YY]	- presso la sede centrale	0	0	0	0
	- nelle delegazioni dell'UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - Ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - Ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Fuori rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

⁴⁵ Specificare nella tabella quanti ETP tra quelli indicati sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della propria DG e qual è il fabbisogno netto.

Facoltativo: se la proposta è parzialmente o interamente finanziata da entrate con destinazione specifica esterne, compilare le tabelle di cui alle sezioni 3.2.4.2 e 3.2.4.3. In caso contrario, cancellare entrambe le sezioni.

22. 3.2.4.2. Finanziato da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (Delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (Ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (Ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in unità equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END dalla "dotazione globale")		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni dell'UE)		0	0	0	0
Admin. Linea di supporto [XX.01.YY.YY]	- presso la sede centrale	0	0	0	0
	- nelle delegazioni dell'UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - Ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - Ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Fuori rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

23. 3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE DEGLI STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE ESTERNE CON DESTINAZIONE SPECIFICA		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (Delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (Ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (Ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in unità equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END dall'"involuppo globale")		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Admin. Linea di supporto [XX.01.YY.YY]	- presso la sede centrale	0	0	0	0
	- nelle delegazioni dell'UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - Ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - Ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Fuori rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

18. Sulla base della descrizione dettagliata contenuta nell'allegato V della LFDS⁴⁶, le tabelle di cui sopra dovrebbero essere accompagnate da uno dei seguenti chiarimenti, a seconda dell'opzione.

19. Opzione 1: le risorse umane supplementari necessarie per la presente proposta sono interamente coperte da riassegnazioni all'interno della DG/servizio o, eccezionalmente, da riassegnazioni dal pool limitato di riassegnazioni della Commissione, seguendo la procedura interna applicabile a tal fine. I chiarimenti debitamente giustificati devono accompagnare le tabelle di cui sopra e di seguito. [Si prega di fare riferimento all'allegato della LFDS per identificare le riassegnazioni all'interno delle DG nel modo più chiaro possibile]. Se questa opzione è applicabile, deve essere incluso il seguente commento:

20. [Considerando la situazione generale di tensione della rubrica 7, sia in termini di personale che di livello di stanziamenti, le risorse umane necessarie saranno coperte dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della DG o di altri servizi della Commissione].

21. Opzione 2: in via eccezionale, se le riassegnazioni interne alle DG incaricate dell'attuazione appaiono impossibili o insufficienti per motivi debitamente giustificati, la proposta può richiedere risorse umane supplementari. Queste ultime saranno pagate, a seconda dei casi⁴⁷, da una linea di sostegno amministrativo del programma/iniziativa o da un compenso come entrate con destinazione esterna.

22. In questo caso, si prega di specificare il tipo di personale compilando la tabella sottostante.

23. Si prega di specificare quanto personale richiesto per l'iniziativa è già presente nella DG/servizio (personale attuale) e quanto personale aggiuntivo è richiesto (nella colonna corrispondente al tipo di bilancio da cui deve essere finanziato).

24. Si prega di compilare la tabella per illustrare questo dato per il personale a "velocità di crociera".

25. Il personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

26.	27. Da coprire con il personale attualmente disponibile nei servizi della Commissione	28. Personale aggiuntivo eccezionale*.			
29.	30. finanziare	31. Da finanziato dalla rubrica 7 o Ricerca	32. Da finanziare con la linea Linea BA	33. Da finanziare con tasse	
34. Posti della tabella dell'organico	35.	36.	37. N/A	38.	
39. Personale esterno (AC, END, INT)	40.	41.	42.	43.	

*Si prega di spiegare brevemente perché i compiti inclusi nella proposta in questione non possono essere coperti interamente dalle risorse umane esistenti e da riassegnazioni interne alla DG che sta già attuando l'azione o ai servizi della Commissione.

⁴⁶ Per stimare il carico di lavoro e il fabbisogno di personale, potete utilizzare la guida sulla valutazione del carico di lavoro preparata dalla DG Risorse umane.

⁴⁷ Si noti che tale eccezione deve essere concordata con i servizi centrali prima dell'avvio dell'ISC.

44. Descrizione dei compiti che devono essere svolti da:

Funzionari e personale temporaneo	
Personale esterno	

24. 3.2.5. *Panoramica dell'impatto stimato sugli investimenti legati alle tecnologie digitali*

45. Obbligatorio: la migliore stima degli investimenti legati alle tecnologie digitali che la proposta/iniziativa comporta deve essere inclusa nella tabella seguente.

46. In via eccezionale, se necessari per l'attuazione della proposta/iniziativa, gli stanziamenti della rubrica 7 devono essere presentati nella riga corrispondente.

47. Gli stanziamenti delle rubriche da 1 a 6 devono essere indicati come "Spese informatiche per i programmi operativi". Questa spesa si riferisce al bilancio operativo da utilizzare per riutilizzare/acquistare/sviluppare piattaforme/strumenti informatici direttamente collegati all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad es. licenze, studi, archiviazione dati, ecc.). Le informazioni fornite in questa tabella devono essere coerenti con i dettagli presentati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE Stanziamenti digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE MFF 2021 - 2027
RUBRICA 7					
Spese IT (aziendali)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Fuori dalla RUBRICA 7					
Spese informatiche per i programmi operativi programmi operativi	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotale al di fuori della RUBRICA 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

25. 3.2.6. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*

48. La proposta/iniziativa:

può essere interamente finanziata attraverso una riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP)

49. Spiegare la riprogrammazione richiesta, specificando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Si prega di fornire una tabella excel in caso di riprogrammazione importante.

richiede l'utilizzo del margine non assegnato nell'ambito della rubrica pertinente del QFP e/o l'utilizzo degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

50. Spiegare cosa è richiesto, specificando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti che si propone di utilizzare.

richiede una revisione del QFP

51. Spiegare ciò che è necessario, specificando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

26. 3.2.7. Contributi di terzi

52. La proposta/iniziativa:

non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– sulle risorse proprie

– su altre entrate

– indicare se le entrate hanno una destinazione specifica per le linee di spesa
milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della <small>proposta/iniziativa</small> ⁴⁸			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

53. Per le entrate con destinazione specifica, specificare la linea o le linee di spesa del bilancio interessate.

54. [...]

55. Altre osservazioni (ad esempio, metodo/formula utilizzata per calcolare l'incidenza sulle entrate o qualsiasi altra informazione).

⁴⁸ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere netti, cioè gli importi lordi dopo la deduzione del 20% per le spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Requisiti della rilevanza digitale

Descrizione di alto livello dei requisiti di rilevanza digitale e delle categorie correlate (dati, digitalizzazione e automazione dei processi, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento al requisito	Descrizione del requisito	Attori interessati o coinvolti dal requisito	Alto livello processi	Categorie^{Pr}
Capitolo I, articolo 1, paragrafo 1	Modifica dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge sui dati, ampliandone l'ambito di applicazione alla creazione di quanto segue: <ul style="list-style-type: none">• un quadro per la registrazione dei servizi di intermediazione dei dati;• un quadro per la registrazione volontaria di entità che raccolgono ed elaborano dati resi disponibili per scopi altruistici;• un quadro per l'istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione dei dati.	Commissione europea Servizi di intermediazione dati Enti di raccolta ed elaborazione dati	Estensione dell'ambito di applicazione del Data Act	Servizio pubblico digitale

Capitolo I, (21-24)	Modifiche all'articolo 32, paragrafi 1-5, della legge sui dati sull'accesso ai dati non personali da parte di paesi terzi	Fornitori di servizi di elaborazione dati Fornitori di servizi di intermediazione dati Organizzazioni di altruismo dei dati Organismi o autorità nazionali	Accesso e trasferimento internazionale di dati governativi	Dati Servizio pubblico digitale
Capitolo I, (29-30)	Modifiche all'articolo 32a-32e della legge sui dati per introdurre il capitolo VIIa sul quadro normativo per un'etichetta europea per i servizi di intermediazione dei dati, tra cui la notifica, la creazione di un registro pubblico, le condizioni per la fornitura di servizi, la designazione delle autorità competenti e il controllo della conformità.	Fornitori di servizi di intermediazione dati Soggetti interessati, titolari dei dati, utenti dei dati Stati membri Autorità competenti Rappresentanti legali per i fornitori non UE)	Creazione del marchio europeo per i servizi di intermediazione dei dati	Dati Soluzione digitale Digitalizzazione dei processi Servizio pubblico digitale

		Commissione Europea		
Capitolo I, (31-32)	Modifiche all'articolo 32g del Data Act per introdurre il capitolo VIIb sulla libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione, compreso il divieto di obblighi di localizzazione dei dati, obblighi di notifica alla Commissione e pubblicazione di un elenco consolidato.	Stati membri Commissione europea	Istituzione della libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea	Dati Digitalizzazione dei processi Servizio pubblico digitale
Capitolo I, (57)	Modifiche agli articoli 41a, 42, 45, 46, 48a, 49 della legge sui dati per introdurre il capo IXa che istituisce il Comitato europeo per l'innovazione dei dati (EDIB) come gruppo di esperti per coordinare l'applicazione e facilitare lo sviluppo di un'economia europea dei dati, compresi i requisiti di composizione, il ruolo, la facilitazione della cooperazione tra le autorità competenti e il sostegno all'applicazione coerente dei requisiti legali.	Commissione europea, Comitato europeo per l'innovazione dei dati (EDIB) Rappresentanti degli Stati membri competenti per la politica dell'economia dei dati Autorità competenti per l'applicazione dei capitoli II, III e V. Autorità competenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.	Istituzione del Comitato europeo per l'innovazione dei dati (EDIB)	Servizio pubblico digitale

(Direttiva sui dati
aperti)

Autorità competenti
per i servizi di
intermediazione dei
dati

Autorità competenti
per la registrazione
delle organizzazioni
per l'altruismo dei
dati

Comitato europeo
per la protezione
dei dati (EDPB),
Garante europeo
della protezione dei
dati (GEPD)

ENISA (Agenzia
dell'Unione europea
per la sicurezza
informatica)

Inviato dell'UE per
le PMI o
rappresentante della
rete di inviati per le
PMI

Altri rappresentanti di

Capitolo III,
Articolo 1

Modifica della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2)
che richiede l'utilizzo del punto di ingresso unico,
ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE)
2022/2555, per le notifiche di incidenti
significativi

organismi
competenti in settori
specifici

Organismi con
competenze
specifiche

Organizzazioni di
standardizzazione

Parlamento europeo,
Consiglio
dell'Unione europea,
Comitato economico
e sociale europeo

Fornitori di servizi
di intermediazione
dati

Organizzazioni
riconosciute per
l'altruismo dei dati

Notificatori (entità
essenziali e
importanti)

CSIRT/Autorità
garanti della
concorrenza (se del
caso)

Commissione
europea

Notifica

Dati

Capitolo III, articolo 4	<p>Modifica del Regolamento (UE) 910/2014 (EIDAS) che impone l'uso del punto di ingresso unico, ai sensi dell'articolo 23 bis della Direttiva (UE) 2022/2555, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 19 bis, paragrafo 1 bis: Notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). <i>[notifiche di prestatori di servizi fiduciari non qualificati]</i>. • Articolo 24, paragrafo 2 bis: Notifiche di cui al paragrafo 2, lettera fb). <i>[notifiche da parte di prestatori di servizi fiduciari qualificati]</i>. • Articolo 45 bis, paragrafo 3 bis: Notifiche di cui al paragrafo (3). <i>[notifiche da parte dei fornitori di un browser web]</i>. 	<p>ENISA</p> <p>Notificatori (fornitori di servizi fiduciari non qualificati; fornitori di servizi fiduciari qualificati; fornitori di un web-browser)</p> <p>Organismi di vigilanza</p> <p>Altri organismi/autorità competenti rilevanti</p> <p>Commissione europea</p>	Notifica	Dati
Capo III, articolo 5	<p>Modifica del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che impone l'utilizzo del punto di accesso unico, ai sensi dell'articolo 23 bis della Direttiva (UE) 2022/2555, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 33: Notifiche di violazioni di dati personali 	<p>ENISA</p> <p>Notificatori (responsabili del trattamento dei dati)</p> <p>Organismi di vigilanza</p> <p>Altri organismi/autorità competenti</p> <p>Commissione europea</p> <p>ENISA</p>	Notifica	Dati

Capitolo III, Articolo 6	<p>Modifica del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) che impone l'uso del punto di ingresso unico, ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 19, paragrafo 1: Incidenti gravi connessi alle TIC <p>Inoltre, le notifiche volontarie di minacce informatiche significative saranno effettuate tramite il punto di ingresso unico.</p>	<p>Notificatori (entità finanziarie)</p> <p>Organismi di vigilanza</p> <p>Altri organismi/autorità competenti rilevanti</p> <p>Commissione europea</p> <p>ENISA</p>	Notifica	Dati
Capitolo III, articolo 7	<p>Modifica della direttiva (UE) 2022/2557 (CER) che richiede l'uso del punto di ingresso unico, ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 15, paragrafo 1: Incidenti che perturbano in modo significativo o che possono potenzialmente perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. 	<p>Notificatori (enti critici)</p> <p>Organismi di vigilanza</p> <p>Altri organi/autorità competenti</p> <p>Commissione europea</p> <p>ENISA</p>	Notifica	Dati

4.2. I dati

Descrizione di alto livello dei dati in questione

Tipo di dati	Riferimento ai requisiti	Standard e/o specifiche (se applicabile)
--------------	--------------------------	--

Dati non personali detenuti nell'Unione europea	Capitolo I, (21-24)	//
Informazioni sulle richieste di accesso ai dati dei ai dati dei clienti	Capitolo I, (21-24)	//
Informazioni nella notifica/domanda di registrazione (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Informazioni pubblicate nei registri pubblici (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Dati per i quali vengono forniti servizi di intermediazione (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Formato ricevuto dall'interessato/dal titolare dei dati, Conversioni solo per migliorare l'interoperabilità o per conformità a standard di dati internazionali/europei
Dati di attività raccolti per la fornitura di servizi (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Dati non personali soggetti a restrizioni di trasferimento (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Informazioni sull'uso e sulle condizioni dei dati (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Devono essere fornite in modo conciso, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.
Modifiche alle informazioni di notifica (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Informazioni per il controllo della conformità (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Le richieste devono essere proporzionate e motivate

Scambi di informazioni tra autorità competenti (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Informazioni contenute nella domanda di registrazione (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Informazioni pubblicate nei registri pubblici (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Registri delle attività di trattamento dei dati (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Completo e accurato
Dati personali soggetti al trattamento altruistico dei dati (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Il trattamento deve essere conforme al Regolamento (UE) 2016/679 Il modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati deve garantire la conformità del consenso/revoca (articolo 32 quaterdecies, paragrafo 3)
	Capitolo I, (29-30)	Deve essere garantito un adeguato livello di sicurezza per la conservazione e l'elaborazione
Dati non personali soggetti al trattamento altruistico dei dati (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Deve essere chiaro e facilmente comprensibile
Informazioni fornite agli interessati prima del trattamento (marchio europeo per le organizzazioni per l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	//
Modifiche alle informazioni di registrazione (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Le richieste devono essere proporzionate e motivate
Informazioni per il monitoraggio della conformità (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)		

Scambi di informazioni tra autorità competenti (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Possono essere utilizzate solo per la questione per cui sono state richieste
Informazioni sul divieto di requisiti di localizzazione per i dati non personali all'interno dell'Unione	Capitolo I, (32)	//
Contributo delle organizzazioni di standardizzazione (EDIB)	Capitolo I, (57)	//
Esperienza e dati sulle buone pratiche (EDIB)	Capitolo I, (57)	//
Rapporti su incidenti significativi ai sensi della Direttiva NIS2	Capitolo III, articolo 1	Tramite (e quindi rispettando le specifiche) del punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della Direttiva (UE) 2022/2555
Notifiche relative a violazioni della sicurezza o interruzioni nella fornitura di un servizio fiduciario; attuazione di determinate misure che hanno un impatto significativo sul servizio fiduciario; misure precauzionali adottate dal fornitore di un browser web.	Capitolo III, articolo 4	Tramite (e quindi rispettando le specifiche) del punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555.
Notifiche di violazioni di dati personali	Capo III, articolo 5	Tramite (e quindi rispettando le specifiche) del punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555
Notifiche di incidenti rilevanti legati alle TIC presentate da soggetti finanziari	Capitolo III, articolo 6	Tramite (e quindi rispettando le specifiche) del punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555

Notifiche di incidenti che perturbano in modo significativo o che possono potenzialmente perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali, ai sensi della direttiva CER. Capitolo III, articolo 7

Tramite (e quindi rispettando le specifiche) il punto di ingresso unico istituito ai sensi dell'articolo 23 bis della direttiva (UE) 2022/2555.

Allineamento con la Strategia europea in materia di dati

Spiegazione del modo in cui i requisiti sono allineati con la Strategia europea in materia di dati.

Queste modifiche alla legge sui dati introducono l'EDIB (capitolo IXa), che coordina l'applicazione delle norme e sviluppa linee guida per gli spazi comuni europei di dati settoriali; i marchi europei per i servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni di altruismo dei dati (capitolo VIIa) che creano un ecosistema affidabile per la condivisione dei dati con requisiti di trasparenza e protezione dei diritti; il capitolo VIIb implementa la libera circolazione dei dati non personali vietando requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati; Il Capitolo VIIc razionalizza le norme sul riutilizzo dei dati del settore pubblico, fondendo le disposizioni della Direttiva Open Data e del Data Governance Act; le norme sul trasferimento internazionale dei dati rafforzano la sovranità digitale europea proteggendo i dati dall'accesso non autorizzato da parte di Paesi terzi; infine, le esenzioni per le PMI e la presenza del Rappresentante dell'UE per le PMI nell'EDIB assicurano che l'economia dei dati sia meglio accessibile anche alle piccole imprese.

Allineamento con il principio dell'una tantum

Spiegazione di come è stato considerato il principio dell'una volta sola e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti.

Queste modifiche sostengono il principio "una volta sola" creando un'infrastruttura per il riutilizzo efficiente dei dati: l'EDIB sviluppa standard di interoperabilità tra gli spazi comuni di dati europei per ridurre la duplicazione dei dati forniti; i servizi di intermediazione dei dati fungono da intermediari che consentono la condivisione sicura dei dati esistenti, eliminando la raccolta ridondante; le organizzazioni per l'altruismo dei dati facilitano la condivisione volontaria dei dati a beneficio del pubblico, rendendo i dati disponibili riutilizzabili per la ricerca e i servizi pubblici; le disposizioni sul libero flusso impediscono le barriere che richiedono la duplicazione dell'archiviazione da un luogo all'altro; le salvaguardie per il trasferimento internazionale assicurano l'accessibilità transfrontaliera dei dati, mantenendo al contempo la protezione, consentendo collettivamente alle persone e alle imprese di fornire i propri dati una volta sola e di soddisfare le esigenze successive attraverso meccanismi di condivisione sicuri e rispettosi dei diritti. Le disposizioni di cui al Capitolo III sul Punto di ingresso unico consentono di applicare il principio dell'una tantum quando si tratta di segnalare incidenti.

Spiegazione di come i dati di nuova creazione siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e rispondano a standard di alta qualità.

Questi emendamenti assicurano che i dati di nuova creazione soddisfino i principi FAIR e gli standard di qualità attraverso meccanismi coordinati: l'EDIB sviluppa specifiche tecniche comuni e protocolli di interoperabilità accessibili tra gli spazi di dati settoriali; i servizi di intermediazione dei dati devono mantenere registri trasparenti con metadati chiari; le organizzazioni per l'altruismo dei dati operano in base a requisiti di qualità, tra cui una documentazione e formati adeguati che migliorano la riutilizzabilità per la ricerca e la politica; le disposizioni sul libero flusso prevengono la frammentazione che mina la qualità dei dati; il ruolo di coordinamento dell'EDIB consente l'implementazione armonizzata degli standard dei metadati, dei requisiti tecnici e dei parametri di qualità in tutti gli Stati membri.

Flussi di dati

Descrizione di alto livello dei flussi di dati

NB: La maggior parte dei flussi di dati descritti di seguito sono flussi preesistenti che vengono spostati da un regolamento all'altro. In particolare, le disposizioni del Data Governance Act vengono trasferite al Data Act.

Tipo di dati	Riferimento(i) al(i) requisito(i)	Soggetti che forniscono i dati	Attori che ricevono i dati	Trigger per lo scambio di dati	Frequenza (se applicabile)
Dati non personali conservati nell'Unione europea	Capitolo I, (21-24)	Fornitori di servizi di elaborazione dati, Fornitori di servizi di intermediazione dati, Organizzazioni per l'altruismo dei dati	Tribunali di paesi terzi, Autorità amministrative di paesi terzi, Clienti (titolari di dati/soggetti)	Richiesta di un paese terzo basata su un accordo internazionale, Richiesta di un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, Richiesta del cliente di accesso ai propri dati	Ad hoc
Informazioni sulle richieste di accesso ai dati dei richieste di accesso ai dati dei clienti da parte di paesi terzi	Capitolo I, (29-30)	Fornitori di servizi di elaborazione dati, Fornitori di servizi di intermediazione dati,	Clienti (titolari di dati/soggetti)	Ricezione della richiesta di accesso ai dati da parte di un paese terzo	Ad hoc

Informazioni nella notifica/domanda di registrazione (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati Fornitori di servizi di intermediazione dati (richiedenti)	Autorità competente per la registrazione dei servizi di intermediazione dati (Stato membro)	Richiesta di registrazione nel registro pubblico nazionale	Una sola volta (al momento della registrazione), più aggiornamenti in caso di modifiche (articolo 32 ter, paragrafo 8, della legge sui dati)
Informazioni da pubblicare nei registri pubblici (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Autorità competente per la registrazione dei servizi di intermediazione dati (Stato membro)	Commissione europea	Ogni nuovo marchio assegnato (notifica alla Commissione) Obbligo di pubblicazione per la trasparenza	In corso (registro regolarmente aggiornato) Ad hoc (ogni nuova registrazione viene notificata immediatamente)
Dati per i quali vengono forniti servizi di intermediazione (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Soggetti interessati Titolari dei dati	Utenti dei dati (tramite il fornitore di servizi di intermediazione dati)	Consenso dell'interessato Autorizzazione del titolare dei dati Richiesta dell'utente dei dati	Come da accordo/contratto tra le parti
Dati di attività raccolti per la fornitura di servizi (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Persone fisiche o giuridiche che utilizzano i dati	Fornitore di servizi di intermediazione dati (solo per lo sviluppo del servizio)	Utilizzo del servizio di intermediazione dati (raccolta automatica)	Continuo (durante l'utilizzo del servizio)

		servizio di intermediazione		Richiesta del titolare dei dati (per l'accesso ai dati della propria attività)	Ad hoc (su richiesta del titolare dei dati)
Dati non personali soggetti a restrizioni di trasferimento (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Titolari e soggetti interessati	Fornitore di servizi di intermediazione di dati (custode) Utenti dei dati (solo se legittimi ai sensi del diritto dell'Unione/nazionale)	Accordo di condivisione dei dati Verifica della conformità legale	In base agli accordi di condivisione dei dati, soggetti a un monitoraggio continuo della conformità.
Informazioni sull'utilizzo dei dati e sui termini (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Fornitore di servizi di intermediazione dati	Soggetti interessati (prima del consenso)	Prima che l'interessato dia il consenso all'utilizzo dei dati	Ogni volta che viene richiesto il consenso
Modifiche alle informazioni di notifica (etichetta europea per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Fornitori di servizi di intermediazione dati	Autorità competente per i servizi di intermediazione dati	Eventuali modifiche alle informazioni di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 4	Entro 14 giorni dalla modifica
Informazioni per il controllo della conformità (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Fornitori di servizi di intermediazione dati Rappresentanti legali	Autorità competenti per i servizi di intermediazione dati	Richiesta dell'autorità competente Richiesta da parte di una persona fisica o giuridica (articolo 32 sexies, paragrafo 1)	Ad hoc (su richiesta, che deve essere proporzionata e motivata)

Scambi di informazioni tra autorità competenti (marchio europeo per i servizi di intermediazione dati)	Capitolo I, (29-30)	Autorità competente per i servizi di intermediazione dati (autorità di assistenza)	Autorità competente per i servizi di intermediazione dati (autorità richiedente in un altro Stato membro)	Richiesta motivata di assistenza nei casi transfrontalieri	Ad hoc (su richiesta motivata), con risposta immediata e in tempi proporzionati all'urgenza
Informazioni nella domanda di registrazione (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Organizzazioni richiedenti l'altruismo dei dati	Autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati Commissione europea	Richiesta di registrazione nel registro pubblico nazionale	Una tantum (al momento della registrazione), più aggiornamenti in caso di modifiche)
Informazioni da pubblicare nei registri pubblici (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati (Stato membro)		Registrazione di una nuova organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta Obbligo di trasparenza	Ogni registrazione è notificata alla Commissione europea La Commissione europea aggiorna tempestivamente il registro pubblico dell'Unione
Registri delle attività di trattamento dei dati (marchio europeo per le organizzazioni per l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Persone fisiche o giuridiche che trattano i dati in possesso di un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta	Organizzazione per l'altruismo dei dati (custode del registro)	Qualsiasi trattamento di dati da parte di terzi	Continua (tutte le attività di trattamento devono essere registrate)

Dati personali soggetti a trattamento altruistico (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)

Capitolo I, (29-30)

Soggetti interessati

Dati riconosciuti altruismo organizzazione

Terzi/utenti dei dati (con il consenso e per finalità di interesse generale)

Consenso dell'interessato (ottenuto tramite il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati)

Trattamento per finalità di interesse generale

In base al consenso concesso, con possibilità di revoca in qualsiasi momento.

Dati non personali soggetti a trattamento altruistico (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)

Capitolo I, (29-30)

Detentori di dati

Organizzazione per l'altruismo dei dati

Terzi/utenti dei dati (con autorizzazione e per obiettivi di interesse generale)

Interessati

Autorizzazione del titolare dei dati

Trattamento solo per finalità di interesse generale

In base all'autorizzazione concessa, nel rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi di notifica delle violazioni.

Informazioni fornite agli interessati prima del trattamento (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)

Capitolo I, (29-30)

Organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta

Titolari dei dati

Prima di qualsiasi trattamento dei loro dati

Prima di ogni attività di trattamento (deve essere chiara e facilmente comprensibile)

Dati di consenso e autorizzazione (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Soggetti interessati (consenso) Titolari dei dati (autorizzazione)	Organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta (tramite strumenti/modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati)	Richiesta di consenso/permesso Ritiro del consenso/permesso	Quando viene richiesto il consenso/permesso Quando il consenso/permesso viene ritirato (deve essere facilitato il ritiro)
Modifiche alle informazioni di registrazione (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Organizzazione per l'altruismo dei dati	Autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati	Eventuali modifiche alle informazioni fornite	Ad hoc (su richiesta proporzionata e motivata)
Informazioni per il monitoraggio della conformità (marchio europeo per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati).	Capitolo I, (29-30)	Organizzazioni per l'altruismo dei dati	Commissione europea (tramite notifica dell'autorità competente) Autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati	Richiesta dell'autorità competente per la verifica di conformità Richiesta da parte di una persona fisica o giuridica	Ad hoc (su richiesta proporzionata e motivata)

Scambi di informazioni tra autorità competenti (marchio europeo per le organizzazioni di altruismo dei dati)	Capitolo I, (29-30)	Autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati (autorità di assistenza)	Autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati (autorità richiedente in un altro Stato membro)	Richiesta motivata di assistenza in casi transfrontalieri	Ad hoc (su richiesta motivata), con risposta immediata e in tempi proporzionati all'urgenza.
Rapporti su incidenti significativi ai sensi della Direttiva NIS2	Capo III, articolo 1	Entità essenziali e importanti	CSIRT/autorità competenti (se del caso)	Circostanze descritte nell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva NIS2	//
Relazioni sulle notifiche effettuate da prestatori di servizi fiduciari non qualificati, da prestatori di servizi fiduciari qualificati e da fornitori di browser web ai sensi del regolamento EIDAS, articolo 19 bis, paragrafo 1 bis, articolo 24, paragrafo 2 bis, e articolo 45 bis, paragrafo 3 bis.	Capo III, articolo 4 <i>Modifica degli articoli 19 bis, 24 e 45 bis del Regolamento EIDAS</i> <i>Regolamento</i>	Prestatori di servizi fiduciari non qualificati; prestatori di servizi fiduciari qualificati; fornitori di browser web	<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 19 bis: Organismo di vigilanza e, se del caso, altre autorità competenti pertinenti. - Articolo 24: Organismo di vigilanza e, se del caso, altre autorità competenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 19 bis: Circostanze di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 24: Circostanze di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera fb). - Articolo 45 bis: circostanze di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 3. 	//

			organi competenti rilevanti	
			- Articolo 45 bis: La Commissione e l'autorità di controllo competente	
		Titolari del trattamento	Autorità di controllo autorità	
Notifiche di violazioni di dati personali	Capo III, articolo 5 <i>Modifica dell'articolo 33 del GDPR</i>			Violazione dei dati personali //
Notifiche di incidenti rilevanti legati alle TIC ai sensi della DORA; notifiche volontarie di minacce informatiche significative ai sensi della DORA	Capitolo III, articolo 6 <i>Modifica dell'articolo 19 della DORA</i>	Enti finanziari	Autorità competente autorità competente	Incidenti gravi legati alle TIC incidenti; minacce informatiche significative //
Notifiche di incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali ai sensi della direttiva CER.	Capitolo III, articolo 7 <i>Modifica dell'articolo 15 della direttiva CER</i>	Entità critiche	Autorità competente autorità competente	Incidenti che interrompono in modo significativo o hanno il potenziale per interrompere in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. //

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

NB: Tutte le soluzioni digitali descritte di seguito sono soluzioni preesistenti la cui base giuridica viene trasferita da un regolamento a un altro. In particolare, le disposizioni della legge sulla governance dei dati vengono trasferite alla legge sui dati.

Soluzione digitale	Riferimento(i) al(i) requisito(i)	Principali funzionalità richieste	Organismo responsabile	Come si tiene conto dell'accessibilità?	Come viene considerata la riutilizzabilità?	Uso di tecnologie AI (se applicabile)
Registro nazionale pubblico dei servizi di intermediazione dati	Capitolo I, (29-30)	Rendere pubblico il registro Rilascio del numero di registrazione Memorizzazione e pubblicazione delle informazioni obbligatorie (nome, status giuridico, indirizzo, sito web, dati di contatto, descrizione dei servizi, categorie) Aggiornamenti in base alle notifiche di modifiche	Autorità competenti per i servizi di intermediazione dati (Stati membri)			N.D.T.
Registro pubblico dell'Unione dei dati	Capitolo I, (29-30)	Conservazione e pubblicazione di	Commissione europea	Accesso pubblico		N/D

servizi di
intermediazione

informazioni
obbligatorie

Rendere il registro
pubblico

Logo comune
sistema comune di
intermediazione dei
dati
servizi

Capitolo I, (29-
30)

Istituire un logo comune
logo da utilizzare per
l'intermediazione dei dati

Commissione europea
(design)

Logo comune
design riutilizzabile
per tutti i

N/A

fornitori di servizi

Stati

Evidenziare in modo
evidente
il numero di registrazione
nel logo

Pubblico nazionale
registro
dell'altruismo dei
dati
organizzazioni

Capitolo I, (29-
30)

Conservare le
informazioni di
organizzazioni per
l'altruismo dei dati

Autorità competenti
per la registrazione delle
organizzazioni di altruismo
dei dati
organizzazioni (Stati
membri)

Accesso
pubblico

N/D

Rendere pubblico il
registro

Aggiornare senza ritardi
ingiustificati il registro

Registro pubblico
dell'Unione delle
organizzazioni
per l'altruismo dei
dati

Capitolo I, (29-
30)

Rendere pubblico il
registro

Commissione europea

Accesso pubblico

N.D.T.

Memorizzare e
visualizzare le
informazioni delle
organizzazioni per
l'altruismo dei dati.

Logo comune e sistema di codici QR per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati	Capitolo I, (29-30)	Stabilire un logo comune da utilizzare da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati Evidenziato in modo evidente il numero di registrazione nel logo	Commissione europea		Design del logo comune riutilizzabile in tutti gli Stati membri	N/D
Punto di ingresso unico per le notifiche di incidenti	Capitolo III, Articolo 1	Consentire la segnalazione di incidenti ai sensi del pertinente livello di Garanzie dell'Unione, l'interoperabilità e la compatibilità con i Portafogli Aziendali Europei	Commissione europea; ENISA	europeo I portafogli aziendali e possono essere utilizzati per il punto di ingresso unico	Possibilità di ristorazione per la segnalazione di incidenti ai sensi di legge e integrare ulteriori base giuridici nella soluzione a punto unico in futuro	N/A

Per ogni soluzione digitale, spiegazione del modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e alle disposizioni legislative applicabili.

Registro nazionale pubblico dei servizi di intermediazione dati

Politica digitale e/o settoriale (quando sono applicabili)

Legge AI

Spiegazione di come si allinea

N.D.T.

<i>Quadro di riferimento dell'UE per la cibersecurity</i>	N/D
<i>eIDAS</i>	N/A
<i>Gateway digitale unico e IMI</i>	N.D.
<i>Altri</i>	

Registro pubblico dell'Unione dei servizi di intermediazione dati

Politica digitale e/o settoriale (se applicabile)	Spiegazione dell'allineamento
<i>Legge sull'intelligenza artificiale</i>	N.D.T.
<i>Quadro dell'UE sulla sicurezza informatica</i>	N/D
<i>eIDAS</i>	N/A
<i>Gateway digitale unico e IMI Altri</i>	

Sistema di logo comune per i servizi di intermediazione dati

Politica digitale e/o settoriale (se applicabile)	Spiegazione dell'allineamento
<i>Legge sull'IA</i>	N/D

Quadro UE sulla sicurezza informatica

eIDAS

Gateway digitale unico e IMI Altri

Registro nazionale pubblico delle organizzazioni per l'altruismo dei dati

Politica digitale e/o settoriale (se applicabile)

Legge sull'AI

Quadro dell'UE sulla sicurezza

informatica eIDAS

Gateway digitale unico e IMI Altri

Registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati

Politica digitale e/o settoriale (se applicabile)

Spiegazione di come si allinea

N.D.T.

Spiegazione dell'allineamento

Legge sull'IA

N.D.T.

Quadro dell'UE sulla sicurezza

informatica eIDAS

Gateway digitale unico e IMI Altri

Logo comune e sistema di codici QR per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati

Politica digitale e/o settoriale (se applicabile)

Spiegazione dell'allineamento

Legge sull'IA

N/D

Quadro dell'UE sulla sicurezza

informatica eIDAS

Gateway digitale unico e IMI Altri

Lo sportello unico europeo

Politica digitale e/o settoriale (se applicabile)	Spiegazione dell'allineamento

<i>Legge sull'intelligenza artificiale</i>	N/D
<i>Quadro dell'UE sulla cybersecurity</i>	Essendo una modifica della NIS2, c'è un'attenzione intrinseca alla cybersecurity.
<i>eIDAS</i>	L'ENISA garantisce che il punto di accesso unico sia interoperabile e compatibile con i portafogli aziendali europei e che i portafogli aziendali europei possano essere utilizzati almeno per identificare e autenticare le entità che utilizzano il punto di accesso unico. L'iniziativa politica sui portafogli aziendali europei si baserà sul quadro eIDAS.
<i>Gateway digitale unico e IMI</i>	N.D.T.
<i>Altri</i>	La proposta ha tenuto conto dell'intero acquis digitale, comprese le politiche relative ai dati, alla sicurezza informatica e alle telecomunicazioni.

4.4. Interoperabilità valutazione

Descrizione di alto livello del/i servizio/i pubblico/i digitale/i interessato/i dai requisiti

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti al/i requisito/i	Soluzione/e europea/e interoperabile/i (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
Dati europei governance e trasparenza nazionale	Servizio pubblico digitale che consente governance e trasparenza dei dati infrastruttura attraverso la nazionale e i registri pubblici UE dei dati servizi di intermediazione, organizzazioni organizzazioni di altruismo dei dati, sistemi sistemi di logo comuni e database dei requisiti di	Capitolo I	//	

database dei requisiti di localizzazione dei dati.

Categoria di servizi pubblici digitali secondo COFOG 04.9.0 - Affari economici n.c.a. (CS)



Impatto dei requisiti del servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale n. 1 - Infrastruttura europea di governance e trasparenza dei dati

Valutazione

Allineamento con le politiche digitali e settoriali esistenti

Elencare le politiche digitali e settoriali applicabili identificate

Misure

Porta unica digitale (Regolamento (UE) 2018/1724) (Considerando 56): Le procedure di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e le procedure di registrazione per le organizzazioni di altruismo dei dati devono essere rese disponibili attraverso il Single Digital Gateway, garantendo l'accesso online transfrontaliero.

Quadro europeo di interoperabilità (considerando 54): L'infrastruttura digitale deve aderire ai principi del Quadro europeo di interoperabilità per garantire l'uso transfrontaliero e intersettoriale dei dati.

CEF Building Blocks (Connecting Europe Facility Digital Service Infrastructures) (Considerando 54): Fa riferimento ai "Vocabolari di base e ai CEF Building Blocks". Il servizio digitale dovrebbe sfruttare i CEF

Potenziati ostacoli rimanenti (se applicabile)

(come eDelivery, eID, eSignature) per l'implementazione tecnica.

Requisiti di accessibilità (Direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882) (Considerando 62).

Direttiva (UE) 2016/2102 (Direttiva sull'accessibilità del web): I registri pubblici e i servizi digitali devono essere accessibili alle persone con disabilità; Direttiva (UE) 2019/882 (Atto europeo sull'accessibilità): I servizi digitali devono essere conformi ai requisiti di accessibilità.

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679)

(considerando 4 e 35): Tutti i servizi digitali che trattano dati personali devono rispettare i requisiti del GDPR in materia di protezione dei dati, privacy e sicurezza.

Regolamento (UE) 2018/1725 (considerando 4):

Quando le istituzioni dell'UE trattano i dati attraverso questi registri, devono rispettare questo regolamento.

Direttiva sui dati aperti (Direttiva (UE) 2019/1024) (considerando 6 e 10): "La direttiva (UE) 2019/1024 e il diritto dell'Unione specifico del settore garantiscono che gli enti pubblici rendano facilmente disponibili per l'uso e il riutilizzo un maggior numero di dati da essi prodotti": Il servizio digitale integra la direttiva sui dati aperti affrontando le categorie di dati protetti che non rientrano nel suo campo di applicazione, garantendo al contempo che gli enti pubblici seguano "l'open by design" e "l'open by design".

enti pubblici seguano i principi "open by design e by default", ove applicabili.

Politiche settoriali sugli spazi di dati europei e sui dati settoriali, tra cui lo spazio europeo dei dati sulla salute, lo spazio europeo dei dati sulla mobilità, lo spazio europeo del Green Deal/dati sul clima e sull'energia, i dati sulla produzione e sull'industria, i dati sui servizi finanziari, i dati sull'agricoltura, lo spazio dei dati sulla pubblica amministrazione e lo spazio dei dati sulle competenze.

Misure organizzative per un'erogazione fluida dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

Capitolo I, (29-30); Capitolo I, (31-32):

Designazione e coordinamento delle autorità competenti

- Servizi di intermediazione dati: ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per i servizi di intermediazione dati; notifica alla Commissione entro il 24 settembre 2023 dell'identità delle autorità; le autorità competenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 37.
- Organizzazioni per l'altruismo dei dati: ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati; stessi requisiti di notifica e conformità di cui sopra.

Meccanismo di giurisdizione transfrontaliera

- I fornitori di servizi di intermediazione dati con stabilimenti in più Stati membri rientrano nella giurisdizione dello Stato membro del loro stabilimento principale.
- Lo stesso principio si applica alle organizzazioni di altruismo dei dati
- I soggetti extra-UE che offrono servizi nell'Unione devono designare un rappresentante legale in uno Stato membro.

- Il rappresentante legale diventa il punto di contatto per tutte le autorità degli Stati membri
- L'entità è considerata sotto la giurisdizione dello Stato membro in cui si trova il rappresentante legale.

Riconoscimento reciproco e registrazione unica

- La registrazione nel registro nazionale di uno Stato membro è valida in tutti gli Stati membri.
- La Commissione stabilisce un logo comune tramite atti di esecuzione

Registri centralizzati a livello UE per la raccolta dei dati e la trasparenza

Registri pubblici dell'Unione di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciuti

Elenco consolidato regolarmente aggiornato dei requisiti di localizzazione dei dati

Le autorità competenti notificano immediatamente per via elettronica alla Commissione le nuove registrazioni, le modifiche e le cancellazioni e la Commissione aggiorna di conseguenza i registri dell'UE.

Cooperazione obbligatoria

Quando un'entità ha uno stabilimento principale in uno Stato membro ma fornisce servizi in altri, le autorità competenti di tutti gli Stati membri coinvolti devono cooperare e prestarsi assistenza reciproca.

Le autorità competenti operano senza pregiudicare i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali per la concorrenza, delle autorità per la sicurezza informatica e di altre autorità settoriali pertinenti.

Coordinamento del monitoraggio e dell'applicazione

- Autorità nazionali competenti
- Comitato europeo per l'innovazione dei dati

Governance del trasferimento di dati da paesi terzi

I fornitori devono adottare misure tecniche, organizzative e legali (compresi i contratti) per impedire l'accesso non autorizzato da parte di paesi terzi.

Misure adottate per garantire una comprensione condivisa dei dati.

Elencare tali misure

Capitolo I, (60)

Standard comuni e quadri interoperabili

- L'EDIB consiglia la Commissione Europea sulle attività di standardizzazione da intraprendere in relazione agli aspetti intersettoriali della condivisione dei dati, anche in relazione al

creazione di spazi dati europei comuni, tenendo conto delle attività di standardizzazione specifiche del settore".

- L'EDIB contribuisce all'adozione di "linee guida che stabiliscono quadri interoperabili per norme e pratiche comuni per il funzionamento di spazi di dati europei comuni" (articolo 33, paragrafo 11) e discute e raccomanda soluzioni tra cui "l'adozione di norme tecniche, legali e di interoperabilità".
- Logo comune per l'identificazione dei servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati

Capitolo I, (29-30)

Uso di specifiche tecniche aperte e standard concordati

Elencare tali misure

Misure di dati leggibili dalla macchina:

- Modulo di consenso per l'altruismo dei dati europeo leggibile meccanicamente (articolo 32m(3))
- Relazioni annuali sull'attività per le organizzazioni che praticano l'altruismo dei dati (articolo 32i, paragrafo 3).
- Registro leggibile meccanicamente dei fornitori di servizi di intermediazione dati (articolo 32 quinquies, paragrafo 9)

- Registro dell'Unione europea delle organizzazioni per l'altruismo dei dati leggibile meccanicamente (articolo 32h, paragrafo 7).

Misure di interazione macchina-macchina:

- Moduli di consenso interoperabili (articolo 32m(3))
- Interfacce di programmazione di applicazioni per lo scambio di dati (articolo 33, paragrafo 4, lettera c))
- Procedure elettroniche di registrazione online (articolo 32 quinquies, paragrafo 3)
- Procedure di notifica elettronica online (articolo 32 nonies, paragrafo 2)
- Riconoscimento transfrontaliero della registrazione leggibile a macchina (articolo 32 quinquies, paragrafo 6)

Misure di attuazione neutre dal punto di vista tecnologico:

- Atti delegati per le modifiche delle specifiche tecniche (articolo 32 quaterdecies, paragrafo 5)
- Requisiti di conversione del formato dei dati neutri dal punto di vista tecnologico (articolo 32 quater, paragrafo 4)
- Atti di esecuzione per norme e specifiche armonizzate (articolo 33, paragrafo 4)

- Armonizzazione con standard di dati internazionali/europei (articolo 32 quater, paragrafo 4)
- Strumenti e servizi tecnici aggiuntivi volontari (articolo 32 quater, paragrafo 5)

4.5. Misure a sostegno dell'implementazione digitale

Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'implementazione digitale

Descrizione della misura	Riferimento/i ai requisiti	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Attori da coinvolgere (se applicabile)	Tempistiche a prevista (se applicabile)
Atto di esecuzione: (30): Design del logo comune per i fornitori di servizi di intermediazione dati	Capitolo I, punto 30	Stabilire le caratteristiche del logo comune, compresi il design e le modalità di utilizzo.	Esame comitato di procedura	//
Atto di esecuzione: (30): design del logo comune per le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati	Capitolo I, (30)	Stabilisce le caratteristiche del logo comune, compresi il design e le modalità di utilizzo.	Esame comitato di procedura	//
Atto di esecuzione: (30): Modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati	Capitolo I, (30)	Adottare atti di esecuzione che istituiscano un	Esame procedura commissione	//

modulo di consenso per
l'altruismo dei dati.

Linee guida:

Capitolo I, (60)

Sostegno dell'EDIB

EDIB

//

- (60(2))EDIB consiglia le linee guida per gli spazi dati comuni europei
- (60(2))EDIB adotta linee guida su quadri interoperabili

Monitoraggio e conformità:

Capitolo I, (29-30)

//

Autorità competenti //
Autorità competenti,
servizi di
intermediazione dati,
organizzazioni per
l'altruismo dei dati

- (30) Le autorità competenti possono monitorare la conformità in base alle richieste di persone fisiche o giuridiche.
- (30): Le autorità competenti possono controllare la conformità in base alle richieste di persone fisiche o giuridiche.